

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	6
GIUSTIZIA (II) .....	»	18
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	31
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	38
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	39
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	52
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	66
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	67
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	68
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	94
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	97

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod; Misto-UDC: Misto-UDC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	<i>Pag.</i>	98
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE .....	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI .....	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE .....	»	122
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	126

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 3

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 5

AVVERTENZA ..... 5

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### **La seduta comincia alle 15.15.**

**Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta inizia l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 6 dicembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, comunica, che la Presidente della Camera ha accolto la richiesta formulata dalla Giunta nella precedente seduta, di prorogare il termine per riferire all'Assemblea. La Giunta, pertanto, potrà deliberare entro il 18 gennaio 2017.

Precisa come quest'ultimo debba essere considerato un termine massimo e che la

Giunta potrà senz'altro deliberare in una data anteriore, ove ne potessero sussistere le condizioni.

Questo dipenderà dai tempi necessari per compiere una piena e approfondita valutazione della questione, che appare particolarmente delicata – riguardando la libertà personale di un parlamentare – oltre che complessa: basti pensare che la sola ordinanza è di circa cinquecento pagine, con allegati tre DVD contenenti copia dei fascicoli processuali. Ma dipenderà anche dagli sviluppi del giudizio di riesame che risulta pendente presso il Tribunale di Roma. Infatti, come riferito per le vie brevi dalla difesa dell'interessato, alcuni coindagati che hanno presentato la richiesta di riesame hanno già ottenuto l'annullamento della misura cautelare, con riserva da parte del giudice di pubblicare le motivazioni entro il termine massimo consentito dal codice di rito, che è di quarantacinque giorni, a conferma della complessità del caso. A quel che risulta, inoltre, l'onorevole Maietta avrebbe presentato la richiesta di riesame

il 9 dicembre scorso e, allo stato, si sarebbe in attesa della fissazione dell'udienza.

Ciò premesso, ritiene del tutto evidente la necessità di programmare i lavori della Giunta tenendo conto anche del giudizio di riesame.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Di Lello, per le sue valutazioni.

Marco DI LELLO (Misto-M.PPA-Mod.), *relatore*, nel condividere le considerazioni del presidente La Russa, ritiene opportuno che siano attentamente monitorati gli sviluppi della richiesta di riesame che risulta essere stata presentata dall'interessato e sottolinea la rilevanza delle motivazioni del Tribunale del riesame anche ai fini delle valutazioni della Giunta.

Ritiene, in ogni caso, che già nella seduta odierna possano essere delineati alcuni profili rilevanti della questione, riservandosi di integrare la propria relazione in un secondo momento.

Osserva, quindi, come all'onorevole Maietta venga contestato il reato associativo (articolo 416, commi 1, 2 e 3, del codice penale). In tale contesto egli avrebbe agito nella qualità di presidente e socio di maggioranza del Latina Calcio, beneficiaria di 467.000 euro in relazione a lavori di adeguamento alle normative dello stadio comunale «Frangioni», autorizzati da funzionari comunali coindagati, in contrasto sia con il contratto di concessione che con numerose disposizioni normative in materia. L'interessato avrebbe anche omesso il pagamento periodico del canone di affitto dello stadio, per un ammontare complessivo di circa 314.000 euro.

È inoltre contestato all'indagato il delitto di concussione (articolo 317 c.p.) nei confronti di un funzionario comunale che sarebbe stato costretto a noleggiare, a spese del Comune, un gruppo elettrogeno da destinare di fatto alla predetta società calcistica in occasione della celebrazione di eventi sportivi notturni.

Rileva, peraltro, come dall'ordinanza sembrino emergere talune contraddizioni che dovranno costituire oggetto di particolare approfondimento da parte della Giunta.

Osserva, in primo luogo, come l'ordinanza ponga sullo sfondo della complessiva vicenda giudiziaria presunti rapporti di Pasquale Maietta con esponenti della criminalità organizzata locale. Tale premessa non viene però sviluppata, non è contenuta nelle contestazioni e, soprattutto, non sfocia in una contestazione ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale.

Nell'ordinanza, inoltre, si legge che: « *le intercettazioni in cui sono state registrate conversazioni del parlamentare Maietta Pasquale sono casuali e, come tali escluse dal novero delle garanzie apprestate dall'articolo 68 Cost. (...). Nel caso in esame le intercettazioni captate non possono considerarsi dirette nella sfera di comunicazione del parlamentare, atteso che i soggetti intercettati non possono essere definiti abituali interlocutori di Maietta (...)* » (pag. 134).

Osserva come in questo caso la contraddizione consista nel fatto che l'asserita abitudine dei rapporti tra l'interessato ed i suoi interlocutori venga, da un lato, affermata al fine di contestare il reato associativo e, dall'altro, negata quando si tratti di escludere la natura casuale delle intercettazioni captate nei confronti del parlamentare.

Rileva, infine, come non risulti che sia stata richiesta alla Camera l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle predette intercettazioni.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, ricorda come l'articolo 68 della Costituzione e l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, come interpretati dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, attribuiscono al Parlamento la competenza a deliberare sulla natura, casuale o meno, delle intercettazioni captate nel corso di un procedimento giurisdizionale.

Rileva come, in genere, l'autorità giudiziaria chiedi l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle intercettazioni quando ritenga che queste siano casuali e che, quindi, sussistano i presupposti perché la Camera conceda l'autorizzazione. Al contrario, quando non le considera casuali, non chiede l'autorizzazione e non le utilizza. Esprime quindi perplessità sul fatto che, nel caso di specie, l'autorità giudiziaria, pur ritenendo casuali le intercettazioni, non ne abbia richiesto l'autorizzazione all'utilizzo processuale, ed evidenzia la necessità di approfondire attentamente la questione.

Anna ROSSOMANDO (PD) condivide la valutazione circa la necessità di approfondire con particolare attenzione il tema dell'utilizzabilità delle citate intercettazioni.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ**

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento pe-**

**nale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 6 dicembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, fa presente che l'onorevole Ileana Argentin, invitata ad esercitare la facoltà di rendere, personalmente o per iscritto, i chiarimenti di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera, ha comunicato che è sua intenzione depositare una nota scritta entro sette giorni, con decorrenza da oggi.

Ciò premesso, non dovendosi svolgere l'audizione dell'interessata, ed in attesa della preannunciata nota scritta, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Emendamenti C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	6
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	12
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle</i> ) .....	13

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano.

**La seduta comincia alle 9.**

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Emendamenti C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto at-

tiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 16 novembre 2016, autorizza la ratifica ed esecuzione di un complesso di atti costituito dall'Accordo italo-francese del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; dal Protocollo addizionale – previsto dall'articolo 3 dell'Accordo del 2015 – concernente le modalità applicative delle decisioni assunte nel 2012 in merito alla ripartizione dei costi dell'opera fra Italia e Francia, di cui all'articolo 18 del precedente Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012, al fine di tenere conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori produttivi; dall'annesso Regolamento dei contratti, validato il 7 giugno 2016 dalla Commissione intergovernativa italo-francese.

La relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge ribadisce l'importanza della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e, in particolare, della sezione transfrontaliera, in quanto l'opera comporterà la trasformazione dell'esistente linea di montagna Torino-Bardonecchia-Modane-Lione in una linea sostanzialmente pianeggiante – con la galleria di base a doppia canna di 57 km –, migliorando in modo notevole l'efficienza energetica, soprattutto per i pesanti treni merci che potranno usufruire di una linea ferroviaria con minimi dislivelli. Si ricorda che la linea Alta Velocità Torino-Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (*Trans-European Networks-Transport*). Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici relativamente alla ricostruzione di tutti gli accordi che hanno riguardato la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, quanto all'Accordo del 24 febbraio 2015, fa presente che questo si compone di un lungo Preambolo e di sette articoli. L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti ad avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, come definita in precedenza dall'articolo 2 dell'Accordo del

30 gennaio 2012; le Parti concordano altresì di affidare la realizzazione dei lavori al Promotore pubblico di cui agli articoli 2 e 6 di detto Accordo, istituito il 23 febbraio 2015 con la denominazione *Tunnel Euralpin Lyon Turin SaS*. Le Parti fanno esplicito riferimento a nuovi elementi derivanti dal Regolamento UE 1315 del 2013, recante nuovi orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come anche a progetti simili realizzati attraverso le Alpi svizzere ed austriache. Con l'articolo 2 le Parti ribadiscono l'impegno alla lotta contro ogni infiltrazione di tipo mafioso negli appalti pubblici e nella loro esecuzione, *in primis* dotando il Promotore pubblico di un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso al riguardo. L'articolo 3 è dedicato all'applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e rinvia sostanzialmente al Protocollo addizionale anch'esso oggetto del disegno di legge in esame; dopo l'entrata in vigore del Protocollo addizionale il Promotore pubblico potrà dare corso all'aggiudicazione degli appalti per i lavori definitivi. Il Protocollo addizionale contiene tra l'altro la validazione del costo certificato del progetto. L'articolo 4, in riferimento ai lavori che si rendano necessari in conseguenza dell'impatto della sezione transfrontaliera su infrastrutture ed impianti dei gestori competenti, contempla la possibilità che il Promotore pubblico affidi a questi ultimi la funzione di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione. Al proposito saranno stipulate apposite convenzioni tra il Promotore pubblico e tali gestori, da sottoporre al parere della Commissione dei contratti. Proprio in riferimento alla Commissione dei contratti, l'articolo 5 novella l'articolo 7, comma 5 del citato Accordo del 30 gennaio 2012, al fine di prevedere che la Commissione esprima i propri pareri entro il termine massimo di 90 giorni complessivi dalla data in cui è stata adita. L'articolo 6 è dedicato essenzialmente all'individuazione del gestore dell'infrastruttura della linea storica nel tratto compreso tra le stazioni di Bardonecchia e Modane, gestore che sarà il

Promotore pubblico, a partire da una data che sarà stabilita nella modifica della Convenzione del 1951 tra Italia e Francia relativa al tratto ferroviario tra Modane Ventimiglia – tale modifica è stata prevista dall'articolo 24 del più volte citato Accordo del 30 gennaio 2012, dal quale peraltro l'articolo 6 espunge il riferimento al termine di due anni per definire tramite Convenzione il trasferimento al Promotore pubblico della gestione dell'infrastruttura storica. Infine, l'articolo 7 contiene le disposizioni finali dell'Accordo, il quale potrà essere emendato tramite intesa tra le Parti e, in riferimento a controversie sull'interpretazione o applicazione dello stesso, prevede l'applicazione dell'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012. L'entrata in vigore dell'Accordo è concomitante all'entrata in vigore del Protocollo addizionale, di cui all'articolo 3 del medesimo Accordo. È inoltre previsto che le disposizioni dell'Accordo in esame prevalgano su quelle degli Accordi del 1996, del 2001 e del 2012, qualora vi sia tra di esse contrasto.

Quanto al Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016, segnala che esso comprende un Preambolo, quattro articoli e un Allegato. L'oggetto del Protocollo addizionale (articolo 1) è ricondotto all'articolo 3 sopra illustrato dell'Accordo del 24 febbraio 2015, che ha appunto previsto la stipula di un Protocollo addizionale per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. L'articolo 2, comma 1, fissa a 8.300 milioni di euro il costo della sezione transfrontaliera, certificato come previsto dal primo comma dell'articolo 18 già citato dell'Accordo del 30 gennaio 2012, espresso in data valuta gennaio 2012. Un'illustrazione più specifica dei costi è contenuta al punto 2 dell'allegato al Protocollo addizionale in esame. Il comma 2 prevede che, al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, l'ammontare dei costi certificati è attualizzato, a partire dal gennaio 2012, sulla base di un tasso annuo dell'1,5 per cento, applicabile fino al completamento dei lavori. Peraltro tale autorizzazione è soggetta a verifica annuale

sulla base dell'indice di riferimento, di cui al punto 3 dell'allegato al Protocollo addizionale in esame, ed è previsto altresì l'adeguamento finale agli eventuali scostamenti. Il comma 3 prevede, in riferimento alla ripartizione dei costi tra Italia e Francia, e fino a che non si superi il costo certificato del progetto, l'attribuzione del 57,9 per cento di essi alla Parte italiana e del 42,1 per cento alla Parte francese, al netto del contributo dell'Unione europea e della quota finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie. Oltre alla soglia del costo certificato del progetto, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra Italia e Francia. Tuttavia, eventuali costi aggiuntivi per il miglioramento della capacità sulla linea storica nel tratto tra Avigliana e Bussoleno, che superino la somma di 81 milioni di euro, saranno totalmente a carico della Parte italiana. Con l'articolo 3 le Parti ribadiscono l'impegno a una più stretta cooperazione per un forte contrasto alla criminalità organizzata e ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella stipula e nell'esecuzione dei contratti: a tale scopo conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di redigere un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso, che dovrà ispirarsi alle migliori normative sulla materia vigenti in Italia e in Francia, con particolare riguardo all'ordinamento giuridico italiano e in quanto compatibili con il diritto comunitario, e che siano volte ad escludere dagli appalti le imprese che potrebbero essere interessate da pratiche mafiose. Le disposizioni finali fanno oggetto dell'articolo 4 del Protocollo addizionale. È prevista in particolare l'entrata in vigore concomitante dell'Accordo del 24 febbraio 2015 e del Protocollo addizionale. Le disposizioni del Protocollo addizionale in esame prevalgono inoltre su quelle degli Accordi del 1996, del 2001 del 2012 e del 2015, qualora siano con esse in contrasto.

Il Regolamento dei contratti si compone di 15 articoli, il primo dei quali ne definisce l'oggetto, ovvero la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti conclusi dal



Promotore pubblico e nei contratti di subappalto, comunque autorizzati e approvati dal Promotore pubblico. Le disposizioni del Regolamento dei contratti completano quelle già applicabili ai contratti aggiudicati dal Promotore pubblico. L'articolo 2 e l'articolo 3 contengono rispettivamente una serie di definizioni e di riferimenti normativi per il Regolamento dei contratti, mentre l'articolo 4 è dedicato alle situazioni ostative – riportate nell'allegato 1 al Regolamento dei contratti – che sono causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione e dall'esecuzione dei contratti. Possono inoltre costituire alla stessa stregua causa di esclusione le situazioni gravemente indizianti sul controllo o il condizionamento dell'operatore economico da parte di organizzazioni criminali di tipo mafioso. Sono elencati minutamente i soggetti cui possono riferirsi le verifiche delle situazioni ostative antimafia nell'ambito del diritto italiano e, nell'allegato 2 al Regolamento dei contratti, sono altresì individuati i soggetti di diritto civile e commerciale francese corrispondenti. L'articolo 5 prevede, per l'accertamento delle situazioni ostative di cui al precedente articolo 4, l'istituzione di una Struttura binazionale paritetica, costituita dal Prefetto di Torino e dal Prefetto designato dal governo francese, eventualmente rappresentati da propri delegati, assistiti da funzionari amministrativi e da funzionari e ufficiali delle forze dell'ordine. La Struttura binazionale agisce in base alla regola della codecisione, sulla base di intese tra i due Prefetti. L'articolo 6 stabilisce che una volta accertata l'insussistenza di situazioni ostative l'operatore economico interessato può essere iscritto in una Lista bianca tenuta e aggiornata a cura del Promotore pubblico, che in parallelo costituisce l'Anagrafe degli esecutori. Tale iscrizione consente di concludere, approvare e autorizzare i contratti, i subappalti e i subcontratti inerenti alla realizzazione della sezione transfrontaliera, nei quali figura l'operatore interessato. È anche previsto che l'iscrizione nella Lista bianca-Ana-

grafe degli esecutori sostituisca per tutto il tempo di validità della stessa le verifiche antimafia per gli eventuali contratti successivi. Il successivo articolo 7 consente ad operatori economici di determinati settori potenzialmente interessati dai lavori per la sezione transfrontaliera di richiedere al Promotore pubblico l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, anche a prescindere dalla partecipazione a procedure selettive per i contratti. L'articolo 8 prevede che lo svolgimento delle verifiche antimafia trae impulso dal Promotore pubblico, che le richiede alla Struttura binazionale: le verifiche sono di competenza del Prefetto avente la medesima nazionalità dell'operatore economico da vagliare – salvo che si tratti di operatore economico di un paese terzo, per il quale la competenza è dettata dall'allocazione territoriale prevalente dei lavori interessati ai sensi dell'articolo 10. Le verifiche s'ispirano al modello delle informazioni antimafia previsto dal nostro Codice di settore. Le informazioni acquisite nel corso delle verifiche sono comunque scambiate tra i due Paesi all'interno della Struttura binazionale. In base all'articolo 9, gli effetti delle verifiche antimafia, se di esito sfavorevole, comportano la cancellazione dell'operatore economico già impegnato nell'esecuzione di un contratto dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori e la recessione dal contratto di subappalto o dal subcontratto. A norma dell'articolo 11 gli operatori economici iscritti nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori hanno l'obbligo di comunicare al Promotore pubblico qualsiasi modificazione rilevante per i soggetti destinatari di verifiche antimafia: in difetto, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 20.000 a 60.000 euro, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. L'articolo 12 è dedicato al monitoraggio finanziario dei pagamenti relativi ad appalti e subappalti collegati all'esecuzione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione: è previsto l'obbligo di utilizzazione di conti correnti bancari e postali dedicati e di speciali bonifici, il cui mancato utilizzo

costituisce di per sé causa di risoluzione contrattuale. Il Promotore pubblico inoltre cura l'inserimento nei contratti di una clausola specifica con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciamento finanziario, a pena di nullità assoluta del contratto. Oltre alla risoluzione del contratto, la violazione delle disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento dei contratti comporta anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 13 tratta delle pene di competenza del Promotore pubblico – le pene pecuniarie precedentemente richiamate sono invece di competenza dei Prefetti che costituiscono la Struttura binazionale –, i cui introiti sono destinati al rafforzamento della sicurezza antimafia nella realizzazione dei lavori, con particolare riferimento alla vigilanza delle aree di cantiere. Infine gli articoli 14 e 15 del Regolamento dei contratti prevedono per i contratti, subappalti e subcontratti stipulati, autorizzati o approvati prima della data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, un rapido adeguamento alle previsioni di esso, da operare mediante atto aggiuntivo. Le disposizioni del Regolamento dei contratti potranno essere modificate di comune accordo tra Italia e Francia tramite deliberazione della Commissione intergovernativa.

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: come di consueto, i primi due articoli concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 tra Italia e Francia, per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; del Protocollo addizionale a detto Accordo, fatto a Venezia l'8 marzo 2016 e dell'annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. L'articolo 3 – modificato durante l'esame al Senato con la formulazione di un nuovo comma 3 che ha assorbito i commi 3 e 4 del disegno di legge originario – prevede al comma 1 che la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sia realiz-

zata, per quanto concerne le risorse autorizzate dalla legislazione vigente, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 232 lettere *b*) e *c*) e comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera sull'avvio dei lotti finanziati con le risorse finalizzate a legislazione vigente quali previste dall'articolo 1, comma 208 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013. Il comma 2 richiama gli oneri di missione derivanti dalle disposizioni del Regolamento dei contratti annesso al Protocollo addizionale, pari complessivamente 25.975 euro annui a decorrere dal 2017. Il richiamo ai commi 232 e 233 della legge finanziaria 2010 aggancia il progetto della sezione transfrontaliera della Torino – Lione alle norme che consentono, per i progetti prioritari nell'ambito TEN-T inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche e previa emanazione di apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la realizzazione per lotti costruttivi e la previsione che il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l'impegno del finanziamento integrale dell'opera, ovvero di corrispondere nel tempo il contributo di cofinanziamento dovuto. Le risorse appostate nel bilancio dello Stato per la Torino-Lione sono pari, a legislazione vigente, a 2.564,7 milioni di euro, e sembrano più che sufficienti per molti anni.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Fabiana DADONE (M5S) esprime forti perplessità sulla ragionevolezza del prov-

vedimento in esame, sottolineando alcuni aspetti critici sui quali si sarebbe aspettata una presa di posizione della relatrice. Rileva, anzitutto, che sussistono fondati dubbi in ordine all'idoneità della procedura scelta dalle parti a rendere effettivamente operative le norme italiane in materia di contrasto alla mafia relative sia ai contratti pubblici conclusi dal promotore pubblico sia ai subappalti e ai subaffidamenti. Al riguardo, non condivide la scelta di ricorrere allo strumento del regolamento in luogo di una modifica dei trattati. Ritiene infatti inopportuno conferire ad una Commissione intergovernativa l'incarico di redigere un Regolamento dei contratti in una materia così delicata, che sarebbe stato necessario disciplinare direttamente nell'Accordo. Fa notare, peraltro, che, nell'Accordo del 2015, si ribadisce il ruolo centrale del promotore pubblico il quale, secondo quanto già previsto nell'accordo del 2012, resta tenuto all'osservanza della normativa francese, con possibile conseguente violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana, come già ampiamente rilevato nei lavori parlamentari riferiti al già citato accordo del 2012. Ribadisce, quindi, forti perplessità in ordine alla ragionevolezza del provvedimento in esame, ricordando che rilievi critici al riguardo sono stati già espressi nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta presso la III Commissione.

Il ministro Angelino ALFANO, nel condividere integralmente la posizione espressa dalla relatrice, sottolinea il carattere sostanziale ed effettivo del Rego-

lamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, che è annesso al Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016.

Fabiana DADONE (M5S) chiede alla presidenza se vi sia la possibilità di svolgere attività conoscitiva in ordine al provvedimento in esame, alla luce dei numerosi aspetti critici in precedenza indicati.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, evidenzia che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sugli aspetti di propria competenza, che attengono soprattutto ai profili di costituzionalità del provvedimento. Quanto agli aspetti di merito, rileva che un'ampia attività di carattere conoscitivo è stata svolta dalla Commissione in sede referente. Ritiene, quindi, che vi siano i presupposti affinché il Comitato esprima la deliberazione di competenza.

Fabiana DADONE (M5S) presenta una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), che riassume la posizione del suo gruppo sull'argomento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere della relatrice, precisando che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere, a prima firma della deputata Dadone, si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 9.20.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 (C. 4151 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4151 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia

l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 (C. 4151 Governo, approvato dal Senato)**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in titolo reca l'autorizzazione alla ratifica ed alla esecuzione di ben tre atti – Accordo, Protocollo addizionale e Regolamento – nonché i relativi Allegati;

trattati, nuovamente, di ratifica multipla, in quanto con il solo articolo 1 si provvede a ratificare tre atti pattizi ed i connessi Allegati;

a prescindere dalla possibile, seppur in questo caso non riscontrabile, eterogeneità dei contenuti, i parlamentari, dovendo votare il disegno di legge articolo per articolo, non potranno esprimere la propria volontà nel caso di pareri differenti sui tre accordi che intende ratificare;

L'Accordo firmato a Roma il 30 gennaio 2012 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001, ratificato dal Parlamento italiano con la

legge 27 settembre 2002, n. 228. Con la legge 23 aprile 2014, n. 71 è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo italo-francese del 2012 per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, entrato in vigore il 1° agosto 2014. L'intesa disciplina la costruzione e la futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese dell'opera infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico;

come specificato dall'articolo 1 dell'Accordo del 2012, l'Accordo stesso non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo del 2001 precedentemente citato e, in particolare, « non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo opzionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto » (articolo 1, comma 3);

la Deliberazione CIPE 20 febbraio 2015, n. 19/2015 ribadisce che (quart'ultimo alinea delle premesse) l'avvio dei lavori definitivi della Parte comune italo-francese resta infatti subordinato alla approvazione di un protocollo addizionale all'Accordo del 29 gennaio 2001 e dovrà tenere conto in particolare della partecipazione definitiva dell'UE al progetto;

il « Grant Agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) – Transport sector agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 », stipulato il 25 novembre 2015 tra la Commissione Europea, attraverso l'INEA (Innovation and Networks Executive Agency), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie assegna (articolo 3) un contributo di circa 814 milioni di euro a fronte di spese programmate pari a circa 1.915 milioni di euro, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2019 (articolo I.4.1);

le attività per le quali l'Unione Europea ha assegnato l'attuale contributo riguardano sia lavori preliminari che lavori definitivi, ma difficilmente i lavori definitivi potranno essere completati, tenuto conto che nel Grant Agreement, all'articolo I.3, si specifica che: « gli studi in corso e le indagini geologiche saranno completati, aprendo la strada per lavori preparatori e l'inizio dei principali opere civili, che proseguirà oltre il 2019 fino al loro completamento. Pertanto, l'azione è una fase intermedia di un investimento complessivo di infrastrutture in questa regione »;

appare evidente che il programma sul quale l'Unione Europea ha assegnato il contributo consiste in una spesa drasticamente inferiore, pari a circa 1.915 milioni di euro, a quella necessaria per la realizzazione del progetto della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria, il cui costo, ai sensi del Protocollo oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è stimato in 8.300 milioni di euro;

se ne deduce chiaramente che il contributo europeo assegnato con il Grant Agreement non definisce la partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto, in quanto non riguarda la realizzazione complessiva del progetto;

eventuali ed ulteriori future partecipazioni dell'Unione europea potranno verificarsi soltanto a seguito dei seguenti passaggi: assegnazioni di fondi nel bilancio dell'Unione stessa; successiva emissione di

bandi dedicati al finanziamento di grandi infrastrutture di trasporto transfrontaliere; conseguente presentazione da parte dei Governi italiano e francese di specifiche domande di finanziamento; eventuale accettazione di tali domande e l'assegnazione dei relativi finanziamenti;

nessuno dei passaggi sopraelencati è ad oggi garantito o assicurabile, in quanto nessuna Istituzione europea ha la possibilità di vincolare per il futuro i bilanci dell'Unione. Con ciò ne consegue che a tutt'oggi non sussistono le condizioni esplicitamente richieste dall'Accordo del 2012 e dalla Delibera CIPE 19/2015, ai sensi dei quali è richiesta partecipazione definitiva dell'UE al progetto;

pertanto, attualmente, una ratifica dell'Accordo del 2015 e del Protocollo Aggiuntivo del 2016 si pongono in diretto contrasto con l'Accordo del 2012 e la Delibera CIPE 19/2015;

considerato che:

l'Accordo del 24 febbraio 2015 in esame dispone l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria, affidandone la realizzazione al promotore pubblico Tunnel Euroalpin Lyon Turin;

il Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016 quantifica il costo certificato e attualizzato pari a 8.300 milioni di euro, e ne definisce la relativa ripartizione fra le Parti;

il Regolamento dei contratti 7 giugno 2016 stabilisce le regole applicabili al fine di prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti, sia quelli conclusi dal promotore pubblico sia quelli intercorrenti fra i titolari dei contratti e i loro subappaltatori e subaffidatari;

il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle modalità realizzative dell'opera e all'entrata in vigore del testo;

con riferimento all'Accordo, è necessario evidenziare inoltre che:

all'articolo 5 viene prevista la possibilità di apportare modifiche all'Accordo del 30 gennaio 2012, ratificato con Legge 23 aprile 2014, n. 71, nella parte che disciplina la Commissione dei contratti, composta di 12 membri nominati per metà da ciascuna Parte, con scambi di lettere tra le medesime Parti, in tal modo permettendo che gli eventuali emendamenti proposti sfuggano alla valutazione e alla successiva ratifica parlamentare. Le parti modificabili attraverso scambi di lettere intervengono, tra l'altro, su ambiti rilevanti quali i criteri preposti alla selezione delle candidature e delle offerte, la validità dell'eliminazione delle candidature e delle offerte, nonché i mezzi materiali e finanziari a disposizione della Commissione dei contratti necessari a permetterne il corretto funzionamento;

all'articolo 6, del tutto inopportuno, si ribadisce il trasferimento al Promotore pubblico del ruolo di gestore di infrastruttura della linea storica Bardonecchia-Modane, nel tratto relativo alle interconnessioni di Avigliana e Bussoleno con la nuova linea;

con riferimento al Protocollo, appare opportuno rilevare in particolare che:

all'articolo 2, comma 2.2, si prevede un'attualizzazione delle spese di realizzazione a fine lavori. Tale attualizzazione ha lo scopo di effettuare l'adeguamento finale degli scostamenti rilevati, da verificare annualmente mediante un « indice di riferimento », definito nel Protocollo stesso (Allegato, punto 3), che consiste in un indicatore di variazione dei prezzi riferiti alle differenti componenti di costo dell'opera;

tale indice, denominato « INLTL », deve essere determinato analiticamente secondo le modalità di calcolo stabilite nel Protocollo stesso (Allegato, punto 3.1);

per quanto concerne le modalità di aggiornamento dei costi dal lato fran-

cese, il Protocollo precisa dettagliatamente per ciascuna categoria di spesa il relativo indice di riferimento assunto, precisandone la tipologia e la fonte (Allegato, punto 3.1 e punto 3.3.1);

per i costi del lato italiano, invece, il Protocollo non contiene alcun riferimento certo, limitandosi a generiche e ambigue indicazioni quali: « Per la Parte italiana, vengono utilizzati indici analoghi che comprendono le stesse componenti sulla base di indici italiani » (Allegato, punto 3.1), e ancora: « Per l'Istat, gli indicatori rilevati corrispondono il più possibile agli indicatori INSEE e in caso di indisponibilità, agli indicatori equivalenti con un livello di precisione appena inferiore » (Allegato, punto 3.3.2);

ne consegue che, nell'attuale formulazione del Protocollo, i criteri di attualizzazione dei costi dei lavori sul lato italiano risultano sostanzialmente indefiniti, determinando notevole pregiudizio alla corretta applicazione della ripartizione dei costi a fine lavori tra Italia e Francia e creando le basi di elevati rischi di futuri contenziosi economici e giuridici tra i due Paesi;

all'articolo 2 si specifica che il costo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria è di 8.300 milioni di euro, certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 ed espresso alla data di valuta di gennaio 2012. Il predetto articolo 18, però, prevede che « il costo stimato del progetto definitivo » venga « certificato da un terzo esterno ». Nel Protocollo non vi è invece alcun riferimento alla certificazione dei costi ad opera di un « terzo esterno »;

in ogni caso, la certificazione prodotta, la Tractebel Engineering TUC-RAIL del 3 maggio 2016, è tutt'altro che definitiva e assodata, tenuto conto che nel documento di certificazione, si dichiara testualmente: « D'altronde, se la soluzione alternativa sarà prescelta, gli studi futuri consentiranno di chiarire il progetto delle nuove opere e delle opere modificate e di perfezionare la stima attuale del costo e delle tempistiche di costruzione », gene-

rando così ulteriore indeterminazione sui costi dell'opera, la sua ripartizione tra Italia, Francia ed UE, e, in ultima analisi, sul bilancio dello Stato per i prossimi anni. A conferma della approssimativa stima dei costi dell'opera, appare opportuno segnalare anche quanto affermato nella Nota tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la Commissione 5<sup>a</sup> Bilancio del Senato, in risposta alla Osservazione n. 2 del Relatore del provvedimento, in cui si chiarisce che: «eventuali incrementi del costo certificato previsti dall'articolo 2 del Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015, saranno oggetto di appositi provvedimenti normativi»;

sempre all'articolo 2 viene stabilito che «al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati, sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5 per cento», per cui se ne dovrebbe dedurre che il costo di 8,3 miliardi di euro, una volta attualizzato, inevitabilmente supererà almeno i 9 miliardi di euro;

all'articolo 3, in applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio, viene previsto che le Parti si impegnano a «prevenire ogni rischio o tentativo d'infiltrazione mafiosa nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera», conferendo alla Commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione di un regolamento dei contratti in materia;

con modalità del tutto singolari quanto improprie, dunque, sia l'Accordo sia il Protocollo producono effetti giuridici internazionali – ossia l'elaborazione di un Regolamento dei contratti – prima ancora che i predetti Atti siano ratificati e vigenti nell'ordinamento italiano, con ciò facendo sì che il Parlamento esamini un atto, il Regolamento, prima ancora che le fonti del medesimo atto vengano ratificate;

con riferimento al Regolamento:

va osservato che esso ha ad oggetto la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa e di superare il problema della impossibilità di effettuare i controlli antimafia riferiti agli appalti, rilevata da più parti, ed in particolare dal Presidente dell'Anac, Raffaele Cantone;

sono stati sollevati dubbi in ordine all'idoneità della procedura scelta dalle parti a rendere effettivamente operative, mediante lo strumento del Regolamento in luogo al ricorso ad una modifica dei Trattati, le norme italiane antimafia relative sia ai contratti pubblici conclusi dal Promotore pubblico sia ai subappalti e ai subaffidamenti. Peraltro, nell'Accordo del 2015 si ribadisce il ruolo centrale del medesimo Promotore pubblico, il quale, resta tenuto, secondo quanto già previsto nell'Accordo del 2012, all'osservanza della normativa francese, con possibile conseguente violazione del combinato disposto dagli articolo 3 (principio eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione italiana, come già ampiamente rilevato nei lavori parlamentari riferiti al già citato Accordo del 2012;

rilevato che:

il 10 giugno 2016, il primo presidente della Corte dei Conti francese ha indirizzato una comunicazione al Primo Ministro, Manuel Valls, in merito alla gestione dell'*Agence de financement des infrastructures de transport de France* (AFITF), per l'esercizio 2009-2015. Nel rapporto, il presidente, Didier Migaud, si è mostrato severo nei confronti della gestione, della *governance* e sulla situazione contabile dell'agenzia, incaricata di allocare i finanziamenti pubblici necessari per la realizzazione delle grandi infrastrutture nazionali, inclusa la quota francese della Torino-Lione;

in particolare, la Corte ha evidenziato che la gestione dell'AFITF sarà ancora meno sostenibile sotto il profilo finanziario in caso di realizzazione di nuovi



grandi progetti quali la linea Torino-Lione, tenuto conto che il finanziamento del progetto, al di là dell'ipotesi di cofinanziamento europeo, è, in termini di budget, ampiamente fuori dalla portata dell'Agenzia, sia con riferimento al 2019 che più in là nel tempo;

L'intervento della magistratura contabile transalpina si inserisce peraltro in un percorso di progressivo e radicale ripensamento delle politiche del trasporto ferroviario in Francia che ha raggiunto il proprio culmine in tempi recenti: il 22 aprile 2013 il Governo francese ha infatti pubblicato le raccomandazioni della missione Bianco, incaricata dall'Esecutivo di stilare linee guida per il futuro dei trasporti su ferro, dalle quali si evince il disinvestimento da nuove linee ad alta velocità;

valutato che:

nell'ipotesi più generosa, si può affermare che le condizioni che avevano determinato l'Italia e la Francia ad accordarsi nel 2001 per la realizzazione dell'opera sono venute interamente meno, e ciò già da numerosi anni;

la mancanza di prognosi di saturazione della linea esistente comporta la scomparsa della condizione giuridica essenziale per la sopravvivenza dell'Accordo del 2001, come si evince dalle intenzioni dei legislatori dell'epoca, espresse tanto nell'accordo medesimo che nei lavori parlamentari;

non vi è alcuna ragione per proseguire con il progetto, oramai obsoleto, ma vi è anzi l'urgenza immediata di estinguere l'accordo per salvaguardare le assai scarse finanze pubbliche italiane, le finanze francesi e quelle comunitarie, in

presenza di spese che inspiegabilmente continuano a generarsi sia in territorio italiano che in territorio transalpino in relazione a determinati lavori;

sotto il profilo più generale occorre, senz'altro, rivalutare il piano delle opere pubbliche, espungendo quelle più costose e più dannose per il territorio e per l'ambiente, come la tratta ad alta velocità ferroviaria Torino-Lione. Tale piano delle opere pubbliche dovrà superare l'attuale impostazione priva di una visione strategica ed affermare una nuova visione che tenga conto delle vere priorità del Paese in tema di infrastrutture di pubblica utilità: messa in sicurezza del territorio; valorizzazione e riqualificazione dei centri urbani; avvio di infrastrutture e programmi per lo sviluppo e la diffusione della mobilità sostenibile; potenziamento delle reti di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, sistemazione ed efficientamento delle reti idriche;

occorre dunque intraprendere, senza indugio alcuno, ogni iniziativa diplomatica al fine di procedere all'estinzione degli accordi concernenti la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e, contestualmente, procedere alla riassegnazione dei fondi già stanziati per il finanziamento della linea all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati ad un piano straordinario e di immediata attuazione per il miglioramento dell'intera rete ferroviaria italiana e del materiale rotabile esistente,

esprime

#### PARERE CONTRARIO.

Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	18
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	22

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i> ) .....	19
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.**

**Atto n. 354.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che il relatore, Onorevole Guerini, ha presentato una proposta di parere

favorevole con osservazioni (*vedi allegato*) che sarà posta in votazione martedì prossimo, una volta acquisiti i rilievi della Commissione Bilancio. Ricorda che il termine per l'espressione del parere scade sabato 7 gennaio prossimo.

Giuseppe GUERINI (PD), nell'illustrare la sua proposta di parere, evidenzia, in particolare, l'opportunità di prevedere specificamente, all'articolo 7, le modalità di nomina del presidente del consiglio direttivo, nell'ipotesi in cui tale organo sia costituito da un numero pari di componenti. Rileva altresì l'opportunità, all'articolo 9, segnatamente ai commi 3, 6 e 7, di introdurre modifiche dirette a chiarire l'estensione della relativa disciplina anche ai conciliatori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 14 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

**La seduta inizia alle 9.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.**

**C. 4151 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione. – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, che momentaneamente non può partecipare alla seduta, di fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 16 novembre 2016, autorizza la ratifica ed esecuzione di un complesso di atti costituito dall'Accordo italo-francese del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; dal Protocollo addizionale, previsto dall'articolo 3 dell'Accordo del 2015, concernente le modalità applicative delle decisioni assunte nel 2012 in merito alla ripartizione dei costi dell'opera fra Italia e Francia, di cui all'articolo 18 del precedente Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012, al fine di tenere conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori produttivi; dall'annesso Regolamento dei contratti, validato il 7 giugno 2016 dalla Commissione intergovernativa italo-francese.

In proposito, rammenta che la relazione introduttiva che accompagna il di-

segno di legge A.S. 2551 ribadisce l'importanza della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e in particolare della sezione transfrontaliera, in quanto l'opera comporterà la trasformazione dell'esistente linea di montagna Torino-Bardonecchia-Modane-Lione in una linea sostanzialmente pianeggiante, con la galleria a base doppia canna di 57 chilometri, migliorando in modo notevole l'efficienza energetica, soprattutto per i pesanti treni merci che potranno usufruire di una linea ferroviaria con minimi dislivelli.

Ciò premesso, nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'Accordo del 24 febbraio 2015 si compone di un lungo Preambolo e di sette articoli.

In particolare, l'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti ad avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, come definita in precedenza dall'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012. Le Parti concordano altresì di affidare la realizzazione dei lavori al Promotore pubblico di cui agli articoli 2 e 6 del predetto Accordo, istituito il 23 febbraio 2015 con la denominazione Tunnel Euralpin Lyon Turin SaS. Le Parti fanno esplicito riferimento a nuovi elementi derivanti dal Regolamento UE 1315 del 2013, recante nuovi orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come anche a progetti similari realizzati attraverso le Alpi svizzere ed austriache. Con l'articolo 2 le Parti ribadiscono l'impegno alla lotta contro ogni infiltrazione di tipo mafioso negli appalti pubblici e nella loro esecuzione, *in primis* dotando il Promotore pubblico di un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso al riguardo.

Quanto al Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016, rammenta che lo stesso comprende un Preambolo, quattro articoli e un Allegato.

Segnala che l'oggetto del Protocollo addizionale (articolo 1) è ricondotto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, che ha appunto previsto la stipula di un Protocollo addizionale per l'avvio dei la-

avori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Con l'articolo 3 di tale Protocollo le Parti ribadiscono l'impegno a una più stretta cooperazione per un forte contrasto alla criminalità organizzata e ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella stipula e nell'esecuzione dei contratti: a tale scopo conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di redigere un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso, che dovrà ispirarsi alle migliori normative sulla materia vigenti in Italia e in Francia, con particolare riguardo all'ordinamento giuridico italiano e in quanto compatibili con il diritto comunitario, e che siano volte ad escludere dagli appalti le imprese che potrebbero essere interessate da pratiche mafiose. Il Regolamento dovrà inoltre prevedere un'agevole applicazione delle norme che saranno definite, favorendo tutti i meccanismi binazionali necessari.

Relativamente al Regolamento dei contratti, segnala che lo stesso si compone di 15 articoli, il primo dei quali ne definisce l'oggetto, ovvero la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti conclusi dal Promotore pubblico e nei contratti di subappalto, comunque autorizzati e approvati dal Promotore pubblico. Le disposizioni del Regolamento dei contratti completano quelle già applicabili ai contratti aggiudicati dal Promotore pubblico. L'articolo 2 e l'articolo 3 contengono rispettivamente una serie di definizioni e di riferimenti normativi per il Regolamento dei contratti, mentre l'articolo 4 è dedicato alle situazioni ostative — riportate nell'allegato 1- che sono causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione e dall'esecuzione dei contratti. Possono inoltre costituire alla stessa stregua causa di esclusione le situazioni gravemente indizianti sul controllo o il condizionamento dell'operatore economico da parte di organizzazioni criminali di tipo mafioso. Sono elencati minutamente i soggetti cui possono riferirsi le verifiche delle situazioni ostative antimafia nell'ambito del diritto italiano e, nell'allegato 2, sono

altresì individuati i soggetti di diritto civile e commerciale francese corrispondenti. L'articolo 5 prevede, per l'accertamento delle situazioni ostative di cui al precedente articolo 4, l'istituzione di una Struttura binazionale paritetica, costituita dal Prefetto di Torino e dal Prefetto designato dal Governo francese, eventualmente rappresentati da propri delegati, assistiti da funzionari amministrativi e da funzionari e ufficiali delle forze dell'ordine. La Struttura binazionale agisce in base alla regola della codecisione, sulla base di intese tra i due Prefetti. Una volta accertata l'insussistenza di situazioni ostative l'operatore economico interessato può essere iscritto in una Lista bianca tenuta e aggiornata a cura del Promotore pubblico, che in parallelo costituisce l'Anagrafe degli esecutori (articolo 6). Tale iscrizione consente di concludere, approvare e autorizzare i contratti, i subappalti e i subcontratti inerenti alla realizzazione della sezione transfrontaliera, nei quali figura l'operatore interessato. È anche previsto che l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori sostituisca per tutto il tempo di validità della stessa le verifiche antimafia per gli eventuali contratti successivi. Il successivo articolo 7 consente ad operatori economici di determinati settori potenzialmente interessati dai lavori per la sezione transfrontaliera di richiedere al Promotore pubblico l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, anche a prescindere dalla partecipazione a procedure selettive per i contratti. Lo svolgimento delle verifiche antimafia (articolo 8) trae impulso dal Promotore pubblico, che le richiede alla Struttura binazionale: le verifiche sono di competenza del Prefetto avente la medesima nazionalità dell'operatore economico da vagliare, salvo che si tratti di operatore economico di un paese terzo, per il quale la competenza è dettata dall'allocazione territoriale prevalente dei lavori interessati (articolo 10). Le verifiche s'ispirano al modello delle informazioni antimafia previsto dal nostro Codice di settore. Le informazioni acquisite nel corso delle verifiche sono comunque scambiate tra i due Paesi all'interno della

Struttura binazionale. In base all'articolo 9, gli effetti delle verifiche antimafia, se di esito sfavorevole, comportano la cancellazione dell'operatore economico già impegnato nell'esecuzione di un contratto dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori e la recessione dal contratto di subappalto o dal subcontratto. A norma dell'articolo 11 gli operatori economici iscritti nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori hanno l'obbligo di comunicare al Promotore pubblico qualsiasi modificazione rilevante per i soggetti destinatari di verifiche antimafia: in difetto, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 20.000 a 60.000 euro, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. L'articolo 12 è dedicato al monitoraggio finanziario dei pagamenti relativi ad appalti e subappalti collegati all'esecuzione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione: è previsto l'obbligo di utilizzazione di conti correnti bancari e postali dedicati e di speciali bonifici, il cui mancato utilizzo costituisce di per sé causa di risoluzione contrattuale. Il Promotore pubblico inoltre cura l'inserimento nei contratti di una clausola specifica con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciamento finanziario, a pena di nullità assoluta del contratto. Oltre alla risoluzione del contratto, la violazione delle disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento dei contratti comporta anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 13 tratta delle penalità di competenza del Promotore pubblico, mentre le pene pecuniarie precedentemente richiamate sono invece di competenza dei Prefetti che costituiscono la Struttura binazionale, i cui introiti sono destinati al rafforzamento della sicurezza antimafia nella realizzazione dei lavori, con particolare riferimento alla vigilanza delle aree di cantiere. Infine gli articoli 14 e 15 del Regolamento dei contratti prevedono per i contratti, subappalti e subcontratti stipulati, autorizzati o approvati prima della data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, un rapido adeguamento alle previsioni di esso, da operare mediante atto aggiuntivo. Le disposizioni del Regola-

mento dei contratti potranno essere modificate di comune accordo tra Italia e Francia tramite deliberazione della Commissione intergovernativa.

Relativamente al disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: come di consueto, i primi due articoli concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 tra Italia e Francia, per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; del Protocollo addizionale a detto Accordo, fatto a Venezia l'8 marzo 2016 e dell'annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. L'articolo 3, modificato durante l'esame al Senato, reca la copertura finanziaria. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore dell'autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Da quindi la parola al relatore, che nel frattempo è arrivato in Commissione.

David ERMINI (PD), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che il Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, annesso all'Accordo in titolo, sia uno strumento del tutto inidoneo sia a contrastare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella stipula e nell'esecuzione dei contratti, sia, correlativamente, a rendere operativa la disciplina in tema di verifiche antimafia. Nel ritenere, pertanto, di fatto inapplicabile tale Regolamento, preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.20.**

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

lo schema di regolamento in esame costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera *n*), della legge n. 247 del 2012 recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense »;

la citata lettera *n*), in particolare, ha previsto che ogni consiglio dell'ordine degli avvocati può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, *ex* articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

il provvedimento in discussione, che si compone di 16 articoli suddivisi in due Titoli, detta quindi le disposizioni regolamentari sulle modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie presso i consigli degli ordini circondariali degli avvocati;

osservato che:

L'articolo 7 determina i compiti e le funzioni del presidente del consiglio direttivo delle camere arbitrali. Il presidente, nominato a maggioranza dei componenti,

convoca, presiede e coordina le sedute del predetto organo, determinandone l'ordine del giorno;

dal momento che i consigli potrebbero essere costituiti, almeno teoricamente, da un numero pari di componenti, sarebbe opportuno prevedere, anche in tale ipotesi, le modalità di nomina del presidente;

evidenziato che:

L'articolo 9 concerne essenzialmente le modalità di assegnazione degli affari ad arbitri e conciliatori da parte del consiglio direttivo, stabilendo, innanzi tutto, in via generale, che gli affari siano attribuiti con un criterio di rotazione automatica mediante sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione (comma 1) e che tale rotazione sia, invece, esclusa in caso di scelta concorde dell'arbitro ad opera delle parti (comma 3). Il predetto articolo stabilisce altresì che la rotazione automatica soccorra anche in caso di sostituzione dell'arbitro (comma 6) e che i compensi degli arbitri siano liquidati dal Consiglio direttivo, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10 marzo 2014;

diversamente dall'articolo 8, l'articolo 9, fatta eccezione che per il comma 1, si riferisce letteralmente solo agli arbitri, non anche agli iscritti all'elenco degli arbitri e dei conciliatori. Appare, pertanto, opportuno introdurre modifiche volte a chiarire l'estensione di tali disposizioni, nello specifico quelle di cui ai commi 3, 6 e 7, anche ai conciliatori;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 7, si valuti l'opportunità di prevedere specificamente le modalità di nomina del presidente del consiglio diret-

tivo, nell'ipotesi in cui tale organo sia costituito da un numero pari di componenti;

*b)* all'articolo 9, segnatamente ai commi 3, 6 e 7, si valuti l'opportunità di introdurre modifiche dirette a chiarire l'estensione della relativa disciplina anche ai conciliatori.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	24

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Graziano Delrio.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Paolo ALLI (AP-NCD-CpI), cui esprime gratitudine per il lavoro svolto, ed è entrato a far parte della stessa l'onorevole Gioacchino ALFANO (AP-NCD-CpI), al quale dà il benvenuto.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato.

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Ambiente, Trasporti, Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Maria Edera SPADONI (M5S) dichiara il voto di contrarietà profondamente convinto del Movimento 5 Stelle al disegno di



legge di ratifica, preannunciando la presentazione di una relazione di minoranza per la discussione in Assemblea. Ritiene incontestabile come il suo gruppo abbia partecipato con spirito costruttivo ai lavori della Commissione, al tempo stesso ribadendo che l'Accordo in esame è inutile, dispendioso e non ha tenuto conto del punto di vista dei movimenti attivi sul territorio.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dà atto alla collega Spadoni che la battaglia politica su tema così delicato si è svolta con modalità corrette e civili sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, rivendicando la scelta, in difformità rispetto all'altro ramo del Parlamento, di avere tenuto un ciclo di audizioni utile ad evidenziare le diverse visioni su tale materia.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, segnalando che la sua forza politica, quasi sempre in netto dissenso con le scelte operate dal Governo, in questo caso apprezza la capacità dell'Esecutivo di avere tenuto ferma la barra del timone per garantire la realizzazione di un'infrastruttura strategica, anche con il coinvolgimento delle popolazioni interessate. Auspica che opere di tale portata possano essere presto realizzate anche in altre aree del Paese, a partire dalla Campania e dalla Basilicata in quanto regioni che soffrono di un notevole deficit infrastrutturale. Osservando che è stato svolto un lavoro tecnico approfondito che ha permesso di apportare al progetto iniziale le opportune variazioni, ringrazia il Ministro Delrio e ribadisce l'assenso del gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento in esame.

Ivan DELLA VALLE (M5S), rifacendosi all'intervento del collega Cirielli, reitera il suo profondo dispiacere per il fatto che il Governo e la maggioranza non tengano in considerazione la mozione approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale di Torino che ha sancito la contrarietà all'opera, l'uscita dall'Osservatorio, la rinuncia

alle opere compensative e il rifiuto di approvare le varianti urbanistiche richieste. Ricorda che comuni fondamentali come quelli di Susa, Avigliana e Bussoleno hanno già ritirato la loro adesione all'Osservatorio. Sottolinea che la nuova tratta non rispetta il punto di vista delle popolazioni interessate, i cui diritti sono stati calpestati, come dimostrato dalla massiccia militarizzazione del territorio per difendere i cantieri. Invita a non impiegare più la denominazione « Torino-Lione », segnalando che alla luce delle posizioni assunte dal Comune di Torino la linea ferroviaria non passerà per quella città. Ricordando che la riforma costituzionale bocciata dal recente referendum affidava solo allo Stato le decisioni relative alle cosiddette opere strategiche, segnala che la pesante risposta ricevuta dagli elettori è stata determinata anche dal rigetto di questa impostazione errata, che non permetteva di ascoltare le esigenze delle popolazioni coinvolte e rileva che con le prossime elezioni politiche l'opera potrà essere bloccata definitivamente, essendo altre le priorità del Paese, a partire dalla ricostruzione post-terremoto e dagli interventi relativi al dissesto idro-geologico. Ricollegandosi anche alle considerazioni svolte dal deputato Cirielli sulle carenze infrastrutturali in molte aree del Paese, ricorda che l'attuale tratta è ampiamente sottoutilizzata e che si è ben lontani dalla saturazione che dovrebbe essere la premessa per la realizzazione della nuova infrastruttura, essendo oltretutto ormai superata la visione di un corridoio europeo Lisbona-Kiev.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, rileva che, anche grazie alle audizioni effettuate il 13 dicembre, la Commissione ha raccolto un vasto materiale di conoscenza e di informazioni, sufficiente a rendere più solido e consapevole il percorso che porta alla ratifica dell'Accordo fra Italia e Francia per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione fatto nel 2015, e dei connessi Protocollo addizionale e Allegato contenente il Regolamento dei con-

tratti. Ringrazia la Presidenza della Commissione per la decisione sullo svolgimento di alcune audizioni, non previste durante l'esame di questo importante provvedimento al Senato, considerato che, a suo avviso, la discussione pubblica è tanto più efficace, democratica e partecipata quanto più è informata e capace di confrontare punti di vista differenti. Questo è stato fatto con le audizioni, le quali hanno fatto emergere opinioni divergenti, cosa, peraltro, ben nota alla luce del dibattito che da anni circonda il progetto della Torino-Lione. Tuttavia, la sede, parlamentare alta e libera, e al tempo stesso seria e rigorosa, in cui tali opinioni sono state manifestate ha permesso che tutti gli auditi affrontassero il tema in modo specifico, andando nel merito delle questioni, senza fughe di tipo ideologico.

Ritiene probabile che sul piano strettamente politico le opinioni ormai consolidate dei diversi gruppi parlamentari sul progetto infrastrutturale transnazionale e sul relativo Accordo fra Italia e Francia non si modificheranno. Auspica però che la discussione, anche serrata, possa svolgersi, all'interno dell'Aula di Montecitorio e all'esterno di essa, tenendo conto fino in fondo e con onestà intellettuale e politica dei materiali raccolti e offerti, anche al di fuori del Parlamento, alla valutazione e discussione pubblica. Non si tratta di un auspicio formale, essendo tutti e tutte, chi *pro tempore* in maggioranza e chi *pro tempore* all'opposizione, dirigenti politici del Paese che devono assumersi le relative responsabilità e che sono a conoscenza dei gravi problemi di ordine pubblico che nel corso degli anni sono stati generati dall'uso strumentale dell'opposizione a questo progetto da parte di gruppi estremistici di oscura matrice con oltre 200 assalti al cantiere fra 2011 e 2016, circa 500 feriti tra le forze dell'ordine, sabotaggi alle imprese impegnate nel cantiere, atti di violenza nei confronti dei lavoratori e dei loro luoghi di ritrovo, atti di sabotaggio nei confronti di treni sulla linea storica, 38 condanne penali in secondo grado per circa 120 anni di carcere.

Crede che sia doveroso condannare, in modo unanime, ogni atto che usi la violenza e l'intimidazione di stampo criminale contro i cantieri della Torino-Lione, nonché, in modo altrettanto unanime, ringraziare le forze dell'ordine e la magistratura per l'impegno eccezionale e difficile che hanno messo in campo in questi anni per tutelare la legalità e difendere i diritti di cittadini e lavoratori. La qualità della discussione in Parlamento, la responsabilità nella comunicazione esterna non sono fattori ininfluenti e spera che ne siano tutte e tutti consapevoli.

Dai materiali raccolti trae una sostanziale conferma dell'impianto generale della relazione proposta il 25 novembre, ma anche molti elementi che richiedono integrazioni, nonché ulteriori riflessioni e sottolineature che passa ad illustrare.

È a disposizione la comunicazione ufficiale della Commissione europea che, nel confermare il cofinanziamento al 40 per cento per l'opera oggetto dell'accordo (il tunnel transfrontaliero), ricorda che la legge di ratifica va approvata entro il primo gennaio 2017. È così anche per la Francia e, infatti, il Parlamento francese ha calendarizzato la ratifica per il 22 dicembre prossimo.

Inoltre, ribadisce che la nuova linea ferroviaria Torino-Lione non è ad alta velocità. Infatti, dovendo andare in galleria, ovviamente sotto il Moncenisio ma anche per altri tratti di adduzione sia in Italia che in Francia, le normative esistenti prescrivono velocità molto più basse sia per i convogli merci sia per quelli passeggeri di quelle consentite sull'alta velocità. Non è quindi corretto usare con riferimento al progetto oggetto dell'Accordo il termine « TAV » ovvero « TGV ». Non si tratta di una questione di mero formalismo definitorio ma, poiché *nomina sunt consequentia rerum*, si deve evitare – ferme le diverse opinioni sull'opera – che siano invece le cose a diventare conseguenza di un nome sbagliato.

Il traffico che attraversa l'arco alpino occidentale è, anche dopo la crisi, stabile fra i 4 e i 5 milioni di tonnellate al mese, ma la sua composizione modale è assolu-

tamente distorta: 91 per cento su strada, solo 9 per cento su ferrovia. Sulla direttrice Italia-Svizzera le politiche ambientaliste del governo svizzero, aventi l'obiettivo di ridurre inquinamento e congestione generati dal trasporto su gomma, hanno prodotto una modificazione strutturale della composizione modale, con il trasporto ferroviario arrivato quasi al 70 per cento grazie all'apertura di nuovi tunnel moderni (Lötschberg nel 2007, Zimmerberg nel 2010) e destinato ad aumentare ulteriormente con l'imminente apertura del Gottardo. In Austria, dove la gomma pesa ancora per quasi il 68 per cento, si lavora al nuovo tunnel del Brennero, anch'esso prioritario nell'ambito della strategia europea delle reti di trasporto.

Segnala che l'aberrante distorsione modale sulla direttrice Italia-Francia comporta il transito annuale di 2,7 milioni di TIR, di cui 1,3 attraverso Ventimiglia e il resto equamente diviso fra autostrada del Fréjus e autostrada del Monte Bianco. I costi ambientali di questa situazione sono molto ingenti, a svantaggio non solo dei territori di frontiera alpina del Piemonte, ma anche, forse soprattutto, di quelli del Ponente ligure, sull'intera direttrice Genova-Ventimiglia. Il problema non può essere risolto con interventi di ammodernamento del traforo ferroviario del Fréjus, il più antico traforo alpino, per motivi tecnici ben spiegati nel corso delle audizioni, ai cui materiali rimanda.

Sottolinea inoltre che l'attuale progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ivi compreso il tunnel transfrontaliero i cui lavori di costruzione potranno entrare in fase operativa in seguito alla ratifica dell'Accordo del 2015, è molto diverso da quello iniziale. È da riconoscere che le critiche pressoché generali e l'opposizione alla prima versione del progetto hanno prodotto il risultato di un cambiamento radicale: nel progetto iniziale si prevedeva la realizzazione interamente in nuova sede di 82 chilometri di linea, con un costo complessivo di quasi 9 miliardi per la sola parte italiana. Il nuovo progetto limita a soli 14 chilometri la costruzione di linea in nuova sede e massimizza il riutilizzo e

l'ammodernamento della linea storica esistente, oltre che di altre infrastrutture, venendo così in sostanza incontro alle critiche rivolte all'originaria proposta. Il consumo di suolo si riduce notevolmente. Il costo per l'Italia si abbassa a circa 2,6 miliardi per la sezione transfrontaliera e 1,9 miliardi per le linee di adduzione. Ritiene utile rammentare che il costo è superiore per la Francia, poiché la distanza fra Lione e il tunnel transfrontaliero è di 150 chilometri, contro i 60 di Torino. Il costo dell'adeguamento delle tratte di adduzione francesi è stimato fra 5 e 7 miliardi.

La riprogettazione è frutto di un cambiamento di rotta e di un rilevante impegno del Governo italiano che, anche scontando significativi ritardi e la necessità di riprogrammare insieme a Francia e Unione europea il calendario delle realizzazioni, ha accettato a partire dal 2006-2007 un confronto aperto, in sede progettuale e in sede partecipativa, per superare tanti elementi critici ampiamente condivisi. Una prima modifica fondamentale è stata il trasferimento dell'imbocco della galleria geognostica italiana da Venaus a Chiomonte. Un ruolo importante per questo lavoro di ridefinizione del progetto è stato svolto dal Tavolo istituzionale di Palazzo Chigi e dall'Osservatorio tecnico. Quest'ultimo ha cominciato i suoi lavori il 12 dicembre 2006 e ha tenuto, ad oggi, 218 sessioni di lavoro, 300 audizioni, di cui circa 70 internazionali; ha costituito 12 gruppi di lavoro su temi specifici per ulteriori 50 sessioni di lavoro.

Con questa nuova configurazione l'analisi costi-benefici dell'opera è diventata positiva, a differenza di quelle effettuate sul vecchio progetto da alcuni analisti indipendenti che, grazie alle loro analisi, convinsero il Governo (nel 2006-2007) a riconsiderare in modo critico l'intervento. Il nuovo progetto, quello che partirà dopo la ratifica dell'Accordo, porterà secondo le analisi fornite dal CERTeT – Università Bocconi benefici economici superiori ai costi a condizione che lo spostamento modale arrivi al 50 per cento, e cioè se si riesce a eliminare dalle strade circa 1,3

milioni di TIR l'anno. I principali beneficiari del progetto sono le collettività locali per i minori danni ambientali derivanti da inquinamento e congestione, i soggetti che pagano il trasporto delle merci (quindi le industrie, in particolare italiane e francesi) e i gestori ferroviari, mentre altri soggetti subiscono perdite, in particolare i gestori autostradali.

La realizzazione dell'opera è affidata ad una società di diritto pubblico francese, di cui sono azionisti paritari i due Stati. Un elemento molto qualificante dell'Accordo è che agli appalti di questa società viene applicata, anche sul lato francese, la normativa italiana delle informazioni antimafia, le regole cioè volte a evitare infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. La procedura è quella della costituzione di *white list* previo il controllo da parte delle autorità prefettizie, riunite in questo caso in una struttura binazionale paritetica. Questa importante normativa è contenuta nel Regolamento dei contratti allegato al Protocollo addizionale.

Segnala che alcuni eccepiscono sulla scelta societaria nell'ambito del diritto pubblico francese. La questione è molto interessante poiché fa emergere il fatto che il diritto pubblico francese è più flessibile e aperto di quello italiano sulla configurazione delle società di proprietà pubblica che svolgono a loro volta attività pubbliche nella gestione industriale di servizi, come ad esempio l'acqua, le case popolari, ovvero, come nel caso in discussione, nella costruzione e gestione di un'infrastruttura. In Italia, anche dopo il referendum del 2011 che ha ricondotto il paese nell'alveo delle regole comunitarie, si resta fermi all'antica azienda speciale oppure alla società per azioni *in house*. In Francia invece esistono sul piano giuridico forme societarie di emanazione pubblica che non sono società per azioni ma che superano i vincoli delle nostre aziende speciali. Ritiene che in questo campo la legislazione francese (e anche quella tedesca) sia più avanzata di quella italiana e che il promotore pubblico TELT sia più

garantito nell'esercizio della sua missione, che ha natura gestionale-industriale ma che deve rigorosamente attenersi a una logica pubblicistica, e cioè senza profitti e senza contendibilità sul mercato dei capitali, di quanto potrebbe essere se il suo « vestito » societario venisse scelto nell'ambito del diritto italiano.

Ricorda che un'altra critica « in punta di diritto » è stata avanzata sul fatto che un precedente accordo italo-francese (del 2001) collegava la costruzione della nuova infrastruttura alla saturazione di quella esistente. Sul piano giuridico va ricordato che il successivo Accordo del 2012, ratificato con legge n. 71 del 23 aprile 2014, ha sostituito quello del 2001. Sul piano sostanziale ritiene più rilevante proporre una riflessione sul termine « saturazione » per un'infrastruttura obsoleta e fuori mercato, per la quale è impossibile intercettare la domanda. L'autostrada A10 è molto vicina alla saturazione in termini di carico, ma purtroppo lo storico collegamento ferroviario del Fréjus non è un'alternativa. Dal punto di vista logico e analitico la saturazione non è indipendente dalla tecnologia: un prodotto obsoleto è semplicemente non più utilizzato perché la sua capacità di offerta si riduce, al confronto con i nuovi prodotti, verso lo zero. Se la domanda, che mettiamo a numeratore, tende a zero, e l'offerta, che mettiamo a denominatore, tende anch'essa a zero, diventa impossibile, e inutile, calcolare la saturazione. Alla luce dei dati tecnici acquisiti agli atti, sembra sia proprio questa la situazione della storica infrastruttura ottocentesca del Fréjus.

Sulla questione delle normative antimafia, ritiene che l'audizione del Coordinatore del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere presso il Ministero degli Interni, Comitato di cui fanno parte tra gli altri l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Direzione Nazionale Antimafia, la Direzione Centrale della Polizia Criminale e la Direzione Investigativa Antimafia, che eserciterà le sue funzioni anche, ovviamente, sulla Torino-Lione, ha chiarito bene le norme e le procedure esistenti, introdotte anche da

legislazione recente; ha messo in luce la loro incisività, anche al confronto con gli altri Paesi europei, compresa la Francia; ha sottolineato che l'adozione di questo apparato di norme e procedure in uno Stato diverso dall'Italia costituisce un successo per il nostro Paese; ha esposto l'unico punto, inevitabile, di difficoltà, collegato al segreto istruttorio sulle indagini penali in corso, che può generare il ritardo nell'adozione dei provvedimenti interdittivi fino a quando l'istruttoria non viene chiusa.

Ricorda che la Commissione ha registrato due altre critiche «in punta di diritto» in merito alla gerarchia delle fonti fra Accordo, Protocollo addizionale e Regolamento dei contratti e all'effettiva applicabilità delle normative antimafia in Francia, anche in relazione alla questione precedente di gerarchia delle fonti. Riguardo al primo aspetto ritiene opportuno ricordare che sia l'Accordo sia il Protocollo fanno esplicito riferimento ad un Regolamento dei contratti che il promotore pubblico dovrà adottare per contrastare le infiltrazioni mafiose. Pertanto il Regolamento, allegato all'Accordo e al Protocollo, è pienamente integrato con essi e anzi li completa e li rende, in termini tecnici, auto-applicativi, evitando con ciò che gli Stati nazionali – in questo caso la Francia – debbano ricorrere, insieme alla ratifica, alla determinazione di ulteriori norme di legge di dettaglio. Riguardo alla seconda critica è stato chiarito durante le audizioni che la ratifica dell'Accordo da parte del Parlamento equivale a norma di legge interna, e cioè che lo Stato francese con la ratifica «apre» il proprio ordinamento interno a norme che i giudici nazionali dovranno applicare, poiché così si è impegnato lo Stato sul piano dell'ordinamento internazionale. Dato che il Parlamento francese è impegnato in questi giorni nell'iter di ratifica, ritiene interessante segnalare quanto affermato su questo punto dall'Assemblée Nationale, nella relazione illustrativa sul progetto di legge. In sostanza, il Parlamento francese non evidenzia problemi di tipo legislativo ovvero di gerarchia delle fonti. Sottolinea

che la normativa antimafia di derivazione italiana è compatibile con le norme europee e nazionali sulla concorrenza e con le vigenti norme interne anti-corruzione e conclude con l'indicazione che l'unico atto necessario per l'attivazione del Regolamento dei contratti sui lavori della Torino-Lione ai sensi dell'Accordo che si sta ratificando è un provvedimento amministrativo che designi il prefetto francese che, insieme al prefetto di Torino, possa costituire la struttura binazionale che eserciterà le competenze per le verifiche antimafia, l'accesso alla *white list* e gli eventuali provvedimenti interdittivi.

In conclusione, in qualità di relatore ritiene di potere affermare che il vero punto fondamentale che porta alcuni partiti e movimenti a manifestare opposizione nei confronti di questo intervento sia da collegarsi al mancato riconoscimento delle radicali modifiche che all'attuale progetto sono state apportate in confronto con quello iniziale. Si tratta ovviamente di una posizione legittima finché sostenuta all'interno delle regole della legalità e del confronto democratico, e tuttavia si tratta anche di una posizione che, paradossalmente, tende a non riconoscere che il movimento di opinione contrario alla Torino-Lione ha ottenuto risultati rilevanti, poiché ha in sostanza costretto il Governo a ripensare il progetto iniziale e ad accogliere molti elementi di critica. Sul piano politico questo sarebbe catalogabile come un successo del movimento e delle istituzioni, e tuttavia questo successo non viene rivendicato. Al contrario andrebbe considerato un segnale positivo di una dinamica feconda fra istituzioni e società civile nel nostro Paese.

Conclude riassumendo che le modifiche apportate al progetto iniziale, il meccanismo di cofinanziamento europeo, l'assetto di regole cui è assoggettato il promotore pubblico, nonché l'applicazione ampliata del *corpus* normativo antimafia inducono ad una valutazione positiva sul progetto a vent'anni dal suo avvio e nella considerazione di quanto è stato rivalutato e corretto sul piano progettuale.

Il Ministro Graziano DELRIO si associa alle considerazioni del relatore.

Gianni FARINA (PD) ringrazia il relatore per l'impegno profuso nell'illustrare gli aspetti positivi dell'opera e i dettagli tecnici ed economici alla base del progetto. Anche sulla base dell'esperienza personale, segnala i vantaggi sociali ed economici di rendere più agevole il traffico transalpino, citando a titolo di esempio le comunicazioni tra Zurigo e Milano. Occorre un forte volontà di cambiamento e innovazione tesa ad una sollecita realizzazione di un'opera strategica come la nuova tratta Torino-Lione che può rappresentare l'occasione di un maggiore scambio di vedute ed esperienze tra Italia e Francia ed assicura una riduzione consistente di emissioni nocive per l'ambiente tramite un minor uso del trasporto su gomma. Ribadisce la necessità di accelerare la realizzazione dell'opera anche per evitare l'isolamento di una quota consistente di popolazione europea dal resto dell'Unione, tenendo conto della volontà della maggioranza delle popolazioni interessate e non solo di una minoranza più rumorosa.

Occorre quindi agire per accelerare la realizzazione del progetto in un approccio aperto alla modernizzazione e al cambiamento, tenendo conto del suo impatto sulle abitudini di trasporto delle popolazioni locali. Rivolgendosi ai colleghi del

Movimento 5 Stelle, manifesta, infine, rispetto per le loro posizioni ma ribadisce che il solo Comune di Torino non può arrogarsi il diritto di decidere per l'intero Paese e che occorre prendere atto della decisione maggioritaria che è stata presa sulla questione.

Guglielmo PICCHI (LNA), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo ed invitando i deputati del Movimento 5 Stelle a non fare promesse che saranno probabilmente smentite dai fatti, con riferimento alla previsione che la linea non interesserà più la città di Torino, auspica una veloce realizzazione della nuova tratta ferroviaria nell'interesse del Paese.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Causi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	34
--	----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353 (Rilievi alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	35
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (Rilievi alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37
---	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria**

**Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.**

**C. 4151 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di ratifica in esame – già approvato dal Senato con

modificazioni – è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, validata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. Con riferimento agli articoli 2 dell'Accordo, 3 del Protocollo addizionale, nonché agli articoli da 1 a 15 del Regolamento dei contratti, recanti «Impegno comune contro le infiltrazioni mafiose», rileva che, con riferimento agli oneri connessi alle riunioni della Struttura bilaterale e allo svolgimento delle visite ispettive, non vi sono osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Ritiene peraltro utile acquisire dal Governo una conferma che gli eventuali adempimenti aggiuntivi posti in capo al prefetto di Torino siano sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito agli articoli 3 dell'Accordo, 2 del Protocollo addizionale e 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, recanti «Realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione», prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei documenti consegnati durante l'esame del provvedimento presso il Senato. Prende, altresì, atto di quanto evidenziato nella predetta documentazione, secondo la quale per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione si provvederà a legislazione vigente per successivi lotti costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili, nonché del fatto che eventuali incrementi del costo certificato previsti dall'articolo 2 del Protocollo addizionale saranno oggetto di appositi provvedimenti normativi. Reputa peraltro utile che siano indicati gli importi corrispondenti alle percentuali di finanziamento europeo, indicate dalle norme e dalla documentazione tecnica, nonché gli importi delle altre componenti da detrarre dall'onere complessivo di 8,3 miliardi di euro, al fine di verificare la quantificazione dello stanziamento di circa 2,6 miliardi, e della relativa mo-

dulazione temporale, previsto a carico della finanza pubblica sulla base della vigente normativa. A tal proposito, sarebbero altresì utili indicazioni, anche di massima, circa la dinamica di spesa eventualmente già scontata nei tendenziali in relazione al predetto stanziamento pluriennale di 2,6 miliardi, anche a seguito delle parziali rimodulazioni intervenute successivamente alla legge n. 228 del 2012 ed indicate nella documentazione tecnica fornita durante l'esame al Senato. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, che costituisce parte integrante del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Segnala altresì che l'articolo 3, comma 3, reca invece, attraverso il richiamo all'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia in relazione ad eventuali scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni dei costi connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione nonché delle citate spese per missioni.

Il Ministro Graziano DELRIO assicura che agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento in capo al Prefetto di Torino, finalizzati al contrasto di infiltrazioni mafiose, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Chiarisce poi, con riferimento all'ammontare dei finanziamenti europei, che la percentuale di cofinanziamento della Commissione europea dal momento



della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo fino al 2019 è pari al 50 per cento del costo, per ciò che concerne la componente relativa agli studi ed alle indagini geognostiche, e al 40 per cento del costo, per ciò che concerne la componente relativa ai lavori. Precisa inoltre che, per il periodo successivo al 2019, la conferma di tale cofinanziamento dipenderà dall'approvazione dei bilanci e dei quadri finanziari pluriennali dell'Unione europea, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori. Evidenzia, infine, che alla realizzazione dell'opera si provvederà comunque nei limiti dei finanziamenti effettivamente disponibili a legislazione vigente, in coerenza con i lotti costruttivi previsti dal cronoprogramma dei lavori.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4151 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento in capo al Prefetto di Torino, finalizzati al contrasto di infiltrazioni mafiose, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'ammontare dei finanziamenti europei, la percentuale di cofinanziamento della Commissione europea dal momento della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo fino al 2019 è pari al 50 per cento del costo per ciò che concerne la componente studi ed

indagini geognostiche e al 40 per cento per ciò che concerne la componente lavori;

per il periodo successivo al 2019, la conferma di tale cofinanziamento dipenderà dall'approvazione dei bilanci e dei quadri finanziari pluriennali dell'Unione europea, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori;

alla realizzazione dell'opera si provvederà, comunque, nei limiti dei finanziamenti effettivamente disponibili a legislazione vigente, in coerenza con i lotti costruttivi previsti dal cronoprogramma dei lavori,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il Ministro Graziano DELRIO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) preannunzia il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di argomentare compiutamente le ragioni di tale dissenso nel corso del successivo esame in Assemblea del provvedimento.

Laura CASTELLI (M5S) intende richiamare l'attenzione del Ministro Delrio su talune specifiche questioni che a suo giudizio rivestono carattere di preminente interesse rispetto alle competenze proprie della Commissione bilancio. In primo luogo, stigmatizza la mancata definizione a tutt'ora dell'importo complessivo del contributo economico a carico dell'Unione europea per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, ritenendo tale circostanza pregiudizievole all'effettiva conclusione del procedimento parlamentare di ratifica degli Accordi in esame. In secondo luogo, evidenzia la sostanziale vaghezza ed ambiguità dei parametri sottostanti il meccanismo di aggiornamento dei costi di investimento del progetto, che a suo avviso potrebbero condurre a rilevanti variazioni in aumento rispetto alla

quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione dell'opera, indicati nella relazione tecnica in una misura pari a circa 2,5 miliardi di euro. Nel ritenere inoltre ingiustificata la decisione del Governo di accelerare i tempi di approvazione del disegno di legge in esame, auspica che sulle questioni sopra richiamate possano essere quanto prima forniti alla Commissione bilancio adeguati elementi di informazione, anche tenuto conto della particolare natura dell'opera e del volume degli investimenti interessati.

Giulio MARCON (SI-SEL) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il Ministro Graziano DELRIO, nel confermare le percentuali di cofinanziamento della Commissione europea nei termini dianzi illustrati, fa tuttavia presente che la puntuale definizione dell'ammontare complessivo del predetto cofinanziamento non potrà che avere luogo in corso d'opera, sulla base peraltro dei bandi di gara che saranno pubblicati nell'arco dei prossimi anni. Per quanto attiene, invece, al meccanismo volto ad adeguare all'evoluzione congiunturale i costi di investimento del progetto, pur ritenendo pienamente legittime le posizioni espresse dalla deputata Castelli, osserva tuttavia come tale questione sia oggetto di specifica valutazione da parte degli organismi competenti.

Laura CASTELLI (M5S), nel ribadire la sostanziale indefinitezza dei parametri sottostanti il meccanismo di aggiornamento dei costi relativi alla realizzazione dell'opera, che a suo avviso dovrebbero piuttosto essere improntati a fattori di ordine squisitamente tecnico, evidenzia il carattere dirimente di tale questione rispetto all'esercizio da parte della Commissione bilancio delle proprie funzioni in materia di verifica e controllo degli andamenti di finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.**

**Atto n. 349.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in titolo, corredato di relazione tecnica, è stato adottato in attuazione della delega contenuta negli articoli 8, comma 1, lettera *f*), e 5, della legge n. 124 del 7 agosto 2015. Fa quindi presente che la citata disposizione prevede il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, con il conseguente scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato Italiano Paralimpico, mediante trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico. Segnala che tale trasformazione dovrà conformarsi ai seguenti criteri di delega: invarianza degli oneri per la finanza pubblica, in quanto il nuovo ente dovrà utilizzare parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI; avalimento da parte del nuovo ente per tutte le attività strumentali di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; transito del personale attualmente in servizio presso il Comitato Italiano Paralimpico in CONI Servizi spa. Esaminando le disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le in-

formazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue. In merito ai profili di quantificazione, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica per suffragare la neutralità finanziaria del provvedimento in esame. Evidenzia, in proposito, che le entrate del CIP indicate dalla relazione tecnica appaiono superiori agli oneri ivi riportati, che afferiscono peraltro, secondo le indicazioni della stessa relazione tecnica, al solo personale. Ritiene quindi opportuno chiarire quali siano le ulteriori spese di cui il CIP dovrà farsi carico, anche in considerazione del fatto che talune delle entrate elencate dalla relazione tecnica hanno carattere eventuale, come affermato nella stessa relazione. Riguardo ai costi per il personale, andrebbe altresì acquisita conferma che l'inquadramento previsto non comporti emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente spettanti. Ritiene, infine, utile chiarire se possano determinarsi stabilizzazioni di personale attualmente con contratto a tempo determinato, con conseguente irrigidimento dei relativi costi.

Il Ministro Graziano DELRIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.**

**Atto n. 353.**

(Rilievi alle Commissioni II e XII).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013) e reca, all'articolo 20, una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento. Evidenzia inoltre che l'articolo 2 della citata legge, fatte salve le norme penali vigenti, delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Esaminando le disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue. In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame predispongono un apparato sanzionatorio per le violazioni relative alla normativa in materia di immissione sul mercato e di uso di mangimi. Detta disciplina, come si evince anche dalla relazione illustrativa, sostituisce ed integra il sistema sanzionatorio già previsto dalla normativa vigente, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti europei. Sono pertanto abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7 del decreto legislativo n. 45 del 1997, relativi alla

medesima materia. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che tali innovazioni non incidano sostanzialmente sul gettito atteso, in base alla vigente normativa, dalla disciplina sanzionatoria in questione. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 21 del provvedimento in esame disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di spettanza statale, stabilendo che quelli derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione – di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17 – siano riassegnati alle amministrazioni statali alle quali sono affidati i compiti di controllo, ossia il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico, come individuate dall'articolo 2 del provvedimento in esame. In proposito, segnala che lo schema di decreto in esame nulla dispone in relazione alle sanzioni amministrative di spettanza non statale. Sul punto ritiene necessario un chiarimento, anche in considerazione del fatto che, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 2, alle attività di accertamento e di irrogazione di sanzioni provvedono anche le strutture competenti delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza. Per quanto riguarda le attività di accertamento, irrogazione e riscossione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che i soggetti pubblici preposti a tali attività possano adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 20. Pur prendendo atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, a tal riguardo ritiene opportuna una conferma, anche in considerazione delle modifiche complessivamente apportate all'apparato sanzionatorio e tenuto conto altresì della necessità di garantire la sostenibilità finanziaria delle attività in questione per gli enti interessati.

Il Ministro Graziano DELRIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.**

**Atto n. 355.**

(Rilievi alle Commissioni II e XII).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 7 ottobre 2014 (Legge di delegazione europea 2013). Evidenzia che l'articolo 2 della citata legge delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, fa presente quanto segue. In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame predispongono un apparato sanzionatorio per le violazioni relative alla normativa in materia di esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Detta disciplina sostituisce ed integra il sistema

sanzionatorio già previsto dalla normativa vigente, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti europei, disponendo tra l'altro l'abrogazione del decreto legislativo n. 200 del 2011, relativo alla medesima materia. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che tali innovazioni non incidano sostanzialmente sul gettito atteso, in base alla vigente normativa, dalla disciplina sanzionatoria in questione.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento, irrogazione e riscossione non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che i soggetti pubblici preposti a tali attività possano effettivamente adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 12. Sul punto, ritiene opportuna una conferma, anche in considerazione del fatto che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, alle attività di vigilanza nonché di

accertamento ed irrogazione delle sanzioni provvedono anche, per quanto di rispettiva competenza, le strutture competenti delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali, mentre, ai sensi del predetto articolo 12, i proventi delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro Graziano DELRIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

## **VII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Cultura, scienza e istruzione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.35 alle 14.50.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle</i> ) .....	50

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. Atto 363 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	49

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

**La seduta comincia alle 14.40.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il deputato Angelo CERA cessa di far parte del gruppo Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia ed entra a far parte del gruppo Misto-UDC. Comunica inoltre che i deputati Marco BERGONZI e Raffaele CALABRÒ cessano di far parte della Commissione mentre entrano a farne parte, per il gruppo Area Popolare-NCD-

centristi per l'Italia, il deputato Giuseppe CASTIGLIONE, e per il gruppo PD, il deputato Dario FRANCESCHINI.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato.**

(Alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 16 novembre 2016, autorizza la ratifica ed esecuzione di un complesso di atti costituito dall'Accordo italo-francese del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, dal Protocollo addizionale concernente la ripartizione dei costi dell'opera fra Italia e Francia, nonché dall'annesso Regolamento dei contratti. La relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge di ratifica ribadisce l'importanza della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e in particolare della sezione transfrontaliera, in quanto l'opera comporterà la trasformazione dell'esistente linea di montagna Torino-Bardonecchia-Modane-Lione in una linea sostanzialmente pianeggiante – con una galleria di base a doppia canna di 57 km –, migliorando in modo notevole l'efficienza energetica, soprattutto per i pesanti treni merci che potranno usufruire di una linea ferroviaria con minimi dislivelli. L'opera concorre inoltre all'attuazione dei principi della Convenzione delle Alpi, firmata da tutti gli Stati dell'arco alpino (ratificata dall'Italia con la legge n. 403 del 1999), che assume il tema del riequilibrio modale come obiettivo primario per la salvaguardia di una zona particolarmente delicata quale è la regione alpina.

Ricorda che la linea Alta Velocità Torino-Lione è inserita nella Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (*Trans-European Networks-Transport*), che l'Unione europea ha progettato con l'obiettivo di realizzare un'effettiva integrazione dei sistemi di trasporto nazionali in un sistema di trasporto europeo e quindi di favorire, attraverso la libera circolazione di persone e merci, il raggiungimento del mercato unico quale presupposto per la crescita economica e per la competitività dell'Europa. Nell'ambito di tale rete, la linea Torino-Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev, uno dei dieci corridoi ritenuti prioritari.

In tale prospettiva, l'Unione europea ha deciso di intervenire mediante cofinanzia-

mento nella realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione. In particolare, per le opere da realizzare entro il 2019, del valore totale di circa 1,9 miliardi di euro, secondo il *Grant Agreement* sottoscritto a dicembre 2015, Francia e Italia beneficeranno di un contributo europeo del 41,08 per cento, pari a 813,8 milioni di euro. L'UE ha inoltre individuato l'Italia per il ruolo di coordinatore del progetto e il promotore pubblico TELT (*Tunnel Euroalpin Lyon Turin*) in qualità di organo attuatore. L'accordo sottoscritto da Francia e Italia il 24 febbraio 2015 – oggetto del disegno di legge di ratifica – fa seguito a tre precedenti accordi stipulati nel 1996, nel 2001 e nel 2012, relativi rispettivamente agli studi di fattibilità, alla definizione del tracciato e alla decisione di realizzare la nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Sempre con l'Accordo del 2012 – ratificato dall'Italia con la legge 23 aprile 2014, n. 71 – si è previsto che tale linea ferroviaria fosse realizzata per fasi funzionali; la prima fase è stata individuata nella sezione transfrontaliera compresa tra Susa, in Italia, e Saint-Jean-de-Maurienne, in Francia.

Sulla base del progetto definitivo, presentato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 31 gennaio 2013 ed approvato dal CIPE il 20 febbraio 2015, la Torino-Lione consisterà, nel tratto italiano, in 12 km di galleria profonda e poco più di 3 km di sistemazioni in superficie nella piana di Susa, riutilizzando a destinazione ferroviaria l'autoporto esistente.

Su tali basi l'accordo, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 e composto da sette articoli, è volto ad avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della Torino-Lione affidandone la realizzazione al promotore pubblico Tunnel Euroalpin Lyon Turin (articolo 1) e rinviando la definizione del costo certificato del progetto ad un protocollo addizionale da definirsi fra i due Paesi (articolo 3). Soltanto dopo l'entrata in vigore del Protocollo addizionale il Promotore pubblico potrà dare corso all'aggiudicazione degli appalti per i lavori definitivi. L'accordo riafferma l'impegno



della parti a lottare contro i tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici e nella loro esecuzione, *in primis* dotando il Promotore pubblico di un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso al riguardo (articolo 2). Ricordo ai colleghi che tanto il Protocollo addizionale tanto il Regolamento dei contratti fanno parte del complesso di atti di cui il disegno di legge al nostro esame autorizza la ratifica. Tornando all'accordo, l'articolo 4, riaffermando la possibilità che il Promotore pubblico affidi a gestori competenti la funzione di stazione appaltante, precisa che tali convenzioni devono essere sottoposte alla commissione dei contratti (definita dal precedente accordo tra Francia ed Italia del 30 gennaio 2012), che ha un termine massimo di 90 giorni complessivi dalla data in cui è stata adita per l'espressione dei pareri (articolo 5). L'articolo 6 elimina il precedente termine di due anni per la modifica della convenzione del 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovie comprese tra le stazioni e le frontiere italiane e francesi e per il conseguente trasferimento al Promotore pubblico del ruolo di gestore dell'infrastruttura della linea storica tra le stazioni di Bardonecchia e Modane (stazioni escluse). L'articolo 7 infine definisce le modalità di modifica dell'accordo, di risoluzione di controversie e arbitrati, nonché di ratifica ed entrata in vigore.

Come anticipato, il Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016, composto da una premessa e da quattro articoli, ha per oggetto la validazione del costo certificato del progetto e la definizione dei criteri di attualizzazione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori. L'articolo 2, in particolare, quantifica il costo certificato e attualizzato pari a 8.300 milioni di euro, e definisce la relativa ripartizione fra le parti, che – sottratti il contributo dell'Unione europea e la quota finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie – è fissata nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia. Oltre la soglia del costo certifi-

cato del progetto, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra Italia e Francia. Tuttavia, eventuali costi aggiuntivi per il miglioramento della capacità sulla linea storica nel tratto tra Avigliana e Busso-leno, che superino la somma di 81 milioni di euro, saranno totalmente a carico della Parte italiana. L'attualizzazione è soggetta a verifica annuale fino al completamento dei lavori, sulla base di un apposito indice di riferimento.

Allo scopo di contrastare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella stipula e nell'esecuzione dei contratti – sia quelli conclusi dal promotore pubblico sia quelli intercorrenti fra i titolari dei contratti e i loro subappaltatori o subaffidatari – e come previsto dall'articolo 3 del Protocollo addizionale, è stato redatto un Regolamento dei contratti, ispirato alle migliori normative sulla materia vigenti in Italia e in Francia, in quanto compatibili con il diritto comunitario. Poiché gli Accordi precedentemente stipulati tra Italia e Francia per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione avevano previsto che la materia dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei contratti afferenti la sezione transfrontaliera dell'infrastruttura restasse disciplinata dal diritto pubblico francese a prescindere dal luogo (in territorio francese o italiano) di esecuzione del contratto, l'articolo 1 chiarisce che le norme antimafia contenute nel regolamento vanno a completare quelle di diritto francese, nel rispetto di quanto stabilito nell'Accordo siglato tra i due Paesi il 30 gennaio 2012.

In particolare, il Titolo III (articoli 4-13) disciplina i motivi per escludere le imprese dalla partecipazione, diretta o indiretta, alle procedure per la realizzazione dell'opera. Come stabilito dall'articolo 4, fatte salve le cause ostative previste dagli articoli 45 e 48 del Codice francese degli appalti, le cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione, ai sensi della parte A) dell'Allegato 1 al Regolamento, che ne costituisce parte integrante, replicano quelle stesse circostanze che, secondo la legislazione italiana, comportano un esito ostativo in quanto collegate all'ado-

zione di provvedimenti giudiziari per fatti riconducibili al giudizio, anche prognostico, di mafiosità del soggetto. Possono inoltre costituire alla stessa stregua causa di esclusione le situazioni gravemente indizianti sul controllo o il condizionamento dell'operatore economico da parte di organizzazioni criminali di tipo mafioso. Sempre all'articolo 4, sono elencati minutamente i soggetti cui possono riferirsi le verifiche delle situazioni ostative antimafia nell'ambito del diritto italiano e, nell'allegato 2 al Regolamento dei contratti, sono altresì individuati i soggetti di diritto civile e commerciale francese corrispondenti. Ad un'apposita commissione mista – denominata Struttura binazionale paritetica e, come previsto dall'articolo 5, costituita dal Prefetto di Torino e dal Prefetto designato dal governo francese, assistiti da funzionari amministrativi e da ufficiali delle forze dell'ordine – viene delegato il compito di assicurare le verifiche antimafia (le cui modalità di svolgimento sono disciplinate all'articolo 8) e di gestire la « Lista bianca » degli operatori economici nei cui confronti non siano emerse situazioni ostative (articolo 6). L'iscrizione alla lista consente di concludere, approvare e autorizzare i contratti, i subappalti e i subcontratti inerenti alla realizzazione della sezione transfrontaliera, nei quali figura l'operatore interessato.

Di rilievo è l'articolo 12 dedicato al monitoraggio finanziario dei pagamenti relativi ad appalti e subappalti collegati all'esecuzione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione: è previsto l'obbligo di utilizzazione di conti correnti bancari e postali dedicati e di speciali bonifici, il cui mancato utilizzo costituisce di per sé causa di risoluzione contrattuale. Il Promotore pubblico inoltre cura l'inserimento nei contratti di una clausola specifica con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciamento finanziario, a pena di nullità assoluta del contratto. Oltre alla risoluzione del contratto, la violazione delle disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento dei contratti comporta anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Quanto al disegno di legge di ratifica in esame, esso si compone di quattro articoli: come di consueto, i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 tra Italia e Francia, per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; del Protocollo addizionale a detto Accordo, fatto a Venezia l'8 marzo 2016 e dell'annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. L'articolo 3 – modificato durante l'esame al Senato con la formulazione di un nuovo comma 3 che ha assorbito i commi 3 e 4 del disegno di legge originario – contiene le disposizioni tecnico-finanziarie. In relazione a tali aspetti, la relazione allegata al provvedimento evidenzia come per la realizzazione dell'opera si provvederà, a legislazione vigente, per successivi lotti costruttivi non funzionali, impegnativi per le Parti nei soli limiti di finanziamento che il Governo renderà effettivamente disponibili, in coerenza con il cronoprogramma dei lavori.

Nel dettaglio, al comma 1, l'articolo 3 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CIPE deliberi in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse già disponibili a legislazione vigente, che ammontano a 2.564,7 milioni di euro (si tratta delle risorse a tale scopo previste dal comma 208 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, successivamente ridotte dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, e dalla legge di stabilità 2014). Il medesimo articolo, al comma 2, quantifica in poco più di 25.000 euro il totale degli oneri derivanti dal regolamento dei contratti, ascrivibili a spese di missione per i membri della struttura binazionale paritetica, nonché per l'effettuazione di visite ispettive nei cantieri di lavoro. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione 2017-2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il

comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri di realizzazione dell'opera e delle spese di missione al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in oggetto parere favorevole.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativa da parte del gruppo M5S (*vedi allegato*) e che sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere presentata dal relatore.

Mirko BUSTO (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo M5S alla proposta di parere del relatore, rilevando che non sussiste la necessità di investire le limitate risorse del Paese per velocizzare di qualche decina di minuti il trasporto delle merci. Nel suggerire al nuovo Governo di sfruttare l'occasione per fare cose utili al Paese, ricorda a titolo esemplificativo che – come evidenziato anche nel corso dell'audizione del Cresme – se le stesse risorse fossero investite nella riqualificazione degli edifici si potrebbero creare diverse migliaia di nuovi posti di lavoro. Sottolinea infine, a ulteriore dimostrazione dell'inutilità dell'opera, che nell'immediato futuro saranno le idee a viaggiare piuttosto che le merci.

Alberto ZOLEZZI (M5S), ricorda che le diverse audizioni svolte sul tema hanno fatto chiarezza sulla realizzazione dell'opera, evidenziando – in modo comprensibile anche per chi abbia conseguito la sola licenza elementare – che gli oneri saranno per quattro quinti a carico del nostro Paese e che l'ammortamento avverrà in oltre un secolo, senza considerare

gli argomenti legati alle emissioni inquinanti o al ciclo di vita del progetto. Nel ricordare che è lì che le scorie nucleari attraversano il confine, ipotizza che la linea TAV Torino-Lione serva soprattutto al traffico delle scorie.

Silvia FREGOLENT (PD) ritiene che, in qualità di piemontese, non possa esimersi dall'intervenire a chiarimento di quanto sostenuto dai colleghi. Sottolinea che le scorie nucleari non transitano dalla val di Susa né dal valico del Frejus, ricorda a tale ultimo proposito che si tratta di un tunnel vetusto, essendo stato realizzato da Cavour e costruito gioco forza con tecniche superate, che non consentivano la realizzazione di trafori a livello di pianura, scavati alla base delle montagne. Nel rilevare che l'inquinamento è un tema molto caro al PD, oltre che molto serio per l'intera pianura padana, rileva come nella stessa zona si stia procedendo a scavare il tunnel autostradale nell'indifferenza degli ambientalisti. Ritenendo che per molto tempo ancora saranno le persone a spostarsi, considera importante rendere sempre migliori e più efficienti i collegamenti. Da ultimo, ricorda ai colleghi che le risorse dell'UE, essendo state messe a disposizione dell'Italia per la realizzazione della linea di alta velocità Torino-Lione, non potrebbero trovare altre destinazioni d'uso, nel caso in cui si decidesse di non procedere.

Claudia MANNINO (M5S) aggiunge ai numerosi argomenti avanzati contro la realizzazione della linea Torino-Lione l'evidente mancanza di standard comuni a livello nazionale per quanto riguarda il livello infrastrutturale del Paese. Rileva a tale proposito l'inutilità di chiarire come siano ridotte le linee ferroviarie italiane dalla Campania in giù, essendo cosa nota e di cui si è parlato in moltissime occasioni. Ribadisce pertanto che con la TAV non si risolve il problema dell'inadeguatezza della rete infrastrutturale italiana.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, interviene per precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal collega Zolezzi e

come si legge nel Protocollo addizionale all'accordo, la ripartizione fra le parti è fissata nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 6 dicembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatando che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega contenuta all'articolo 19 della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-*bis*), reca disposizioni di armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Sulla base dei principi e criteri specifici di delega dettati dal citato articolo 19, lo schema introduce modifiche e integrazioni sia al decreto legislativo n. 194 del 2005, con cui si è data attuazione alla citata direttiva sia alla legge quadro sull'inquinamento acustico, la legge n. 447 del 1995. È inoltre introdotta una disciplina organica della figura del tecnico competente in acustica, per garantire uniformi condizioni di accesso alla professione, attraverso l'istituzione di un apposito elenco nazionale.

Con riferimento ai contenuti, il provvedimento si compone di 28 articoli, suddivisi in 8 capi e due allegati.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, con il Capo I (articoli 1-6) — che modifica il decreto legislativo n. 194 del 2005 — si darebbe attuazione al criterio della coerenza degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore con i piani di azione, con le mappe acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva sul rumore ambientale (criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *a*) della legge europea 2013-*bis*).

L'articolo 1 introduce nel citato decreto legislativo la definizione di « zona silenziosa in aperta campagna » come una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale, che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative. Lo scopo dell'intervento è quello di allineare la normativa nazionale con le definizioni contenute all'articolo 3 della citata diret-

tiva e di individuare l'autorità competente responsabile della delimitazione della suddetta zona.

L'articolo 2 (che interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 194) modifica la tempistica – introducendo, in linea con le previsioni della direttiva, una cadenza quinquennale a partire dal 2017 – per la trasmissione delle mappe acustiche degli agglomerati urbani, delle infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, e dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. Il medesimo articolo introduce l'obbligo di redazione delle mappature acustiche secondo i criteri e le specifiche dettati dalla direttiva 2007/2/CE (Inspire), sulla base di linee guida adottate su proposta dell'Ispra. Ricordo che la direttiva Inspire si prefigge di garantire una condivisione omogenea di informazioni georeferenziate di carattere ambientale in dotazione alle istituzioni pubbliche degli Stati membri.

L'articolo 3 (intervenendo sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 194) modifica la tempistica per la trasmissione dei piani d'azione degli agglomerati urbani, dei piani d'azione delle infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, dei piani di azione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture introducendo, in linea con le previsioni della direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale, una cadenza quinquennale a partire dal 2018. L'articolo interviene, inoltre, sulla disciplina riguardante l'attività di verifica dei contenuti dei piani di azione, la definizione delle aree silenziose esterne agli agglomerati e il coordinamento dei piani d'azione dei servizi pubblici di trasporto e degli agglomerati.

L'articolo 4 (intervenendo sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 194) modifica la tempistica per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti e delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto al Ministero dell'ambiente, nonché la tempistica per le comunicazioni del Ministero dell'ambiente alla Commissione europea, in materia di dati riguardanti gli

agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche, le mappature acustiche e i piani d'azione.

L'articolo 5 aggiorna l'articolo 8 del decreto legislativo n. 194, per quanto riguarda i riferimenti normativi relativi all'informazione e consultazione del pubblico in materia ambientale.

L'articolo 6 (che modifica l'articolo 11 del decreto legislativo) interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, che non adempiono agli obblighi di trasmissione della mappatura acustica e dei piani d'azione, nonché di comunicazione dei relativi dati.

Secondo la relazione illustrativa, il Capo II (articoli 7 e 8) darebbe attuazione al recepimento nella normativa nazionale di ulteriori descrittori acustici e all'introduzione dei relativi metodi di determinazione (criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*) della legge europea 2013-*bis*).

L'articolo 7 prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2018, la sostituzione dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 194 del 2005, con l'allegato alla direttiva 2015/996/UE, riguardante le modalità di determinazione delle grandezze acustiche.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'ambiente una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico, con compiti di supporto tecnico-scientifico e ne stabilisce funzioni e composizione.

Il Capo III (articoli 9-15) – che interviene sulla legge quadro in materia di inquinamento acustico – darebbe attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c*) della legge europea 2013-*bis*, che ha richiesto l'armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali.

In particolare, l'articolo 9 è principalmente volto ad introdurre nuove definizioni all'interno della legge quadro sull'in-

quinamento acustico n. 447 del 1995 (comma 1), nonché a chiarirne l'applicazione (comma 2).

L'articolo 10 precisa, con riferimento ad alcuni provvedimenti di attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, che essi devono essere aggiornati e verificati non solamente in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni (come previsto dal testo vigente), ma anche a seguito di successive modifiche normative.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alle modalità, alle finalità e ai termini di presentazione della relazione sullo stato acustico del comune e, al fine di favorire l'adozione di tale relazione, prevede che, in sede di concessione di contributi regionali o statali destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi della legge quadro sull'inquinamento acustico, sia data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione stessa.

L'articolo 12 prevede che la valutazione di impatto acustico delle infrastrutture di trasporto (lineari, aeroportuali e marittime) deve considerare i casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate (nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico). Viene altresì soppressa la norma (recata dal comma 3-*bis* del medesimo articolo 8) che prevede la sostituzione della « relazione acustica » con un'apposita autocertificazione del tecnico abilitato, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione.

L'articolo 13 novella l'articolo 10 della legge quadro sull'inquinamento acustico, al fine di aggiornare in euro l'importo delle sanzioni amministrative previste dalla medesima legge per le violazioni delle disposizioni da essa recate, e di destinare il 70 per cento dei proventi derivanti dalle citate sanzioni ai comuni, per il finanziamento dei piani di risanamento acustico. Il medesimo articolo prevede inoltre l'applicazione delle predette sanzioni anche in caso di superamento del

valore limite di immissione e del valore limite specifico di immissione, secondo le nuove definizioni di cui all'articolo 2 della legge.

L'articolo 14 prevede la modifica, l'integrazione o l'abrogazione dei regolamenti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico, nonché l'emanazione di nuovi regolamenti al fine di disciplinare sorgenti di rumore attualmente non considerate dalla normativa o per le quali non siano ancora stati emanati i provvedimenti attuativi. Viene altresì previsto l'obbligo di aggiornare la citata disciplina regolamentare in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.

L'articolo 15 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative di controllo anche relativamente all'osservanza delle disposizioni previste dai regolamenti ministeriali di esecuzione dell'articolo 11 della legge quadro sull'inquinamento acustico, nonché delle norme statali e regionali dettate in applicazione della medesima legge.

Con il Capo IV (articoli 16 e 17) – che adegua la normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive – si darebbe attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge europea 2013-bis.

Gli articoli 16 e 17 prescrivono infatti l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 304 del 2001 (che disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche di autodromi, aviosuperfici, piste motoristiche di prova e per attività sportive, nonché quelle derivanti da luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile) alle disposizioni dello schema in esame.

Le norme del Capo V – che intende dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e) della legge europea 2013-bis – aggiungono gli impianti eolici nell'ambito della definizione di « sorgenti sonore fisse » dettata dalla legge quadro (articolo 18) e, conse-

guentemente, prevedono l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente (adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti) finalizzato alla determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso da tali impianti eolici e per il contenimento dell'inquinamento acustico dagli stessi prodotto (articolo 19).

In linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, il Capo VI (articoli da 20 a 25) – che intende dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *f*) della legge europea 2013-*bis* – interviene a modificare la disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica. Con il testo proposto è stata prevista la possibilità di esercizio della professione anche per i cittadini comunitari, attualmente non prevista dalle disposizioni della legge quadro e dei relativi decreti attuativi, garantendo al contempo l'equiparazione delle professionalità e delle competenze tra i diversi soggetti provenienti da Stati membri e mantenendo un alto profilo professionale dei tecnici abilitati alla professione di tecnico competente in acustica.

Parimenti, si è proceduto a una migliore definizione dei titoli e delle professionalità richieste per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e dei requisiti di base necessari allo svolgimento di tale professione, in maniera da garantire anche livelli di tutela essenziali per la formazione continua e l'attivazione dei tirocini.

Il Capo VII (costituito dal solo articolo 26) intende dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *h*) della legge europea 2013-*bis*, intervenendo in materia di criteri di sostenibilità economica. Si prevede infatti che la sostenibilità economica degli obiettivi della legge quadro sull'inquinamento acustico relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore sia disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività

produttive, adottati con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico dello sviluppo e delle infrastrutture e dei trasporti. Tali criteri dovranno prendere in considerazione anche gli aspetti di tipo strategico e di carattere urbanistico e paesaggistico, dei quali si dovrà tenere conto nella progettazione e realizzazione di piani di risanamento. Si prevede inoltre di tener conto degli indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia. Il Capo VIII, con gli articoli 27 e 28 reca le disposizioni finali.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere da sottoporre ai colleghi all'esito del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, prima di poter esprimere il parere sullo schema in esame, occorrerà attendere il prescritto parere della Conferenza unificata. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. Atto 363.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega contenuta all'articolo 19 della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-*bis*), reca disposizioni di armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

In particolare, lo schema di decreto è adottato sulla base delle lettere *i*), *l*) e *m*) del medesimo articolo, che prevedono rispettivamente: l'adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla citata direttiva, alla luce del nuovo *iter* di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato; l'armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto; l'adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE, nonché la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste.

A tal fine lo schema – composto da 7 articoli – interviene a modificare il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, con cui è stata data attuazione nella normativa nazionale alla direttiva in questione.

L'articolo 1, integrando con un ulteriore comma l'articolo 3 del citato decreto legislativo, prevede che, nei casi in cui il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea e non abbia individuato il mandatario, gli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immetta in commercio o metta in servizio le macchine e attrezzature in territorio italiano.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina degli organismi di certificazione, prevedendo che essi svolgano le procedure di valutazione di conformità di macchine ed attrezzature, prima della loro immissione in commercio o in servizio. A tal fine avranno bisogno di un accreditamento, che sarà effettuato da un organismo nazionale di accreditamento previa verifica dei requisiti minimi necessari. Lo svolgimento di attività di valutazione di confor-

mità da parte degli organismi di certificazione così accreditati è subordinato ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati. L'autorizzazione sarà valida fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento. Il Ministero dell'ambiente comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio delle autorizzazioni, nonché le eventuali revoche e sospensioni, ai fini della notifica alla Commissione europea.

L'articolo 3 stabilisce che gli allegati al decreto legislativo n. 262/2002 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente valore regolamentare.

L'articolo 4 – novellando l'articolo 15 del decreto legislativo n. 262 del 2002 – introduce un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria per il fabbricante, il mandatario o il soggetto che immette in commercio o mette in servizio macchine o attrezzature, per le quali è stato accertato il superamento del livello di potenza sonora garantito. Il medesimo articolo prevede che le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni siano svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In merito all'articolo 4 segnalo che – quanto al contenuto del criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *m*, della legge n. 161 del 2014 – non sembra sia stata affrontata anche la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

L'articolo 5 reca modifiche all'Allegato IX del decreto legislativo n. 262 del 2002. Con riguardo alla Parte A dell'allegato, relativa ai requisiti minimi degli organismi di certificazione, sono introdotte le seguenti modifiche: i requisiti minimi sono riferiti all'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione e non più alla loro designazione; gli organismi di certificazione – in aggiunta ai requisiti già fissati – dovranno essere in possesso di un fonometro



e un calibratore di una determinata classe, microfoni in campo libero, una stazione meteo; al personale incaricato dei controlli sarà richiesta la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale oppure l'attestazione di frequenza con profitto di un corso di formazione in materia di acustica ambientale.

Con riguardo alla Parte B dell'allegato, fa notare che esso prevede che l'istanza degli organismi di certificazione ai fini della loro autorizzazione deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico; inoltre, prevede che il massimale della polizza di assicurazione di responsabilità civile non deve essere inferiore a 2,5 milioni di euro (in luogo di 4 milioni di euro previsti dal testo vigente) per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione della conformità.

L'articolo 6 prevede che il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotti entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, un decreto che definisca le caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale per il personale incaricato dei controlli da parte degli organismi di certificazione, di cui all'Allegato IX, parte A.

L'articolo 7 infine reca la clausola di invarianza, prevedendo che le nuove disposizioni non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere da sottoporre ai colleghi all'esito del dibattito che seguirà.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, prima di esprimere il parere sullo schema in esame, occorrerà attendere il prescritto parere della Conferenza unificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

L'VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4151, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. »;

premesso che:

il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione di una serie di atti costituita dall'Accordo italo-francese del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, dal Protocollo sulle modalità applicative dell'articolo 18 del precedente Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012, onde tener conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori produttivi e dall'annesso Regolamento dei contratti, validato il 7 giugno 2016 dalla Commissione intergovernativa italo-francese;

considerato che:

dalla valutazione dei dettagli dell'accordo tra Italia e Francia per i lavori

della nuova linea Torino-Lione e delle osservazioni elaborate da tecnici indipendenti sono emerse gravi criticità di carattere economico e ambientale dell'infrastruttura;

i supposti vantaggi dell'opera sono contenuti nell'analisi costi-benefici, che ha evidenziato in modo netto che la realizzazione dell'infrastruttura presenti notevoli criticità sotto il profilo economico;

una criticità insuperabile è rappresentata dalle proiezioni di crescita del traffico merci e passeggeri riportate dai proponenti l'opera, proiezioni che seguono curve esponenziali già rivelatesi scorrette in analoghe precedenti analisi, tra cui si segnala lo studio del professor Angelo Tartaglia del Politecnico di Torino – Dipartimento di scienza applicata e tecnologia – « Valutazione della convenienza economico/sociale della ipotizzata nuova linea ferroviaria Torino-Lione a standard AV »; in sostanza le curve di crescita appaiono come artificialmente realizzate al fine di dimostrare una supposta futura saturazione della direttrice;

analizzando nel merito gli aspetti di carattere ambientale non si può non mettere in evidenza quanto sia trascurato l'impatto degli inquinanti atmosferici – ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri sottili –, mentre non si tiene in adeguata

considerazione il pericolo amianto, elemento di cui i rilievi alpini che circondano la Valsusa sono ricchissimi; la realizzazione dell'opera comporterebbe infatti la movimentazione di 20 milioni di metri cubi di roccia con concentrazioni di amianto dell'1 per cento, 7 milioni di metri cubi di calcestruzzo e un milione di tonnellate di acciaio, con enormi rischi ambientali e per la salute;

un ulteriore rischio non valutato in maniera adeguata riguarda il pericolo da radiazioni: la composizione geologica del terreno dell'alta Valle di Susa vede alte percentuali di uranio; da qui il problema nel trattamento dello smarino – ossia i detriti provenienti dai lavori di scavo – ed il pericolo da gas radon all'interno del tunnel;

altro aspetto degno di particolare attenzione riguarda il problema idrico; la letteratura internazionale si esprime su come scavi di questa entità possano drenare volumi d'acqua notevoli al punto da causare la profonda alterazione degli eco-

sistemi montani e dunque generare costi esterni aggiuntivi non stimabili;

gli atti sottoposti alla ratifica appaiono formalmente lacunosi, pieni di preoccupanti incongruenze;

un altro elemento di forte criticità dell'Accordo è il trasferimento al promotore pubblico del ruolo di gestore di infrastruttura della linea storica Bardonecchia-Modane;

il costo complessivo dell'opera appare decisamente irragionevole – come evidenziato anche dal presidente della Corte dei conti francese, il quale, il 10 giugno 2016, ha espresso perplessità sulla reale disponibilità di risorse per la realizzazione dell'opera –, soprattutto in una situazione nella quale è evidente che vi siano altre priorità di utilizzazione delle risorse pubbliche, come – ad esempio – la messa in sicurezza del territorio per i rischi idrogeologici e sismici,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	57
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale dell'intervento della deputata Arianna Spessotto</i> ) .....	58
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà</i> ) .....	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

##### Variazioni nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che l'onorevole Luigi Casero, appartenente al gruppo Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia, è entrato a far parte della Commissione.

L'onorevole Andrea Causin, appartenente al medesimo gruppo, ha invece cessato di farne parte.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-**

**blica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.**

**C. 4151 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame concerne la ratifica di trattati tra la Repub-

blica italiana e la Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. In particolare, sono oggetto di ratifica l'Accordo stipulato a Parigi il 24 febbraio 2015, nonché il Protocollo addizionale, previsto dall'articolo 3 del citato Accordo, concernente le modalità applicative del precedente Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012, nella parte (articolo 18) che riguardava la ripartizione dei costi dell'opera tra Italia e Francia, onde tener conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori produttivi. Tale Protocollo recepisce l'Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016 e l'annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.

La relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge ribadisce l'importanza della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e in particolare della sezione transfrontaliera.

Il progetto definitivo prevede una parte comune italo francese che comprende un tunnel di base di 57 km, da Saint Jean de Maurienne a Susa/Bussoleno, con due gallerie indipendenti a singolo binario con rami di comunicazione, che trasformerà l'attuale tratta di valico in una linea di pianura ed una sezione all'aperto di circa 3 km nella piana di Susa.

Evidenzia, al riguardo, come tale opera ridurrà l'impatto ambientale e migliorerà in modo notevole l'efficienza energetica soprattutto per i pesanti treni merci che potranno usufruire di una linea ferroviaria con minimi dislivelli. La sezione transfrontaliera sarà collocata in territorio italiano per circa 17 km, di cui 12,5 in galleria, dalla frontiera fino a Bussoleno (Susa), e include il Tunnel di base, il Nodo di Susa, il tunnel dell'interconnessione alla linea storica Torino Modane di 2,1 km e l'interconnessione all'entrata della stazione di Bussoleno.

Ricorda che la linea Alta Velocità Torino-Lione si inserisce nel corridoio Mediterraneo della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (*Trans-European Networks-Transport*), un tempo denominato

« Corridoio 5 » e adesso ribattezzato « Corridoio 3 », che collega la Penisola iberica con il confine ungaro-ucraino. Nell'ottobre 2011 l'Unione europea – nell'ambito dell'aggiornamento e sviluppo della rete infrastrutturale TEN-T – ha prospettato la creazione di una rete articolata in due livelli: una rete centrale a livello UE, da realizzare entro il 2030, basata su un approccio per corridoi, ed una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà infrastrutture a livello nazionale e regionale. In tale prospettiva l'Unione europea ha deciso di intervenire mediante cofinanziamento nella realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, sottoscrivendo il 1° dicembre 2015 un *Grant Agreement* che prevede il finanziamento europeo, fino al 2019, del 40 per cento del costo delle opere.

L'Accordo del 24 febbraio 2015 si compone di un Preambolo e di sette articoli.

L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti ad avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, nonché l'impegno delle Parti di affidare la realizzazione dei lavori al Promotore pubblico istituito il 23 febbraio 2015 con la denominazione « *Tunnel Euralpin Lyon Turin SaS* » (TELT).

Con l'articolo 2 le Parti ribadiscono l'impegno alla lotta contro ogni infiltrazione di tipo mafioso negli appalti pubblici e nella loro esecuzione, *in primis* dotando il Promotore pubblico di un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso al riguardo.

L'articolo 3 è dedicato all'applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 (che, come detto, riguardava la ripartizione dei costi dell'opera tra Italia e Francia), e rinvia sostanzialmente al Protocollo addizionale anch'esso oggetto del disegno di legge in esame; dopo l'entrata in vigore del Protocollo addizionale il Promotore pubblico potrà dare corso all'aggiudicazione degli appalti per i lavori definitivi. Il Protocollo addizionale contiene tra l'altro la validazione del costo certificato del progetto.

L'articolo 4, in riferimento ai lavori che si rendano necessari in conseguenza del-

l'impatto della sezione transfrontaliera su infrastrutture ed impianti, contempla la possibilità che il Promotore pubblico affidi alle società che attualmente gestiscono i suddetti impianti la funzione di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione. A questo proposito saranno stipulate apposite convenzioni tra il Promotore pubblico e tali gestori, da sottoporre al parere della Commissione dei contratti.

Proprio in riferimento alla Commissione dei contratti, l'articolo 5 novella l'articolo 7, comma 5 del citato Accordo del 30 gennaio 2012, al fine di prevedere che la Commissione esprima i propri pareri entro il termine massimo di 90 giorni complessivi dalla data in cui è stata adita.

L'articolo 6 è dedicato essenzialmente all'individuazione del gestore dell'infrastruttura della linea storica nel tratto compreso tra le stazioni di Bardonecchia e Modane, gestore che sarà il Promotore pubblico, a partire da una data che sarà stabilita nella modifica della Convenzione del 1951 tra Italia e Francia relativa al tratto ferroviario tra Modane Ventimiglia.

Infine, l'articolo 7 contiene le disposizioni finali dell'Accordo, l'entrata in vigore e la previsione che le disposizioni dell'Accordo in esame prevalgano su quelle dei precedenti Accordi del 1996, del 2001 e del 2012, qualora vi sia tra di esse contrasto.

Il Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016 comprende un Preambolo, quattro articoli ed un allegato. L'articolo 1 definisce l'oggetto del Protocollo addizionale, l'articolo 2 fissa a 8.300 milioni di euro il costo della sezione transfrontaliera. L'ammontare dei costi certificati è attualizzato, a partire dal gennaio 2012, sulla base di un tasso annuo dell'1,5 per cento, applicabile fino al completamento dei lavori. Tale autorizzazione è soggetta a verifica annuale. La ripartizione dei costi tra Italia e Francia – al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie – fino a che non si superi il costo certificato del progetto, è la seguente: 57,9 per cento dei costi in capo alla Parte italiana e 42,1 per cento a carico della

Parte francese. Oltre la soglia del costo certificato del progetto, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra Italia e Francia. Tuttavia, eventuali costi aggiuntivi per il miglioramento della capacità sulla linea storica nel tratto tra Avigliana e Bussoleno, che superino la somma di 81 milioni di euro, saranno totalmente a carico della Parte italiana.

Come detto in precedenza, trattandosi di una componente fondamentale del corridoio mediterraneo – secondo i dati riportati nella relazione illustrativa, l'infrastruttura è al servizio del 18 per cento della popolazione europea e del 17 per cento del PIL europeo – l'Unione europea ha deciso di cofinanziare tale opera nell'ambito del programma CEF 2014/2020, con un finanziamento fino al 2019 pari al 40 per cento dell'ammontare delle opere.

Con l'articolo 3 le Parti ribadiscono l'impegno a una più stretta cooperazione per un forte contrasto alla criminalità organizzata e a eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella stipula e nell'esecuzione dei contratti. L'articolo 4 contiene le disposizioni finali.

È poi previsto il regolamento dei contratti che si compone di 15 articoli e concerne la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti conclusi dal Promotore pubblico e nei contratti di subappalto, comunque autorizzati e approvati dal Promotore pubblico.

Il disegno di legge di ratifica infine si compone di quattro articoli: come di consueto, i primi due articoli concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 – modificato durante l'esame al Senato – prevede che la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sia realizzata, per quanto concerne le risorse autorizzate dalla legislazione vigente, per lotti costruttivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera sull'avvio dei lotti finanziati con le risorse

finalizzate a legislazione vigente. La copertura finanziaria dell'intervento per la parte a carico dell'Italia è a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208 della legge di Stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012). Sono indicati gli oneri previsti per l'attuazione dell'accordo (valutati in 25.975 euro annui a decorrere dal 2017) e la relativa copertura finanziaria. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica fa riferimento quindi a un'opera finanziata di importanza strategica per la connessione intereuropea. In ragione di ciò formula una proposta di parere favorevole sul testo del disegno di legge di ratifica (*vedi allegato 1*).

Arianna SPESSOTTO (M5S) dà lettura di un documento volto a motivare le ragioni per le quali il suo gruppo si esprimerà in senso contrario alla proposta del relatore, che deposita presso la Presidenza, chiedendo di autorizzarne la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, lo consente secondo i consueti criteri (*vedi allegato 2*).

Ivan DELLA VALLE (M5S) condividendo le valutazioni espresse dalla collega Spessotto, al cui intervento rinvia per quanto riguarda gli specifici aspetti tecnici coinvolti, intende soffermarsi su temi più strettamente politici. Ritiene che da quanto emerso dai lavori delle Commissioni come fin qui svolti si ha l'impressione che non si sia tenuto conto di un evento politico ben preciso: le elezioni amministrative svolte quest'anno. A tale riguardo sottolinea che a Torino le elezioni sono state vinte da uno schieramento politico contrario alla linea ad Alta Velocità in val di Susa e che il Consiglio comunale di Torino ha recentemente approvata una mozione che, coerentemente, ha stabilito di uscire dall'Osservatorio tecnico sulla Torino-Lione; ricorda anche che la medesima mozione, a dimostrazione

delle chiare intenzioni dei cittadini, dichiara altresì di rifiutare il principio delle misure di accompagnamento e compensazione per la realizzazione di interventi comunque necessari a prescindere dalla realizzazione dell'opera.

Rimarca il fatto che ad avere espresso una chiara volontà contraria alla linea ad Alta Velocità Torino-Lione non sono stati solo i cittadini di Torino ma anche quelli di molti altri territori e comuni interessati dall'opera. La volontà di tutti questi cittadini, a suo avviso, è stata di fatto calpestata dal Governo e anche dal Parlamento, considerato l'iter politico seguito per la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge di ratifica: segnala, infatti, che considerata la crisi di governo il MoVimento 5 Stelle aveva chiesto di attendere alcuni giorni affinché si potesse capire con maggior chiarezza la situazione. Ritiene infatti che, visto gli esiti del referendum e la possibile evoluzione verso elezioni anticipate – come avrebbe dovuto essere doveroso –, l'esame della ratifica in discussione avrebbe significato, con ogni probabilità, l'assunzione di obblighi per un Governo nuovo che non ne avrebbe avuta nessuna intenzione. Rimarca che invece che sensibilità è stata dimostrata la vera concezione di democrazia che ha l'attuale maggioranza: quella volta a calpestare i diritti dei cittadini. Conclude avvertendo che chi tiene certi comportamenti verrà chiamato a risponderne.

Diego DE LORENZIS (M5S) invita nuovamente il Governo e la sua maggioranza a prendere atto del significato del voto espresso dagli italiani nel recente referendum, che ha bocciato la revisione della Carta costituzionale anche nella parte in cui pretendeva di accentrare alcune scelte sulle infrastrutture di trasporto, con l'intento di ridurre lo spazio partecipativo delle comunità locali.

Rileva come, ancora una volta, un Parlamento eletto sulla base di una legge dichiarata costituzionalmente illegittima ed una coalizione governativa che si fonda su un premio di maggioranza anch'esso censurato dalla Suprema Corte, conti-

nuino a operare in modo arrogante e del tutto impermeabile alla volontà del popolo, che si è espresso in modo inequivocabile.

Invece di dedicare la propria attenzione all'unica questione che è attualmente legittimato ad affrontare – ovvero la predisposizione in tempi rapidi delle regole necessarie per tornare alle urne – il Governo è invece pervicacemente arroccato su una posizione di difesa dell'opera in oggetto che, a suo avviso, non è ormai più legittimato a tenere.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che i deputati Bordo e Folino, a nome del gruppo Sinistra italiana-Sinistra ecologia libertà, hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Franco BORDO (SI-SEL), richiamandosi ai contenuti della proposta alternativa

di parere presentata nella seduta odierna, dichiara a nome del suo gruppo il voto contrario sulla proposta del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, con l'avvertenza che dalla sua approvazione discende la preclusione della proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.



## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 (C. 4151 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016;

rilevato che la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione rappresenta un obiettivo strategico per il potenziamento della rete dei trasporti italiana, in quanto costituisce uno dei tratti attraverso i quali l'Italia è collegata con la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e, trattandosi di una componente fondamentale del corridoio mediterraneo (Corridoio 3), al servizio del 18 per cento della popolazione europea e del 17 per cento del PIL europeo, l'Unione europea ha deciso di cofinanziare tale opera nell'ambito del programma CEF 2014/2020, con un finanziamento fino al 2019 pari al 40 per cento dell'ammontare delle opere;

ribadito che la realizzazione della nuova linea ferroviaria trasformerà l'attuale tratta di valico in una linea di pianura, con conseguenze positive sull'efficienza energetica e sull'impatto ambientale in un'area sensibile come l'arco alpino;

ricordato che il citato Accordo, nel vincolare le Parti per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, costituisce la prosecuzione degli impegni già assunti in passato, con l'Accordo intergovernativo concluso a Parigi il 15 gennaio 1996 e, successivamente, con l'Accordo tra Italia e Francia, stipulato a Torino il 29 gennaio 2001 e ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 228 del 2002, nonché, da ultimo, con l'Accordo fatto a Roma il 30 gennaio 2012, e ratificato con legge del 23 aprile 2014, n. 71;

evidenziato che il Protocollo addizionale in oggetto, all'articolo 2, fissa in 8.300 milioni di euro il costo della sezione transfrontaliera, in attuazione dell'articolo 3 dell'Accordo e stabilisce la ripartizione dei costi tra Italia e Francia – al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie;

segnalata l'attenzione delle norme pattizie bilaterali sul tema della prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, concretizzata nel Regolamento dei contratti, annesso al Protocollo addizionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 (C. 4151 Governo, approvato dal Senato).**

**TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO  
DELLA DEPUTATA ARIANNA SPESSOTTO**

Da quindici anni i Governi Italiano e Francese continuano a non rispettare l'articolo 1 dell'Accordo di Torino del 2001 che ha stabilito che « l'entrata in servizio dovrebbe avere luogo alla data di saturazione delle opere esistenti ». La linea esistente è oggi utilizzata al 17 per cento della sua capacità, tre volte meno che 15 anni fa.

L'Accordo di Parigi del 24 febbraio 2015, il Protocollo addizionale di Venezia dell'8 marzo 2016 con Allegato e l'annesso Regolamento dei contratti del 7 giugno 2016 confliggono in modo radicale con i principi stabiliti negli Accordi tra Italia e Francia di Torino del 2001 e di Roma del 2012, già ratificati da entrambi i Parlamenti.

Nel terzo comma dell'articolo 1 dell'Accordo di Roma del 30 gennaio 2012 è scritto che « Il presente Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti all'articolo 4 dell'Accordo firmato a Torino tra i Governi italiano e francese il 29 gennaio 2001. In particolare non ha come oggetto l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese che richiederà la approvazione di un protocollo addizionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva della Unione Europea al progetto ».

L'Accordo di Parigi non solo non rispetta questa clausola fondamentale, ma

non affronta neppure il fondamentale argomento della « partecipazione definitiva dell'Unione Europea al progetto » che ad oggi non è stata confermata e non è garantita per il futuro.

Ribadiamo che solo a seguito del constatato cofinanziamento dell'Unione europea per la realizzazione di tutte le opere relative alla parte transfrontaliera del progetto, è consentito l'avvio dei lavori ai sensi dell'Accordo di Roma del 30 gennaio 2012.

Inoltre il progetto contenuto negli Accordi tra Italia e Francia si riferisce alla costruzione di una galleria ferroviaria di 57 km tra Italia e Francia il cui vero costo dovrebbe attestarsi sugli 11,3 miliardi di euro.

Al costo finale « inevitabile » di euro 11,3 miliardi, secondo la ripartizione indicata all'articolo 18 sopra indicato, l'Italia sarebbe obbligata a pagare alla Francia un importo pari al 43 per cento del suo investimento, ossia circa 2,7 miliardi di euro su euro 6,2 miliardi (cfr. <http://www.presidioeuropa.net/blog/?p=9871>). Il costo per km della galleria risulterà dunque di euro 356 milioni per l'Italia e di euro 78 milioni per la Francia.

LTF ha confermato a pagina 15 nel suo Dossier per la Stampa che i rischi geologici legati alla costruzione della galleria sono a carico degli Stati, mentre ha esaminato la possibilità che i lavori relativi all'equipag-

giamento della nuova linea per un importo stimabile a euro 1,4 miliardi (binari, catenarie, impianti di segnalamento) siano finanziati dal privato in un quadro di Partenariato Pubblico/Privato PPP e attribuiti allo stesso soggetto per la gestione della linea dal punto di vista commerciale che sarà remunerato attraverso i pedaggi.

Per quanto riguarda la certificazione dei costi, l'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 prevede che il costo sia certificato da un soggetto terzo indipendente e il primo ministro francese Jean-Marc Ayrault e la Corte dei conti francesi avevano sottolineato la necessità assoluta di rispettare questa prescrizione.

Denunciamo il palese conflitto di interessi del raggruppamento di società Tractebel/TUC RAIL che ha redatto la Certificazione dei Costi del 9 ottobre 2015 con il committente LTF/TELT, in quanto le due società che ne fanno parte sono state fornitori nel recente passato di LTF/TELT. Lo studio appare quanto meno inaffidabile date le relazioni con il committente.

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che il costo certificato indica in realtà degli importi variabili in quanto è prevista, nello stesso documento di certificazione, la successiva valutazione di nuovi programmi e opere sottoposte a varianti sostanziali e ad oggi sconosciute sia per progetti sia per entità dei costi relativi. Il Parlamento approverebbe una legge dal costo variabile, autorizzandone ora per allora la lievitazione dei costi.

Inoltre, i criteri di rivalutazione dei costi (INLTL) indicati nel Protocollo addizionale sono dettagliati solo per la Francia, mentre sono indefiniti per l'Italia. Questa superficialità determinerà incertezze inammissibili nei costi dell'opera e nel bilancio dello Stato italiano. Ancora una volta il Parlamento approverebbe una legge che indica un investimento modificabile in aumento, autorizzando per il futuro la lievitazione incontrollata e incontrollabile dei costi.

L'analisi del costo al chilometro mette in evidenza che sarà di euro 356 milioni per l'Italia e di euro 78 milioni per la Francia (4,6 volte in più).

Come conseguenza dell'Accordo di Roma del 30 gennaio 2012 con la Francia – cfr. l'articolo 18, che indica le percentuali di ripartizione dei costi tra l'Italia (57,9 per cento per 12 km) e la Francia (42,1 per cento per 45 km) confermate nell'Accordo di Parigi del 2015 e nel Protocollo addizionale di Venezia del 2016 –, l'Italia dovrà pagare una considerevole parte dei lavori della Francia per la costruzione dei 45 km del tunnel sul suolo francese di fronte ai 12 km sul suolo italiano.

L'articolo 11 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 « Proprietà delle opere » prevede che le opere diventeranno di proprietà dello Stato sul cui territorio sono situate solo all'estinzione nel 2115 del promotore pubblico TELT, data prevista nel suo statuto. Le conseguenze di questa statuizione non sono mai state analizzate nelle Relazioni di Ratifica.

Le prescrizioni integrate degli Articoli 11 e 18 impongono che l'Italia finanzia a lunghissimo termine la Francia di una parte significativa dei costi delle opere francesi, tale questione sarà affrontata solo nel 2115 con un Accordo che dovrà ristabilire questa incongruenza.

Denunciamo questa inaccettabile situazione che si configura come un vero e proprio esproprio della sovranità italiana da parte della Francia.

Non ratificare questa legge significa anche restituire da subito all'Italia la sua sovranità economica.

L'imposizione di una divisione iniqua dei costi tra Italia e Francia si basa su un'inesistente differenza di costi e di estensione chilometrica delle opere ferroviarie da realizzare sulle tratte nazionali della linea ferroviaria che collega Milano a Parigi via Torino e Lione.

La linea ferroviaria per la quale il Governo vuole indebitare ulteriormente l'Italia con la costruzione della galleria di 57 km sotto le Alpi, è infatti la Milano – Parigi (cfr. la Relazione dell'*Assemblée Nationale française*, punto 1 dello « Studio di impatto » nella quale è scritto: « et ainsi réduire sensiblement le temps de trajet Paris-Milan »).

Se vogliamo assumere come plausibile l'iniqua ripartizione dei costi tra Italia e Francia difesa dal Relatore, — ma non dovremmo farlo, allo scopo di difendere gli interessi economici italiani —, occorre ricordare che sull'itinerario Milano-Lione-Parigi l'Italia ha realizzato da anni la linea ad Alta Velocità tra Milano e Torino, mentre la Francia non ha ancora costruito — né pensa di costruire — alcuna linea ad Alta Velocità tra Lione e Saint-Jean-de-Maurienne.

La Commissione « Mobilità 21 », costituita all'interno del Ministero dei Trasporti francese, ha affermato a pagina 57 del suo Rapporto che le linee francesi per accedere alla galleria di base tra Lione e Saint-Jean-de-Maurienne non sono affatto sature, raccomandando di rinviare la previsione di costruirne di nuove al 2035-2040.

Inoltre il Consiglio Generale dei Ponti e delle Strade, l'Ispezione Generale delle Finanze e numerosi rapporti parlamentari hanno raccomandato nel 2016 che la Francia non investa più nella costruzione di nuove linee ferroviarie ad Alta Velocità dati gli elevati costi e la scarsa redditività.

In conclusione, la distanza tra la stazione di Milano Centrale e l'accesso italiano alla galleria di base a Susa (km 195) è quasi la stessa di quella tra Lione e l'accesso francese alla galleria di base a Saint-Jean-de-Maurienne (km 180).

Occorre quindi riconoscere che nella realtà non esiste lo squilibrio economico illustrato dal Relatore tale da giustificare un maggior addebito all'Italia dei costi di fronte alla proprietà di meno chilometri di galleria (12 km in Italia contro 45 in Francia).

La soluzione « giusta » sarebbe la denuncia dell'Accordo di Roma del 2012 e la conseguente ripartizione per 57 di tutti i costi a consuntivo, addebitando 12 km all'Italia e 45 km alla Francia, come risulta dalla carte geografica.

Per quanto riguarda i finanziamenti nazionali ed europeo, l'impegno europeo per la costruzione della galleria di base si è limitato finora a finanziare studi e lavori geologici (tali sono le tre discenderie rea-

lizzate in Francia e quelli in corso in Italia e in Francia). Anche il finanziamento dell'Unione europea promesso per il periodo 2014-2020 è in gran parte relativo a lavori di prospezione geologica e di preparazione del cantiere principale.

L'Unione europea, non ostante l'esplicita richiesta di Italia e Francia, si è rifiutata di assicurare il finanziamento per i lavori che dovrebbero essere eseguiti dopo il 2020.

La Francia, nonostante il considerevole aiuto dell'Italia (cfr. punto 4.) è in gravi difficoltà a reperire i fondi.

L'Italia ha già approvato una parte dei fondi per i lavori sul suolo italiano e per la sua quota, il CIPE non ha ancora deliberato l'impegno italiano a pagare il 57,9 per cento dei lavori sul suolo francese.

Il risultato è quello di avere già installato nelle Alpi Nord-Occidentali un cantiere simile a quello della Salerno Reggio Calabria che assorbe risorse economiche e non produce nulla se non spreco, devastazione e corruzione.

Per quanto riguarda i tempi di viaggio da Milano a Parigi. La linea ferroviaria Torino-Lione è una sezione dell'itinerario da Milano a Parigi, già ad Alta Velocità sulle tratte Parigi-Lione e Torino-Milano sulla quale circolano da anni tre TGV di vecchia generazione nei due sensi.

Dato che la linea ad Alta Velocità tra Milano e Torino non è utilizzabile per questi vecchi TGV, il miglior tempo di percorrenza è oggi di 6 ore, al netto delle fermate intermedie.

Ma già oggi sarebbe possibile percorrere il Tragitto da Milano a Parigi in 5 ore e 15 minuti utilizzando i treni TGV di ultima generazione che possono viaggiare sulla tratta ad Alta velocità tra Milano e Torino. A tale scopo la SNCF ha appena acquistato da Alstom sei treni TGV Alstom sei treni TGV di ultima generazione dotati di sistema ERTMS2 al costo di circa 200 milioni di euro, la cui consegna è prevista entro 4 anni.

Ciò consentirà quindi di effettuare il viaggio da Milano a Parigi in 5 ore e 15 minuti, contro le 4 ore e 14 minuti che si

otterrebbero costruendo una nuova linea ad Alta velocità Torino-Lione, galleria di 57 km compresa, obiettivo considerato nel dossier dell'inchiesta della Dichiarazione di Utilità Pubblica francese del 2012.

Il risparmio sarebbe di 25.800 milioni di euro, dato che i lavori per costruire la nuova linea ad Alta Velocità sono valutati dalla Corte dei conti francese 26.000 milioni e l'acquisto dei nuovi treni TGV costa 200 milioni.

Oppure, se si vuole risparmiare un'ora di percorrenza per 3 treni al giorno nei 2 sensi, basterà spendere 25,8 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il Traffico delle Merci, la linea esistente è utilizzata al 17 per cento della sua capacità, tre volte meno che 15 anni fa. Una linea simile attraversa i Pirenei tra Perpignan e Figueras ed è in fallimento malgrado un costo di costruzione dieci volte inferiore ed un traffico di merci tre volte superiore.

Fra il 2000 e 2014 il traffico su strada nella direttrice alpina considerata dai promotori (Fréjus, Monte Bianco, Monginevro) si è ridotto di oltre il 20 per cento passando da 1 milione e 646 mila a 1 milione 276 mila camion all'anno.

Nello stesso arco temporale il traffico ferroviario si è ridotto considerevolmente, passando da 8,6 a poco meno di 3,3 milioni di tonnellate l'anno. Il calo del traffico, tanto su ferro quanto su gomma, rende evidente l'inutilità di una nuova linea ferroviaria.

Il traffico delle merci su gomma nelle due gallerie autostradali del Fréjus e del Monte Bianco era di 1,252 milioni di autocarri nel 2015. Nel 1993 se ne contavano 1,450 milioni.

Sulla linea ferroviaria esistente tra Torino e Lione, sulla quale transitavano nel 1998 circa 100 treni merci al giorno, circolano oggi circa venti treni merci al giorno, mentre la linea può accoglierne almeno 120, come affermato a pag. 12 della Dichiarazione di Utilità Pubblica francese del 2012.

È utile ricordare che esiste dal 2013 l'ente RFC6, creato ai sensi del Regolamento (EU) 913/2010 a cui partecipano le

ferrovie nazionali di Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Ungheria, che gestisce con apprezzabili risultati il Corridoio Merci RFC6 finanziato dalla Commissione europea sullo stesso tracciato del Corridoio Mediterraneo.

Da sottolineare, infine, le reali riserve della Francia circa la fattibilità del progetto, dove vi è una storica e vasta opposizione alla Lyon – Turin da parte dell'Alta Amministrazione che ha comunicato ancora recentemente le sue reali riserve circa la fattibilità economica del progetto.

Nel 1998 il Consiglio Generale dei Ponti e delle Strade, e nel 2003, insieme all'Ispezione Generale delle Finanze, ha dichiarato che le previsioni di traffico sono sovrastimate e che il progetto non ha redditività.

Nel 2009, nel 2012, nel 2014 e nel 2016 la Corte dei Conti francese si è espressa apertamente contro questo progetto che non possiede redditività, e ha denunciato come false le previsioni di traffico che ne giustificerebbero la costruzione.

Nel 2013 la Commissione « Mobilità 21 » ha confermato che il finanziamento alla Lyon – Turin assorbirebbe così tanti finanziamenti da impedire ogni altra opera ferroviaria in Francia per i prossimi decenni e definisce la costruzione di nuove linee di accesso al nuovo tunnel « non urgenti » perché non sature fino ad almeno il 2035-2040.

Nel 2016 il Presidente di SNCF ha denunciato che il finanziamento alla Lyon – Turin indebolirà la manutenzione di tutta la rete ferroviaria francese, mentre il direttore di SNCF afferma che il bacino della popolazione servita è insufficiente a rendere la linea redditizia, prevedendo anzi il suo fallimento.

Il documento francese del 29 ottobre 2016 Rapporti e Studi – Dossier della Lyon – Turin illustra il progetto attraverso i Rapporti delle Pubbliche Amministrazioni e dimostra sotto molteplici ed esaurienti aspetti la sua inutilità.

Infine non possiamo non sottolineare come il processo decisionale relativo a questo progetto abbia calpestato i diritti dei cittadini ai quali non è stato in alcun

modo permesso di esprimere il proprio dissenso secondo quanto previsto nella Convenzione di Aarhus del 1998.

Nella Sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli « Diritti Fondamentali, Partecipazione, delle Comunità Locali e Grandi Opere, dal Tav Torino-Lione alla realtà globale, che ha condannato l'Unione europea, l'Italia e la Francia per aver violato i diritti fondamentali dei cittadini, è scritto tra l'altro « i governi sono al

servizio dei grandi interessi economici e finanziari e sono ignorate le opinioni delle popolazioni. Ciò rappresenta, nel cuore dell'Europa, una minaccia gravissima all'essenza dello stato di diritto e del sistema democratico che deve essere fondato sulla partecipazione e la promozione dei diritti, del benessere e della dignità delle persone ».

Pertanto esprimiamo parere contrario al disegno di legge di ratifica.

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 (C. 4151 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO  
SINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ.**

La Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016;

considerato che:

il provvedimento si compone complessivamente 4 articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del citato l'Accordo, del Protocollo addizionale a detto Accordo e, infine, dell'annesso Regolamento dei contratti conseguentemente adottato;

l'articolo 3 prevede al comma 1 che la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sia realizzata, per quanto concerne le risorse autorizzate dalla legislazione vigente, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 232 lettere *b*) e *c*) e comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla

ratifica il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera sull'avvio dei lotti finanziati con le risorse finalizzate a legislazione vigente quali previste dall'articolo 1, comma 208 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013. Al comma 2 l'articolo 3 richiama gli oneri di missione derivanti dalle disposizioni del Regolamento dei contratti annesso al Protocollo addizionale, valutati in euro 25.975 annui e pari a euro 1000 annui a decorrere dal 2017;

il richiamo ai commi 232 e 233 della legge finanziaria 2010 aggancia il progetto della sezione transfrontaliera della Torino – Lione alle norme che consentono, per i progetti prioritari nell'ambito TEN-T inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche e previa emanazione di apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la realizzazione per lotti costruttivi e la previsione che il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l'impegno del finanziamento integrale dell'opera, ovvero di corrispondere nel tempo il contributo di cofinanziamento dovuto;

le risorse appostate nel bilancio dello Stato per la Torino-Lione sono pari, a legislazione vigente, a 2.564,7 milioni di euro;

il 9 febbraio 2012, 360 professori, ricercatori e professionisti accreditati hanno pubblicato un appello rivolto al Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti per chiedere un ripensamento del progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e l'avvio di più approfonditi studi di carattere economico, ambientale, energetico e sociale;

in particolare, nell'appello si evidenzia come nel corso degli ultimi dieci anni fosse diminuita la domanda di trasporto e di merci e passeggeri. Si leggeva nel documento: « Nel decennio tra il 2000 e il 2009, prima della crisi economica, il traffico complessivo di merci dei *tunnel* autostradali del Fréjus e del Monte Bianco è crollato del 31 per cento. Nel 2009 ha raggiunto il valore di 18 milioni di tonnellate di merci trasportate, come 22 anni prima. Nello stesso periodo si è dimezzato anche il traffico merci sulla ferrovia del Fréjus, anziché raddoppiare come ipotizzato nel 2000 nella Dichiarazione di Modane sottoscritta dai Governi italiano e francese. La nuova linea ferroviaria Torino-Lione, tra l'altro, non sarebbe nemmeno ad alta velocità per passeggeri perché, essendo quasi interamente in galleria, la velocità massima di esercizio sarà di 220 km/h, con tratti a 160 e 120 km/h, come risulta dalla VIA presentata dalle Ferrovie Italiane. Per effetto del transito di treni passeggeri e merci, l'effettiva capacità della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sarebbe praticamente identica a quella della linea storica, attualmente sottoutilizzata nonostante il suo ammodernamento terminato un anno fa e per il quale sono stati investiti da Italia e Francia circa 400 milioni di euro »;

veniva, inoltre, sottolineata l'assenza di vantaggi economici per il Paese specie sotto il profilo del ritorno del capitale investito. Al riguardo, si leggeva nel documento: « 1) non sono noti piani finanziari di sorta. Sono emerse recentemente ipotesi di una realizzazione del progetto per fasi, che richiedono nuove analisi tecniche, economiche e progettuali. Inoltre l'assenza di un piano finanziario

dell'opera, in un periodo di estrema scarsità di risorse pubbliche, rende ancora più incerto il quadro decisionale in cui si colloca, con gravi rischi di *stop and go*;

per finire con la questione relativa al pericolo di sottrarre risorse al benessere del Paese, la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con un costo totale del *tunnel* transfrontaliero di base e delle tratte nazionali previsto intorno ai 20 miliardi di euro (e con una prevedibile lievitazione fino a 30 miliardi di euro e forse anche di più per l'inevitabile adeguamento dei prezzi già avvenuto negli altri tratti di alta velocità realizzati), penalizzerebbe l'economia italiana con un contributo al debito pubblico dello stesso ordine della manovra economica che il Governo ha messo in atto per fronteggiare la grave crisi economica e finanziaria che il Paese attraversa;

è legittimo domandarsi come e a quali condizioni potranno essere reperite le ingenti risorse necessarie a questa faraonica opera e quale sarà il ruolo del capitale pubblico. Alcune stime fanno pensare che grandi opere come i TAV e il ponte sullo stretto di Messina in realtà nascondano ingenti rischi per il rapporto tra debito e prodotto interno lordo (PIL) del nostro Paese, costituendo sacche di debito nascosto, la cui copertura viene attribuita a capitale privato, di fatto garantito dall'intervento pubblico;

numerosi studi elaborati da docenti del Politecnico di Torino e di altre università italiane, inoltre, chiedono con forza di rimettere in discussione in modo trasparente e oggettivo l'effettiva necessità dell'opera in questione anche e soprattutto alla luce dell'attuale congiuntura economico-finanziaria in cui versa il nostro Paese;

si rileva, inoltre, che anche l'Agenzia nazionale per l'ambiente francese, secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, nel dicembre 2011 avrebbe diffuso un *dossier* particolarmente critico sulla realizzazione della ferrovia del Fréjus;



altre criticità sono state segnalate da più parti in relazione alla circostanza che il citato Osservatorio tecnico sulla linea ferroviaria Torino-Lione non si sia mai premurato di includere nell'ambito del proprio lavoro un confronto sull'effettiva utilità del *tunnel* di base e sulle possibili alternative;

la Corte dei conti francese, nel rapporto annuale di febbraio 2012, ha anche espresso forti critiche sulla società autostrada ferroviaria alpina (AFA) tra Italia e Francia, affermando che i servizi di trasporto combinato strada-rotaia tra i due Paesi devono ancora dimostrare di essere convenienti ed efficienti;

a fronte della gravissima crisi occupazionale che sta investendo l'Italia, l'opera potrebbe dare luogo nel prossimo futuro a un migliaio di posti di lavoro a fronte di una spesa di molti miliardi di euro e quindi con un rapporto tra occupazione e investimento ridottissimo rispetto ad altri progetti su piccole opere o a politiche per la riduzione del costo del lavoro;

sarebbe comunque auspicabile avviare un'ulteriore e seria riflessione per verificare con estrema esattezza se, al riguardo, siano state prese in considerazione tutte le opzioni possibili e se l'ordine di priorità stabilito corrisponda realmente a quello corretto;

il segmento della linea ferroviaria Torino-Lione è incluso nell'asse 6, uno dei 30 assi transeuropei TEN-T *core network*, ai sensi della decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 (allegato III), che ha confermato la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (allegato II). L'asse 6 Lione-Trieste-Divaca/Koper-Divaca-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina (corrispondente al vecchio corridoio 5) non è previsto ad alta velocità dalle citate decisioni mentre ad alta velocità sono, invece, espressamente previsti gli assi 2, 3, 4 e 19;

pertanto, l'Europa ha previsto l'asse 6 come linea convenzionale e non ad alta velocità/alta capacità; quindi, l'asse 6 – ossia il segmento presente nel territorio italiano – esiste già ed è stato oggetto di lavori di riammodernamento con una spesa di circa 400 milioni di euro;

i predetti lavori, appena conclusi, permettono il passaggio dei moderni profili *standard* PC45 (profili maggiori non possono percorrere le linee italiane, francesi e spagnole);

anche ai più convinti sostenitori di tale progetto infrastrutturale, stante la drammatica crisi economica in cui versa il nostro Paese, dovrebbe apparire evidente come la realizzazione di un progetto così impegnativo per le finanze dello Stato e perfettamente inutile rispetto a quanto previsto dall'Europa sia del tutto incompatibile con l'ordine di priorità di destinazione delle risorse che dovrebbe essere applicato e che tale principio dovrebbe entrare con forza nell'agenda politica di qualsiasi Governo;

sempre in merito alla TAV, il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP), considerando i trattati su diritti umani e civili, sull'accesso agli strumenti di partecipazione, ritiene censurabili gli Stati che nel diritto e nelle prassi non garantiscono la partecipazione delle popolazioni locali, ha dichiarato che in Valsusa si sono violati i diritti fondamentali sia di natura procedurale e di informazione sia per l'accesso alle vie giurisdizionali e sono stati violati anche i diritti fondamentali civili, libertà di parola ed espressione. Inoltre, il Tribunale Permanente dei Popoli ha raccomandato a Francia e Italia di sospendere i lavori della Torino-Lione e di attivare un confronto in cui venga presa in considerazione l'opzione zero.

alla luce di quanto precede  
esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.40 alle 15.05.

## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	67
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.45 alle 14.55.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i> ) .....	68
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	76
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita, Baroni, Ceconi, Dall'Osso</i> ) .....	81
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dalle deputate Nicchi e Gregori</i> ) ...	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene la ministra della salute, Beatrice Lorenzin.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.**

**Atto n. 358.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che oggi la Commissione è convocata per il seguito dell'esame sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358), ai fini dell'espressione del parere al Governo.

Dà quindi la parola alla ministra della salute, on. Beatrice Lorenzin.

La ministra Beatrice LORENZIN ringrazia, innanzitutto, il presidente Marazziti, la relatrice, on. Carnevali, e tutta la Commissione, compresi gli uffici, per tutto il lavoro svolto, a conclusione di un significativo ciclo di audizioni che hanno consentito la predisposizione del parere che « sugella » l'attesa conclusione dell'*iter* per l'adozione del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Coglie l'occasione della partecipazione alla seduta odierna, senza voler sottrarre troppo tempo al dibattito, per fornire delle sintetiche risposte ad alcuni quesiti che le erano stati cortesemente anticipati in relazione al seguito dell'audizione sull'aggiornamento dei LEA, giù prevista per lo scorso martedì 6 dicembre, che non si è potuta svolgere a causa delle dimissioni del precedente Governo.

In merito al quesito formulato dalla deputata Miotto, concernente il « destino » degli 800 milioni di euro previsti per i nuovi LEA per il 2016, che non sono stati erogati alle regioni, rappresenta che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 555 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2016, l'erogazione alle regioni dei suddetti 800 milioni destinati ai nuovi LEA avverrà solo a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei LEA.

Pertanto, considerato che il perfezionamento del provvedimento in esame dovrebbe intervenire entro la fine del mese in corso, l'erogazione non potrà che avvenire nel 2017, in un'unica soluzione.

Peraltro, ciò incide solo sull'erogazione dei flussi di cassa per le regioni che, ai sensi della legislazione vigente, devono iscriverne sui loro bilanci l'intero stanziamento di competenza 2016, ivi compresa la quota degli 800 milioni di euro, oggetto di ripartizione all'interno del riparto del Fondo sanitario nazionale 2016, su cui è stata acquisita l'Intesa il 14 aprile 2016. La loro iscrizione contabile, pertanto, concorre alla formazione del risultato di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale dell'anno 2016.

Precisa inoltre che, come di consuetudine, il Ministero dell'economia e delle finanze impegna ogni anno tutta la quota annuale di Fondo sanitario nazionale (quota indistinta e vincolata) proprio per evitare che vadano in economia le relative somme: ne consegue che le somme non erogate quest'anno non vanno in economia, ma costituiscono residui disponibili

nel bilancio statale per la relativa erogazione, che viene effettuata appena si realizzano le condizioni richieste, cioè, nel caso di specie, non appena sarà stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei LEA.

Richiama, poi, il quesito formulato dalla deputata Lorefice relativo all'elenco delle prestazioni sanitarie eliminate, senza che vi sia una griglia di comparazione tra le prestazioni attualmente inserite nei LEA e le prestazioni che non saranno più garantite, in cui la presentatrice cita, a titolo di esempio, la stima di minori oneri/maggiori entrate pari a circa 16 milioni derivanti dalla riduzione di prestazioni correlate all'ipertensione, senza che siano indicate quali prestazioni non saranno più garantite e quali siano le motivazioni, anche scientifiche, che hanno indotto a ritenere tali prestazioni non più essenziali o « ridondanti ».

In termini generali, reputa opportuno ricordare come il nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) non si limiti ad aggiornare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, ma lo sostituisca integralmente divenendo quindi la fonte primaria per quanto concerne le attività, i servizi e le prestazioni garantiti ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale: per tale motivo, non risulta possibile operare una mera comparazione tra i due provvedimenti.

In particolare, con riferimento all'esenzione per « ipertensione arteriosa » (codice attuale 031) il nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) prevede che venga suddivisa in due codici: 0A31 ipertensione arteriosa (senza danno d'organo) e 0031 ipertensione arteriosa con danno d'organo.

Tale suddivisione riprende quanto già attuato dalle regioni, anche in ottemperanza alla circolare ministeriale n. 13 del

2001 che specifica « Qualora esigenze di tipo organizzativo o di controllo lo richiedano, la condizione clinica di minore gravità (ipertensione senza danno d'organo) potrebbe essere identificata dal codice progressivo A31, ottenuto sostituendo il numero 0 iniziale con la lettera A ».

Nello specifico, l'esenzione « 0A31 – ipertensione arteriosa (senza danno d'organo) » comprende la condizione « ipertensione essenziale » mentre l'esenzione « 0031 – ipertensione arteriosa con danno d'organo » – comprende le seguenti condizioni: « cardiopatia ipertensiva », « nefropatia ipertensiva », « cardioneftropatia ipertensiva », « ipertensione secondaria maligna » e « retinopatia ipertensiva ».

Questa suddivisione consente di individuare meglio le prestazioni di specialistica ambulatoriale, incluse nei LEA, da concedere in esenzione per il monitoraggio della patologia, in relazione alle diverse esigenze assistenziali.

Infatti, i pazienti affetti da ipertensione essenziale, senza documentato danno d'organo, hanno bisogno di prestazioni più semplici rispetto a quelli nei quali l'elevato regime pressorio del sangue ha già provocato danni negli organi bersaglio (cuore, arterie, reni, retina) causando quadri clinici che necessitano di prestazioni più numerose e complesse. Inoltre, il trattamento per le ipertensioni essenziali è principalmente farmacologico (e i farmaci non rientrano nell'esenzione per patologia) e i controlli specialistici sono relativamente rari e quindi poco onerosi.

Da qui la diversa composizione dei due pacchetti prestazionali, che consente di dare ad ogni paziente ciò di cui ha effettivamente bisogno.

In altri termini, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non opera alcun taglio di prestazioni per i pazienti affetti da malattie croniche che, come gli altri assistiti, potranno continuare ad usufruire di tutte le prestazioni contenute nei LEA. Ciò di cui si discute è l'esenzione dal *ticket* per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale che lo Stato riconosce ai pazienti affetti da alcune malattie croniche e invalidanti. Resta

ferma l'esenzione per motivi di reddito garantita a tutte le persone con meno di 6 anni e con più di 65 anni, con un reddito familiare annuo lordo inferiore a 35.152 euro, ai pensionati con pensione minima ultrasessantenni, ai disoccupati e ai loro familiari a carico. Il decreto legislativo n. 124 del 1998, che rappresenta la norma di riferimento, fissa alcune caratteristiche delle malattie croniche e delle prestazioni da concedere in esenzione: le malattie devono possedere, contemporaneamente, le caratteristiche di cronicità, gravità ed invalidità e il loro trattamento deve risultare particolarmente « oneroso » a causa della quota di partecipazione richiesta, mentre le prestazioni di specialistica ambulatoriale da concedere in esenzione devono essere appropriate per il monitoraggio della patologia. La disciplina delle esenzioni per malattie croniche e invalidanti non comprende le prestazioni necessarie per arrivare alla diagnosi; la tutela per questi pazienti riguarda esclusivamente il *follow-up* della malattia.

Per quanto concerne il secondo quesito presentato dalla deputata Loreface, fa presente che esso è volto a chiedere al Governo perché non si stia valutata l'opportunità, come più volte richiesto dal Movimento 5 Stelle, di non acquistare (e quindi non somministrare) vaccini obbligatori in associazione con vaccini non obbligatori, così da consentire ai cittadini una libera scelta sui trattamenti sanitari e a quali accordi di partenariato pubblico-privato si faccia riferimento nella relazione tecnica.

Fa presente che in Italia, come è noto, il Calendario nazionale delle vaccinazioni per l'infanzia allo stato prevede, accanto alle vaccinazioni obbligatorie, altre vaccinazioni fortemente raccomandate, perché ritenute altrettanto efficaci in termini di controllo delle malattie che prevengono e, quindi, della tutela della sanità collettiva.

Com'è noto, le vaccinazioni che nel corso del tempo sono state rese obbligatorie per legge sono: vaccinazione antidifterica (legge 6 giugno 1939, n. 891), vaccinazione antitetanica (legge 5 marzo 1963, n. 292), vaccinazione antipoliomieli-

tica (legge 4 febbraio 1966, n. 51) e vaccinazione anti-epatite virale B (legge 27 maggio 1991, n. 165).

Le altre vaccinazioni, contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia, infezioni da *haemophilus influenzae b (Hib)* – nei nuovi nati – e influenza nei soggetti di età superiore o pari a 65 anni, nonché quelle di più recente introduzione nel Calendario nazionale e nei LEA – con l’Intesa Stato-Regioni del 7 settembre 2016 (contro pneumococco, meningococco C, meningococco B, *rotavirus* e varicella nei nuovi nati; HPV negli undicenni; meningococco tetravalente ACWY135 e richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti; pneumococco e Zoster nei sessantacinquenni) – sono fortemente raccomandate, cioè sono ugualmente utili ed importanti quanto quelle obbligatorie, ma non sono state imposte per legge in quanto introdotte in un secondo momento, quando è stato intrapreso un percorso culturale per un nuovo approccio alle vaccinazioni che pone in primo piano, quale diritto di ciascun bambino, e non solo, quello di essere protetto dalle malattie prevenibili mediante vaccino.

Infatti, il Piano sanitario nazionale (PSN) 1998-2000 individua, tra le aree prioritarie di intervento, « la prevenzione mediante vaccini di quelle malattie per le quali i programmi di vaccinazione presentano un rapporto rischio-beneficio e costo-beneficio favorevole ». Esso stabilisce, inoltre, in merito agli obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere: « La copertura vaccinale per la popolazione di età inferiore ai 24 mesi, anche immigrata, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di vaccinazioni obbligatorie, dovrà raggiungere almeno il 95 per cento su tutto il territorio nazionale per Morbillo, Rosolia, Parotite, Pertosse, *Haemophilus influenzae* ».

Di conseguenza, e proprio in attuazione del citato Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, tutte le vaccinazioni summenzionate (obbligatorie e raccomandate) sono state incluse nel Calendario delle vaccinazioni

in età evolutiva, dal decreto ministeriale n. 5 del 7 aprile 1999 « Nuovo calendario per le vaccinazioni in età evolutiva ».

Evidenzia, inoltre, come i Piani nazionali non contengano indicazioni sui vaccini da utilizzare tra quelli disponibili in commercio, bensì sulle vaccinazioni da effettuare in base agli obiettivi di salute definiti e concordati con le regioni, e sulla tempistica da seguire per garantire al massimo l’efficacia della risposta vaccinale, salvaguardando la sicurezza e salute dei vaccinati.

Ferma restando la distinzione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate, ove si volesse consapevolmente aderire anche alle vaccinazioni raccomandate, ritiene ragionevole e opportuno che i vaccini combinati, come il vaccino esavalente, possano essere considerati quale prima scelta per l’immunizzazione dei nuovi nati, per gli indubbi vantaggi che essi presentano sia per il bambino candidato alla vaccinazione e i suoi genitori sia per gli operatori dei Servizi vaccinali. In particolare, il vaccino esavalente, con una sola iniezione, rende possibile somministrare contemporaneamente più antigeni, evitando, così, di dover sottoporre il bambino a più iniezioni nel corso della stessa seduta, o di dover fissare ulteriori appuntamenti con il servizio vaccinale, il che comporta il rischio di ritardi nella scheda vaccinale, se non di mancata adesione al suo completamento. Sia i ritardi che il mancato completamento del ciclo vaccinale espongono, infatti, il neonato/bambino al rischio di malattie infettive anche letali.

D’altronde, non vi è alcuna evidenza scientifica, nella letteratura accreditata, circa presunti effetti dannosi conseguenti alla simultanea somministrazione di più vaccini attraverso formulazioni combinate come l’esavalente. Anzi, i dati disponibili in letteratura indicano l’assenza di effetti dannosi a carico del sistema immunitario dei bambini che vi si sottopongono.

Da ultimo, osserva che il nuovo Piano nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV), riporta in merito quanto segue: « Costo e variabilità delle procedure di

acquisto: il costo complessivo dei vaccini inseriti nel calendario vaccinale, secondo il prezzo corrente, a regime e con il raggiungimento dei tassi di copertura presentati più avanti, viene stimato intorno a 570 milioni di euro. Tale cifra, d'accordo con i produttori, con il principio del partenariato pubblico-privato di rilevante contenuto sociale, e in piena trasparenza, potrebbe essere rivista secondo meccanismi negoziali che permettano, ad esempio, di diminuire il costo unitario del vaccino in proporzione al raggiungimento di tassi di copertura progressivamente più elevati. In tal modo, si raggiungerebbe il risultato di incentivare l'obiettivo di copertura anche con una diminuzione del costo di approvvigionamento del vaccino. A tale fine saranno studiate procedure da concertare con le amministrazioni regionali e con i produttori per coordinare al livello nazionale i costi di acquisto, la possibile logica e i meccanismi attuativi. ».

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, nell'illustrare la proposta di parere predisposta (*vedi allegato 1*), ricorda il corposo e proficuo lavoro svolto dalla Commissione, anche mediante lo svolgimento di numerose audizioni. Manifesta, quindi, soddisfazione per il fatto che dopo numerosi anni (circa quindici) si sia finalmente giunti all'aggiornamento dei LEA, ottenendo un risultato molto importante sotto il profilo della tutela del diritto alla salute.

Esprime, altresì, particolare apprezzamento per l'introduzione di un meccanismo di aggiornamento periodico degli stessi LEA, attraverso l'attività di un apposito organismo permanente, auspicando che esso possa recepire le condizioni e valutare le osservazioni contenute nella proposta di parere da lei presentata nella fase di primo aggiornamento dei LEA per l'anno 2017, prevista entro il 28 febbraio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che i gruppi SI-SEL e MoVimento 5 Stelle hanno presentato delle proposte alternative di parere avvertendo che, in caso di approvazione della proposta di parere for-

mulata dalla relatrice, le proposte alternative presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La ministra Beatrice LORENZIN, fa presente che a breve dovrà allontanarsi, essendo stata convocata una riunione del Consiglio dei Ministri alle 15.30 e dovendo successivamente recarsi presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato per esprimere il parere del Governo sullo schema di decreto in titolo, in corso di esame anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Nel manifestare particolare apprezzamento per il sostegno ricevuto dalla Commissione Affari sociali nei tre anni e mezzo di lavoro presso il suo dicastero, esprime parere favorevole sulla proposta di parere, con condizioni e osservazioni, testé illustrata dalla relatrice, on. Carnevali. Concorda con le considerazioni positive svolte dalla relatrice in ordine alla previsione di un meccanismo permanente per il costante aggiornamento dei LEA, che consentirà di tutelare adeguatamente il diritto alla salute dei cittadini e di soddisfare al meglio gli interessi dei pazienti, anche sulla scorta delle novità che la ricerca scientifica in campo sanitario potrà conseguire nel tempo.

Osserva, in conclusione, che il dibattito sui LEA non si esaurisce con il parere che sarà espresso nella seduta odierna, in quanto ulteriori rilievi e proposte di miglioramento che la XII Commissione riterrà di avanzare potranno comunque essere prese in considerazione nel prossimo futuro, sempre tenendo in debito conto le risorse necessarie e il ruolo delle regioni.

Marialucia LOREFICE (M5S) manifesta soddisfazione per la conclusione dell'esame di un provvedimento importante quale lo schema di dPCM di aggiornamento dei LEA, che i cittadini attendevano da lungo tempo. Nell'auspicare quindi che il definitivo varo del provvedimento non incontri ulteriori ostacoli, rileva tuttavia come il suddetto dPCM presenti diversi profili di criticità, in particolare con riferimento all'eliminazione di alcune presta-



zioni relative alla ipertensione arteriosa e alla fornitura di plantari e scarpe ortopediche il cui costo, in futuro, sarà a carico dei cittadini. Al riguardo, manifesta il timore che tali scelte siano dettate esclusivamente da motivazioni di carattere meramente economico.

Procedendo ad illustrare i contenuti della proposta alternativa di parere presentata da lei stessa e da altri deputati del suo gruppo (*vedi allegato 2*), auspica che vi sia la disponibilità da parte della relatrice a modificare in parte la proposta di parere da lei presentata, che a suo avviso, pur contenendo degli elementi positivi, non è sufficiente, e che vi sia altresì la disponibilità della ministra ad interloquire e a motivare le ragioni di contrarietà alla proposta di parere presentata dal suo gruppo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la ministra deve partecipare all'imminente riunione del Consiglio dei ministri.

Marialucia LOREFICE (M5S) ritiene che il fatto che la ministra debba allontanarsi dopo avere espresso parere favorevole sulla proposta di parere presentata dalla relatrice potrebbe impedire di fatto la possibilità di apportare modifiche e integrazioni alla predetta proposta.

La ministra Beatrice LORENZIN non esclude che alcuni rilievi contenuti nelle proposte alternative di parere presentate dai gruppi SI-SEL e MoVimento 5 Stelle possano essere presi in considerazione in sede di predisposizione delle future proposte di aggiornamento dei LEA.

Per quanto riguarda, invece, i rilievi mossi circa la presunta disponibilità delle risorse imposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, chiarisce che si è proceduto nel modo opposto, nel senso che prima sono state definite le prestazioni da erogare e, quindi, sono stati individuati gli stanziamenti adeguati al fine di assicurare l'esigibilità di tali prestazioni.

Osserva infine che, in virtù di uno stanziamento specifico per il Piano nazio-

nale vaccini, previsto dalla legge di bilancio per il 2017, recentemente approvata dalle Camere, si libereranno ulteriori 200 milioni per i LEA, per cui non è affatto escluso che l'elenco delle prestazioni erogabili sia ulteriormente definito.

Scusandosi con la Commissione, ribadisce che è costretta ad allontanarsi, essendo in procinto di iniziare la riunione del Consiglio dei ministri.

Massimo Enrico BARONI (M5S) lamenta l'atteggiamento tenuto dalla ministra Lorenzin, definendolo arrogante, in quanto nella seduta odierna ha abbandonato i lavori della Commissione e in precedenza non ha adempiuto al dovere di svolgere il seguito dell'audizione in materia di aggiornamento dei LEA, ricordando che in quella circostanza il suo gruppo ha anche usato la cortesia di far pervenire le proprie domande preventivamente.

Giulia DI VITA (M5S) chiede che, in assenza della ministra Lorenzin, sia presente comunque un sottosegretario alla seduta odierna.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che non è ancora intervenuta la nomina dei sottosegretari e che il seguito dell'audizione della ministra Lorenzin, previsto per la scorsa settimana, non si è potuto svolgere a causa delle dimissioni del Governo.

Marialucia LOREFICE (M5S) stigmatizza l'assenza di un rappresentante del Governo, evidenziando che in tale situazione non è realisticamente ipotizzabile che vengano apportate modifiche alla proposta di parere della relatrice, in quanto il Governo non avrebbe la possibilità di esprimersi sulla nuova proposta di parere.

Chiede, quindi, alla presidenza di procedere a una breve sospensione della seduta al fine di consentire ai deputati del suo gruppo di esaminare in maniera più approfondita la proposta di parere della relatrice, anche al fine di decidere in quale modo votare rispetto ad essa.

Mario MARAZZITI, *presidente*, riconoscendo ai gruppi di opposizione presenti in Commissione il fatto di tenere, generalmente, un atteggiamento costruttivo, tanto che spesso si è addivenuti all'approvazione di pareri condivisi, anche attraverso modifiche rispetto alle originarie proposte dei relatori, non può non evidenziare come, nel caso di specie, due gruppi di opposizione abbiano presentato, in maniera del tutto legittima, due proposte alternative di parere, manifestando così una chiara volontà.

Per quanto riguarda la questione sollevata circa la presenza del rappresentante del Governo, precisa che la richiesta di quest'ultima deve essere valutata anche alla luce dello stato procedimentale in cui la Commissione si trova ad operare. Nel caso di specie, si tratta della fase finale, della votazione, in quanto il parere sullo schema di decreto in titolo deve essere espresso entro la giornata di domani, giovedì 15 dicembre.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI), alla luce dell'accavallarsi di numerose scadenze connesse alla formazione del nuovo Governo, che hanno determinato il necessario l'allontanamento della ministra Lorenzin, ritiene che la Commissione potrebbe votare oggi la proposta di parere della relatrice, per poi proseguire i propri lavori sul medesimo argomento, finalizzati possibilmente a pervenire alla predisposizione di un atto di indirizzo quale una risoluzione – anche sulla base della disponibilità mostrata della stessa ministra – che contenga gli ulteriori rilievi e integrazioni che dovessero emergere dalla discussione.

Marisa NICCHI (SI-SEL), pur giudicando complessivamente positivo il lavoro svolto dal Governo in materia di aggiornamento dei LEA, ritiene che vi sia un rilevante problema relativo alla loro effettiva fruibilità, stante il permanere di un problema di risorse economiche e della sostanziale subalternità del ministero della salute rispetto al ministero dell'economia. Illustra, quindi, la proposta alternativa di

parere presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 3*), reputando troppo debole la proposta della relatrice che, pur presentando alcuni aspetti condivisibili, manca a suo avviso della necessaria incisività.

Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la richiesta di sospensione della seduta avanzata dalla collega Lorefice. Ribadisce, quindi, le critiche sull'atteggiamento, a suo avviso scorretto tenuto dalla ministra nei confronti della Commissione, lamenta lo scarso rispetto mostrato dalla maggioranza nei confronti delle proposte di parere alternative, ritenendo che la relatrice avrebbe potuto dimostrare una certa disponibilità a modificare in parte la propria.

Donata LENZI (PD), facendo presente che l'attuale, difficile situazione politica ha inciso notevolmente sullo svolgimento del dibattito sullo schema di decreto in oggetto, invita i colleghi a riconoscere l'eccezionalità della situazione.

Richiamando l'intervento svolto dalla collega Nicchi, rileva come la relatrice, in sede di predisposizione della proposta di parere, abbia tenuto conto principalmente di quanto è emerso dalle audizioni, particolarmente importanti con riferimento a un provvedimento da carattere fortemente tecnico-scientifico. Ritiene che sia evidente a tutti come la sospensione dei lavori parlamentari dovuti al *referendum* costituzionale del 4 dicembre, le dimissioni del Governo Renzi e la formazione del Governo Gentiloni abbiano di fatto impedito lo svolgimento di un'ampia discussione sul tema dei LEA, diversamente da quelle che sono le consuetudini della Commissione Affari sociali.

Condivide, quindi, la richiesta di procedere a una breve sospensione dei lavori.

Giulia DI VITA (M5S) lamenta il fatto che oggi si è verificata una situazione di impossibilità di modificare la proposta di parere della relatrice, precisando che il suo gruppo non ha in alcun modo tenuto un atteggiamento ostruzionistico, rite-

nendo di dover presentare una proposta alternativa di parere anche alla luce dell'importanza del provvedimento in esame, che inciderà sul futuro della sanità del nostro Paese e avrebbe meritato, pertanto, un dibattito più approfondito. Chiede quindi di rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di compiere i necessari approfondimenti e di addivenire all'approvazione del parere alla presenza di un rappresentante del Governo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata da ultimo dalla deputata Di Vita, ritiene opportuno convocare immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, affinché possano essere adottate le determinazioni sul prosieguo dei lavori.

**La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16.30.**

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è stabilito, a maggioranza dei partecipanti, di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna. Si è altresì unanimemente convenuto di proseguire in altre sedute la discussione sui LEA, nell'ottica di approvare una risoluzione in vista della proposta di aggiornamento dei LEA medesimi, che dovrà essere predisposta entro il 28 febbraio 2017.

Marialucia LOREFICE (M5S) dichiara che il suo gruppo si asterrà in fase di votazione della proposta di parere formulata dalla relatrice, precisando che avrebbe potuto effettuare anche una scelta differente qualora avesse registrato un atteggiamento diverso da parte della ministra Lorenzin e la maggioranza avesse acconsentito al rinvio della conclusione del provvedimento alla giornata di domani.

Marisa NICCHI (SI-SEL) ribadisce una forte critica sulle politiche attuate dal Governo, che non garantiscono una reale fruibilità dei LEA da parte dei cittadini, pur apprezzando in parte la proposta di parere da parte della relatrice. Chiede, pertanto, che si proceda alla votazione per parti separate, nel senso di votare la premessa e le osservazioni e successivamente, con una distinta votazione, le condizioni contenute suddetta proposta, sulle quali dichiara il proprio voto favorevole.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la premessa e le osservazioni della proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la premessa e le osservazioni della proposta di parere formulata dalla relatrice.

Mario MARAZZITI, *presidente*, pone in votazione le condizioni contenute nella proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva le condizioni della proposta di parere formulata dalla relatrice,

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, stante l'esito delle votazioni effettuate, si intendono precluse le proposte alternative di parere presentate da deputati dei gruppi Sinistra italiana-sinistra ecologia libertà e Movimento 5 Stelle.

**La seduta termina alle 16.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.30 e dalle 16.45 alle 16.50.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358);

tenuto conto dell'Intesa raggiunta, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul predetto schema di decreto il 7 settembre 2016 e dei documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, nella decisione che si allega al presente parere;

espresso apprezzamento, in termini generali, per un provvedimento che i cittadini e gli operatori del settore attendevano da anni, integralmente sostitutivo del d.P.C.M. 29 novembre 2001, che aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo, a differenza del provvedimento in esame, che ha carattere costitutivo, divenendo quindi la fonte primaria per quanto concerne le attività, i servizi e le prestazioni garantiti ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale;

apprezzati, in particolare, alcuni contenuti dello schema di decreto in esame tra cui quelli concernenti: l'erogazione a carico dello Servizio sanitario nazionale di tutte le prestazioni riguardanti sei nuove patologie croniche (tra cui la sindrome da talidomide, le patologie renali croniche e l'endometriosi); l'inserimento di oltre 110 nuove voci, tra singole malattie rare e gruppi di malattie, nell'elenco delle malattie rare; l'erogazione gratuita di nuovi vaccini (quali anti-Papillomavirus, anti-Pneumococco, anti-Meningococco); l'introduzione di nuovi *screening* neonatali per la sordità congenita e la cataratta congenita e l'estensione a tutti i nuovi nati dello *screening* neonatale per le malattie metaboliche ereditarie; l'erogazione gratuita di tutte le prestazioni concernenti la procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa; l'aggiornamento del nomenclatore protesico, che consentirà, in particolare di fornire ausili a tecnologia avanzata, come arti artificiali, sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo, comunicatori oculari, tastiere adattate per persone con gravissime disabilità;

rilevata, tuttavia, l'esigenza di apportare specifiche modifiche e integrazioni al testo in esame, da attuare o da valutare in fase di predisposizione della proposta di primo aggiornamento dei LEA che, sulla base dell'Intesa Stato-Regioni del 7 settembre 2016, spetta alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione

dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, entro la data del 28 febbraio 2017;

verificato che, sulla base delle quantificazioni effettuate in sede di intesa Stato-regioni dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria dei LEA si rendono necessari 113.063 milioni di euro per il 2017 e 114.998 milioni di euro per il 2018 laddove la legge di bilancio per il 2017 prevede un livello del finanziamento del Fondo sanitario nazionale pari a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018;

evidenziato che la fruizione dei LEA nel corso degli anni passati non è stata garantita in modo uniforme, generando così forti disparità tra una regione e l'altra – come è emerso anche dalle audizioni informali che la XII Commissione ha svolto nell'ambito dell'esame dello schema di decreto in oggetto – e rappresentata, pertanto, l'esigenza di adottare le misure necessarie volte ad assicurare l'omogeneità nell'erogazione delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;

evidenziata, in particolare, l'esigenza di assicurare il servizio delle « dimissioni protette » al fine di garantire la continuità assistenziale e l'integrazione tra gli interventi in regime di ricovero ospedaliero e l'attività ambulatoriale specialistica e distrettuale di base;

rilevata inoltre l'opportunità, onde garantire una maggiore integrazione tra le politiche sanitarie e quelle assistenziali, di integrare la composizione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 554, della legge n. 208 del 2015, con rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed un esperto nelle materie sociali designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché di favorire le relazioni tra la predetta Commissione e le associazioni rappresentative dei pazienti e delle persone con disabilità;

sottolineata la rilevanza del ruolo attribuito alla predetta Commissione in ordine all'aggiornamento annuale dei LEA, con particolare riferimento, secondo quanto è stato osservato anche in sede di Intesa Stato-regioni del 7 settembre 2016, ad un possibile « *delisting* » delle prestazioni obsolete, che deve essere condotto con metodo rigoroso e basato su evidenze scientifiche;

evidenziata l'opportunità per cui la suddetta Commissione, anche alla luce di quanto emerso da varie audizioni svolte in Commissione Affari sociali e di quanto segnalato da diverse società scientifiche e da associazioni, nell'ambito del prossimo aggiornamento dei LEA, assicuri una maggiore adeguatezza delle prestazioni erogabili in regime di assistenza specialistica, con particolare riferimento agli ambiti dell'ematologia, della reumatologia, della diabetologia e della cardiologia;

segnalata l'esigenza per cui il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, istituito a seguito dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, verifichi che il passaggio per alcune prestazioni dal regime di ricovero a quello ambulatoriale non comporti il « frazionamento » delle medesime, con conseguente aumento della partecipazione alla spesa da parte dei cittadini;

evidenziata altresì l'esigenza di rendere tutti i servizi sanitari – dal pronto soccorso all'assistenza di base, di emergenza territoriale o farmaceutica – accessibili alle persone con disabilità, nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, garantendo l'abbattimento delle barriere nell'erogazione dei servizi sanitari;

rilevata, inoltre, l'opportunità di implementare l'utilizzo di tecnologie aggiornate, finalizzate anche a facilitare l'accesso alla comunicazione e all'informazione delle persone con disabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, in fase di predisposizione della proposta di primo aggiornamento dei LEA da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, da effettuarsi per l'anno 2017 entro il 28 febbraio 2017, secondo la scadenza individuata in sede di Intesa Stato-Regioni del 7 settembre 2016, siano apportate le seguenti modifiche e integrazioni al testo in esame:

1. all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), sia previsto espressamente il diretto coinvolgimento della persona con disabilità e della sua famiglia nella predisposizione del percorso assistenziale;

2. sia garantita alle persone con disabilità la continuità assistenziale di cui all'articolo 5 attraverso il progetto individuale previsto dall'articolo 14 della legge n. 328 del 2000, che integri interventi sanitari, sociali e di tutela;

3. nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'articolo 15, con riferimento alle prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all'allegato 4, per una migliore interpretazione delle tabelle sia premessa la legenda e sia riconsiderato il sistema per branche specialistiche, in quanto si ravvisa il rischio di generare dubbi interpretativi, nel senso che gli operatori potrebbero erroneamente considerare non incluse determinate prestazioni sanitarie ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per i pazienti;

4. siano modificati l'articolo 17, comma 1, e tutte le parti dello schema di dPCM in cui la disabilità viene intesa come sinonimo di « minorazione, affezione, patologia » e non come interazione tra le persone con minorazione e barriere comportamentali ambientali che impediscono la piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base del principio di uguaglianza;

5. al medesimo articolo 17, sia mantenuto il sistema tariffario in luogo delle pubbliche procedure previste dallo schema

di decreto in esame, per l'acquisto di dispositivi audioprotesici e di alcuni ausili di serie di cui all'allegato 5, elenchi 2A e 2B (Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori, superleggera, a telaio rigido e a telaio pieghevole; carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile; carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole, leggera, a verticalizzazione manuale oppure a verticalizzazione elettrica; carrozzina elettronica a prevalente uso interno e ad uso esterno; Modulo posturale per capo, per bacino, per tronco, per tronco/bacino; Seggiolone a configurazione fissa e a configurazione regolabile; Stabilizzatore per statica prona/eretta – modello per assistiti in età evolutiva; stabilizzatore mobile per statica eretta e per statica supina, con inclinazione regolabile; Passeggino riducibile; Emulatori di *mouse* a Joystick, con il capo e con lo sguardo) che per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato e di un appropriato percorso valutativo condotto da un'*equipe* multidisciplinare nonché di un adeguato training all'uso, al fine di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle esigenze degli utenti, obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure di gara;

6. all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: « inclusa la terapia del dolore e le cure palliative », siano introdotte le seguenti: « e gli interventi riabilitativi »;

7. al medesimo articolo 38, si modifichi il comma 3, nel senso di prevedere che il parto in analgesia (farmacologica o non) debba essere garantito in tutte le strutture in cui ci sia un punto nascita;

8. nell'ambito delle malattie croniche di cui all'articolo 53, che rinvia all'allegato 8, sia inserita un'esenzione per patologia cronica per i disturbi di condotta e di personalità (codici ICD9-CM 301, 312 e 314);

e con le seguenti osservazioni:

a) sia garantita la sostenibilità economica-finanziaria dei LEA, al fine di assicurare la piena applicazione dei medesimi su tutto il territorio nazionale;

b) si valuti l'opportunità di recepire direttamente nello schema di decreto in esame l'allegato A alla suddetta Intesa Stato-regioni del 7 settembre 2016;

c) nell'ambito di attività della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, all'allegato 1, richiamato dall'articolo 1 del presente schema di decreto, con specifico riferimento agli *screening* oncologici (F8), siano inseriti programmi di prevenzione per cancro dell'ovaio e cancro della mammella con *test* genetici BRCA1 e BRCA2;

d) all'articolo 4, comma 1, si specifichi che il Servizio sanitario nazionale garantisce le attività e le prestazioni anche attraverso l'uso di tecnologie di monitoraggio da remoto che dimostrino una maggiore aderenza ai piani terapeutici e che non comportino costi aggiuntivi per lo stesso Servizio sanitario nazionale;

e) all'articolo 4, comma 2, si integri l'elenco delle attività e delle prestazioni ivi previste includendo la certificazione di idoneità alla guida per il rilascio e il rinnovo delle patenti di categoria A-B-C-D Speciali di cui all'articolo 116, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

f) si integri il medesimo elenco prevedendo anche l'attivazione di percorsi assistenziali ostetrici a favore della donna per la promozione della salute sessuale e riproduttiva e per la tutela della fertilità;

g) all'articolo 11, comma 2, si preveda che i dispositivi medici monouso elencati nel nomenclatore di cui all'allegato 2, con particolare riferimento ai dispositivi per soggetti incontinenti, stomizzati e diabetici, debbano essere erogati secondo modalità quantitativamente sufficienti e qualitativamente rispondenti alle esigenze delle singole e specifiche disabilità, in base ai piani individuali di assistenza e in

conformità ai codici e agli standard europei, eventualmente anche individuando sistemi di acquisto alternativi alla gara;

h) nell'ambito dei presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattia rara di cui all'allegato 3, richiamato dall'articolo 13 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di introdurre il dispositivo diagnostico a contatto tra gli apparecchi per la misurazione della glicemia;

i) all'articolo 14, comma 1, si valuti l'opportunità di estendere le prestazioni che comportano l'erogazione di alimenti a fini medici speciali anche alle persone sottoposte a radio e chemioterapia che necessitano di supporto nutrizionale;

j) all'articolo 14, comma 4, si valuti l'opportunità di introdurre i prodotti gelificanti accanto ai preparati addensanti nell'ambito dei prodotti forniti gratuitamente a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative;

k) all'allegato 4, richiamato dall'articolo 15, si valuti l'opportunità, sulla base delle migliori evidenze cliniche, di apportare le seguenti modificazioni: sia inserita la nutrizione artificiale domiciliare (NAD) quale procedura terapeutica; si integri l'elenco delle risonanze magnetiche del rachide con la risonanza magnetica del rachide cervicale senza e con mezzi di contrasto; con riferimento alla nota di appropriatezza prescrittiva 22, si rivaluti l'impatto del rischio connesso all'attesa di due settimane nel distretto cervicale; con riferimento alla nota di appropriatezza prescrittiva 26, si aggiunga l'algodistrofia; siano reintrodotti la visita angiologica e il bendaggio multistrato per linfedema;

l) all'articolo 18, si valuti l'opportunità di modificare il comma 8, che appare eccessivamente discrezionale nella parte in cui prevede la possibilità di erogare ausili non compresi negli elenchi dell'allegato 5, nel caso di « gravissime disabilità »;

m) all'articolo 22 comma 2, e all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: « Progetto di assistenza individuale (PAI) » siano

aggiunte le seguenti: « ovvero, ove necessario, di un « Progetto riabilitativo individuale »;

n) all'articolo 34, al comma 1, lettera a), dopo le parole: « riabilitazione intensiva », al comma 1, lettera b) e al comma 3, lettera a), dopo le parole: « riabilitazione estensiva », si valuti l'opportunità di inserire le parole: « erogate in strutture accreditate con un idoneo progetto riabilitativo di struttura »;

o) all'articolo 37, comma 3, si valuti l'opportunità di introdurre nell'ambito del PS/DEA, accanto all'Osservazione breve intensiva (OBI), anche la funzione di Osservazione breve ostetrica (OBO);

p) all'articolo 45, si valuti l'opportunità di modificare il primo periodo come segue: « Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari o diurni in riabilitazione di pazienti che non possono essere presi in carico in ambito extraospedaliero con identico o maggior beneficio o identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse »;

q) con riferimento alle malattie rare di cui all'articolo 52, che rinvia all'allegato 7, si valuti l'opportunità di assicurare una maggiore aderenza al sistema *Orphanet*: in particolare, quando si utilizzano raggruppamenti per patologia per distretto ana-

tomico, è opportuno associare l'elencazione delle denominazioni delle malattie o sindromi corrispondenti;

r) nell'ambito delle malattie croniche di cui all'articolo 53, che rinvia all'allegato 8, si valuti l'opportunità, sulla base delle migliori evidenze cliniche, di apportare le seguenti modificazioni: siano inserite tra le malattie croniche anche la cefalea primaria cronica e l'acufene; con specifico riferimento al nanismo ipofisario (codice di esenzione 039), sia sostituita la TAC del cranio senza e con mezzo di contrasto con la risonanza magnetica dell'encefalo senza e con mezzo di contrasto; si disponga un incremento degli esami di laboratorio, clinici e strumentali di diagnostica per i pazienti affetti da colite ulcerosa e da morbo di *Crohn*;

s) all'articolo 59, comma 2, dopo le parole: « consultori familiari » siano inserite le seguenti: « , nonché dal personale ostetrico per le prestazioni individuate dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 206 del 2007 »;

t) all'articolo 60, nella parte in cui si prevede che vengono garantite alle persone con disturbi dello spettro autistico le « prestazioni di diagnosi, cura e trattamento », ai sensi della legge n. 134 del 2015, si provveda a specificare, anche attraverso un apposito elenco allegato, quali siano esattamente tali prestazioni.



## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI LOREFICE, SILVIA GIORDANO, MANTERO, GRILLO, NESCI, COLONNESE, DI VITA, BARONI, CECCONI, DALL'OSSO**

La XII Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA),

premessi che:

lo schema di decreto all'esame definisce, in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1999 e del combinato disposto degli articoli 32 e 117 della Costituzione, i livelli essenziali di assistenza (LEA) e dunque di prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (SSN) deve garantire, gratuitamente o tramite compartecipazione, a tutela della salute collettiva;

i livelli essenziali di assistenza vigenti sono stati definiti con il dPCM del 29 novembre 2001 e sono garantiti attraverso le strutture pubbliche oppure attraverso le strutture private accreditate che quindi sono remunerate, in base a tariffe stabilite, per erogare le prestazioni rientranti per l'appunto nei Lea e si articola in diversi nomenclatori che l'atto all'esame non ha ancora predisposto;

il provvedimento all'esame, dopo ben 15 anni, intende sostituire il dPCM del 2001 e buona parte dei provvedimenti normativi ad esso correlati, per un impatto economico finanziario stimato in 800 milioni di euro quale risultato di una diffusa

e diversificata opera di compensazione, non chiaramente desumibile dall'esame della documentazione a disposizione, scaturente dall'eliminazione di talune prestazioni e l'introduzione di nuove;

il decreto sui nuovi LEA ha un'impostazione diversa dal decreto vigente poiché attraverso i numerosi e corposi allegati intende riportare, anche se non in maniera esaustiva, tutte le tipologie di assistenza, di servizi e prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, evitando quindi un rimando ai diversi decreti ministeriali che attualmente invece contengono tutte le diverse esenzioni ed elencazioni;

la tutela universalistica della salute si realizza, dunque, attraverso un percorso che congiuntamente garantisce sia appropriatezza e sia soprattutto accessibilità ed equità ed in tal senso il decreto all'esame sembra focalizzarsi eccessivamente sull'appropriatezza trascurando invece gli essenziali elementi dell'accessibilità e dell'equità, non affrontando ad esempio il rilevante problema delle liste di attesa;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 2, nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, sostanzialmente poco innova se non nel limite di inserire in tale area « la sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche »;

la denominazione « programmi vaccinali », sostituiva del vigente riferimento a « vaccinazioni obbligatorie e raccomandate », sottende una riforma di sostanza proprio alla luce del Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) 2016-2018 già diffuso e richiamato nell'Intesa del 7 settembre 2016 che, come noto, introduce nuovi e costosi vaccini che, senz'altro, non possono definirsi né obbligatori e né fortemente raccomandati e, ciò nonostante, sono posti a carico del SSN;

la legge di bilancio per il 2017, all'articolo 59, comma 12, dispone che a decorrere dal 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sia prevista una specifica finalizzazione per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) e a tal fine ha destinato e vincolato 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019, ciò in rispondenza alla gradualità richiesta dalle Regioni per l'introduzione dei nuovi vaccini;

il dato di partenza delle stime effettuate nella relazione tecnica allo schema di decreto sui LEA in realtà è sensibilmente più elevato di quanto stanziato nella legge di bilancio 2017 ed è di 303 milioni di euro (solo per i nuovi vaccini) e su tale stima iniziale vengono poi operate ulteriori stime al ribasso che appaiono aleatorie anche sulla base di presunti risparmi derivanti dall'abbattimento dei costi connessi alla gestione delle malattie che con tali vaccinazioni verrebbero debellate, con una spesa stimata a regime pari a 186 milioni di euro, cifra per l'appunto corrispondente a quanto indicato nella legge di bilancio 2017;

reca non poche perplessità tale stima poiché non esiste allo stato attuale alcuna valutazione, anche sperimentale, dell'impatto avuto in termini di riduzione dei costi sanitari diretti e indiretti e degli effetti/esiti in termini di salute; la stessa relazione tecnica ammette di non avere idea (perché il nuovo sistema informativo sanitario non lo consente!) degli effetti

che siano derivati dalla mancata vaccinazione nelle Regioni che le hanno già introdotte (né tanto meno si dice alcunché sugli eventuali effetti/esiti negativi dell'avvenuta vaccinazione e dei correlati costi diretti e indiretti);

s'introducono, con costi rilevanti per il SSN, vaccini che in nessun paese europeo sono inseriti nei corrispondenti programmi vaccinali e al contempo si eliminano prestazioni, come quelle legate all'ipertensione, che riguardano invece una rilevante parte della popolazione, soprattutto anziana, anche in funzione di una efficace prevenzione delle malattie cardiovascolari che rappresentano in realtà una delle prime cause di decesso;

la relazione tecnica prospetta eventuali ulteriori riduzioni di oneri facendo riferimento a non ben identificate « leggi di mercato » che porterebbero ad un decremento dei prezzi dei vaccini e ad accordi con i produttori secondo la logica del partenariato pubblico-privato di rilevante contenuto sociale, che permetteranno di diminuire il costo unitario sulla base del raggiungimento di tassi di copertura più elevati;

all'allegato 1 dei LEA, tra le azioni di prevenzione della salute collettiva, manca non solo un efficace programma informativo sui vaccini ma anche un piano diretto ad un uso consapevole del consumo degli antibiotici, nonostante la comunità scientifica internazionale sia ormai ampiamente concorde nel sostenere la necessità di contrastare il fenomeno « dell'antibiotico resistenza » tramite una inversione di tendenza che porti ad un corretto utilizzo (mirato, razionale e parsimonioso) degli antibiotici attualmente a disposizione;

l'articolo 5 enuncia la garanzia della continuità dell'assistenza per tutta la giornata e per tutti i giorni della settimana e prevede che le aziende sanitarie si organizzino in modo da assicurare le prestazioni non differibili anche nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi senza fornire alcuna indicazione

sulle modalità e sulle risorse atte a garantirla né si fa cenno alla continuità delle cure che secondo l'OMS rappresenta « uno degli indicatori più sensibili del buon funzionamento di un Servizio Sanitario »;

l'articolo 8 prevede che il SSN garantisca attraverso le farmacie convenzionate la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali, a riguardo risulta assente un'indicazione concernente l'equivalenza terapeutica e in relazione al prezzo più basso permane la limitazione riferita » ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosaggio unitario uguali »;

inoltre, in ordine ai nuovi servizi a valenza socio-sanitaria da erogarsi all'interno delle farmacie pubbliche e private, si esprimono perplessità sull'invarianza finanziaria della disposizione richiamata e l'inserimento nei LEA di tali prestazioni, ad oggi ordinariamente garantite dal SSN; tale disposizione sembra essere un ulteriore passo verso il processo di privatizzazione del SSN ed appare incongruente inserirla in un decreto che dovrebbe riportare invece le sole prestazioni poste a carico del SSN.

all'articolo 9, nell'ambito dell'assistenza farmaceutica erogata attraverso i servizi territoriali e ospedalieri, sarebbe stato opportuno prevedere che la dispensazione dei farmaci appartenenti al « Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale – territorio », dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopraccitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera avvenga esclusivamente tramite la distribuzione diretta delle ASL o degli ospedali;

l'articolo 10 include nell'assistenza integrativa anche l'erogazione dei disposi-

tivi medici monouso che nei LEA vigenti sono inclusi nell'assistenza protesica cui corrisponde uno specifico tariffario e il successivo articolo 11 garantisce tali ausili ai soggetti che si trovino nelle specifiche condizioni indicate dalla disposizione medesima; a riguardo sarebbe necessario chiarire la finalità di tale trasferimento soprattutto avendo riguardo di assicurare che tale trasferimento non comporterà alcuna conseguenza agli aventi diritto attualmente indicati nel decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 322;

riguardo agli ausili monouso la relazione tecnica indica un risparmio di 135 milioni di euro riferibile agli « ausili assorbenti per incontinenza » la cui quantificazione, in relazione alla centralizzazione degli acquisti, non appare sufficientemente chiara;

l'articolo 14, in riferimento all'erogazione dei prodotti dietetici per talune patologie, non chiarisce con precisione se tali prodotti saranno a carico del SSN e si limita ad esplicitare che saranno le Regioni a provvedervi nei limiti e con le modalità fissate dalle medesime, mentre gli alimenti per celiaci saranno garantiti nei limiti di spesa mensili indicati dal Ministero della salute;

con riferimento all'assistenza specialistica ambulatoriale, disciplinata all'articolo 15, il nuovo nomenclatore (sostitutivo del decreto ministeriale 22 luglio 1996) riporta per ciascuna prestazione, tra le altre cose, anche eventuali note riferite a condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza prescrittiva (note indicate nell'allegato 4D) e include numerose prestazioni che allo stato attuale sono invece garantite in regime di *day hospital* o *day surgery* e nonché la soppressione o modifica di prestazioni ritenute obsolete, quantunque non ben identificate;

appare grave che nella relazione tecnica non si dia un puntuale riscontro sia di tutte le nuove prestazioni e sia di tutte le prestazioni trasferite, sopresse o modificate, soprattutto alla luce del fatto che da tale riordino non solo deriva un

presunto risparmio della spesa a carico del SSN pari a circa 50 milioni di euro ma anche un maggior ticket per i cittadini per un importo complessivo di circa 60,4 milioni di euro, derivante dai maggiori ticket che i cittadini dovranno pagare in regime ambulatoriale (di cui 18,1 per effetto del trasferimenti di prestazioni dal regime di ricovero al regime ambulatoriale e 42,3 milioni per effetto delle nuove prestazioni introdotte in regime ambulatoriale.);

nella relazione tecnica altresì non sono indicate le motivazioni scientifiche che hanno indotto a tale rivisitazione ma si fa solo un generico riferimento alle diverse proposte formulate negli ultimi 10 anni dalle regioni, dalle società scientifiche o da enti operanti nel SSN;

il successivo articolo 16 precisa che le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono erogate dal SSN solo a patto che siano rispettate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva, condizioni peraltro numerose (circa 328) che assorbono quelle già inserite nel decreto ministeriale 9 dicembre 2015 (103);

tali condizioni, unitamente all'introduzione del cosiddetto meccanismo «*reflex*» che garantisce il secondo accertamento diagnostico o clinico solo qualora l'esito del primo lo richieda, rappresentano di fatto un limite alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza;

per le prestazioni odontoiatriche permangono ancora inaccettabili condizioni di erogabilità legate anche alla vulnerabilità sociale ossia alla condizione di svantaggio sociale ed economico e comunque solo per talune prestazioni; alla generalità dei cittadini è invece garantita la sola visita odontoiatrica e il trattamento delle urgenze;

l'articolo 17 garantisce alle persone affette da disabilità o menomazione l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale; le prestazioni di assistenza protesica sono elencate nell'allegato 5 ove

sono indicate eventuali condizioni o limiti di erogabilità e si demanda alle regioni l'individuazione delle procedure autorizzative per usufruire di tali dispositivi senza che siano indicati criteri e modalità omogenee su tutto il territorio nazionale:

la disposizione quindi aggiorna sostituendolo il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, e se da un lato inserisce protesi e ortesi tecnologicamente avanzate, soprattutto nel settore delle tecnologie informatiche e di comunicazione, dall'altro elimina taluni dispositivi ortopedici molto diffusi come ad esempio i plantari o scarpe ortopediche che la relazione tecnica indica «oggetti di frequente prescrizione inappropriata»; con un aggravio di spesa per i cittadini pari a 63 milioni di euro;

la relazione tecnica, in riferimento al nuovo nomenclatore protesico, non riferisce in maniera esaustiva la diversa collocazione operata nell'elenco «su misura» o nell'elenco «di serie» che, come noto, comporta una differente gestione di acquisizione da parte delle strutture sanitarie senza che sia istituito un repertorio che renda tracciabile ogni dispositivo presente sul mercato;

l'articolo 21 disciplina l'integrazione tra le prestazioni dell'area sanitaria e le prestazioni dei servizi sociali e demanda ad un Accordo Stato regioni la definizione di linee di indirizzo per garantire l'omogeneità e l'integrazione nonché l'utilizzo delle risorse anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze introdotto con la stabilità 2016 e sul quale il M5S ha chiesto un'attuazione che fosse coerente con la disposizione che ha istituito il Fondo medesimo ossia sostenere l'assistenza diretta per le persone con gravissima disabilità e per gli anziani non autosufficienti, favorendo la loro permanenza nel domicilio;

l'articolo 24, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, pur declinandone le attività, non richiama i Consultori che a tal fine andrebbero ulteriormente potenziati;

all'articolo 30 e seguenti, in relazione all'assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, con disabilità e con disturbi mentali alcuni trattamenti sono solo parzialmente a carico del SSN;

l'articolo 38, in relazione alla diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie (il cui impatto economico è stimato in 15 milioni di euro), non fa riferimento alla legge n. 167 del 2015, a prima firma Taverna, con il rischio che non siano garantite tutte le disposizioni previste in tale legge, come ad esempio l'effettuazione degli *screening* anche ai nati al di fuori delle strutture pubbliche;

le procedure analgesiche nel corso del travaglio e del parto fisiologico saranno garantite solo nelle strutture di I e II livello e con un numero di parti pari o maggiore ai 500, e il generico riferimento a « procedure analgesiche », senza specificare se farmacologiche o naturali e senza richiamare la libera scelta della donna, non garantisce l'analgesia epidurale in ogni struttura ed infatti per tale misura non è previsto alcun impatto economico;

sempre in relazione al parto si demanda in maniera generica alle regioni l'adozione di misure per incentivare il parto fisiologico, sulla base di una percentuale da fissare secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale e in coerenza con gli standard internazionali e a riguardo si evidenzia l'opportunità che tale percentuale venga inserita nei LEA e che si prevedano dei meccanismi disincentivanti sul parto cesareo intervenendo sul costo di rimborso e sui meccanismi di accreditamento e convenzionamento con le strutture private ove è più diffuso il ricorso al taglio cesareo, escludendo anche qualsiasi possibilità di accreditamento per quelle strutture che prevedono meccanismi incentivanti per i medici che generano maggiori rimborsi, e prevedendo protocolli per l'effettuazione del VBAC (parto vaginale per pre-cesarizzate);

l'articolo 39 definisce l'appropriatezza dei ricoveri ordinari per quelle pro-

cedure che non possono essere eseguite in *day hospital* o in *day surgery* demanda alle regioni l'adozione di misure per incentivare il ricovero diurno sulla base di una percentuale che sarà fissata dalla Commissione LEA entro il 31 marzo 2017 per ciascun DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di ricovero ordinario (allegato 6A) e si fornisce quindi un nuovo elenco di prestazioni a rischio di inappropriatezza in regime di degenza ordinaria in cui figurano ben 65 nuove prestazioni e dalle 43 vigenti si passa ad un totale di 108 (si citano a titolo di esempio le fratture e distorsioni di avambraccio, mano e piedi anche per i minori di anni 18, chirurgia plastica della mammella, dialisi renale, aborto con dilatazione e raschiamento, linfoma e leucemia non acuta senza complicanze e comorbidità, diverse diagnosi e interventi anche per minori);

l'articolo 41 definisce invece l'appropriatezza dei ricoveri in *day surgery* e demanda alle regioni l'adozione, entro il 15 marzo 2017, di misure (senza indicare quali siano) per incentivare il trasferimento dal regime *day surgery* al regime ambulatoriale sulla base di una percentuale che sarà fissata dalla Commissione LEA entro il 28 febbraio 2017 per ciascun dei 24 DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di ricovero in *day surgery* (allegato 6B); si citano, a titolo di esempio, la liberazione del tunnel carpale e tarsale, la ricostruzione delle palpebre, interventi sulla cataratta, interventi sul cristallino, interventi sull'ernia inguinale e ombelicale, interventi per la riparazione del dito a martello/artiglio, l'artroscopia e artroplastica, amputazione delle dita di mani e piedi; la relazione tecnica in relazione a tale misura prevede un risparmio per il SSN pari a 50 milioni nonché un contestuale aggravio per i cittadini pari a circa 60,4 milioni di euro, derivante dai maggiori ticket che dovranno essere pagati, anche per le prestazioni correlate

il trasferimento delle prestazioni dal regime di ricovero al regime ambulatoriale non tiene conto che gli ambulatori

pubblici potrebbero non essere in condizioni di gestire, in termini di risorse umane e tecnologiche, tali prestazioni e reca perplessità il fatto che la disposizione consenta alle regioni di trasferire ulteriori prestazioni in non ben identificate « strutture ambulatoriali a ciò specificatamente accreditate », con il rischio che sia oltremodo incentivato il trasferimento verso strutture private accreditate;

all'articolo 47 non viene precisato che il reperimento di cellule staminali a carico del SSN avvenga comunque in « banche pubbliche » che rispettino le norme o i principi che sostengono la donazione di cellule staminali a fini solidaristici e non la donazione autologa; sul punto si segnala l'enorme criticità legata alle banche estere che raccolgono le cellule staminali del cordone ombelicale e con rilevanti introiti aggirano di fatto la norma che in Italia vieta la cosiddetta conservazione « autologa », a uso e consumo personale del neonato;

all'articolo 49 le procedure sanitarie per la procreazione medicalmente assistita eterologa saranno in massima parte a carico dei cittadini, nella misura che sarà differentemente determinata da ciascuna Regione, a seconda delle risorse a disposizione; inoltre appare evidente il distinguo implicito e illegittimo tra procreazione omologa e procreazione eterologa (già censurato dalla Consulta in relazione alla legge 40) e demandare alle regioni la determinazione dei livelli di compartecipazione appare grave poiché equivale a non garantire a tutti i cittadini questa procedura; le strutture pubbliche che garantiscono tale procedura sono pochissime, con liste di attesa di fatto inaccessibili e, in taluni casi, anche i costi imposti dalle regioni sono inaccessibili;

all'articolo 52, l'elenco delle malattie rare è stato revisionato con l'introduzione di circa 110 nuove malattie rare e l'impatto economico di tali nuovi inserimenti è definito « modesto » dalla medesima relazione tecnica (i cui maggiori oneri sono stimati in 12 milioni) perché la

maggior parte di tali nuove malattie già rientravano in alcuni gruppi di malattie presenti nell'elenco e, ovviamente, anche per la bassa numerosità dei soggetti coinvolti; dal nuovo elenco sono state escluse alcune patologie come la celiachia o la sindrome di Down;

l'articolo 53 prevede l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza correlate alle malattie croniche e invalidanti come indicate nell'allegato 8 e le modifiche introdotte in questo elenco non sono esattamente individuabili; la relazione tecnica riferisce che a fronte dell'inserimento di 6 nuove patologie (per oneri pari a 15 milioni) sono state ridotte alcune prestazioni legate alla ipertensione senza danno d'organo per una stima di minori oneri/maggiori entrate pari a circa 16 milioni; in Italia sono 16 milioni le persone che soffrono di ipertensione arteriosa e ogni anno ne muoiono 280mila a causa di malattie cardiovascolari e fra loro, per ovvie ragioni, la stragrande maggioranza è rappresentata dai cittadini più anziani, talché proprio loro, saranno costretti a rivolgersi alla sanità privata mentre chi non se lo potrà permettere (chi ha una pensione minima non potrà permetterselo) resta la rinuncia alle prestazioni;

l'articolo 59, in relazione alla tutela della maternità, non garantisce più l'esecuzione di villocentesi e amniocentesi, attualmente a carico del SSN, per le donne di età pari o maggiore di 35 anni e riguardo la relazione tecnica non fa alcuna analisi di impatto economico anche a fronte del fatto che per contro saranno garantite indagini prenatali di tipo non invasivo;

l'articolo 64 detta importanti norme finali e transitorie e demanda, senza peraltro fissare alcun termine, ad Accordi stato regioni la fissazione di criteri uniformi per l'individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni che il decreto medesimo demanda alle regioni; si esprime perplessità sulla genericità di tale disposizione che peraltro

rischia di determinare un inevitabile inapplicabilità di numerose disposizioni contenute nel decreto; inoltre lo schema di decreto all'esame appare immediatamente applicativo per le prestazioni sottratte (es. prestazioni escluse dall'ipertensione senza d'anno d'organo) mentre l'applicabilità per le nuove prestazioni è rinviata;

considerato infine che:

al momento non esiste una griglia di comparazione tra le prestazioni attualmente inserite nei LEA e le prestazioni che non saranno più garantite, rilevata l'impossibilità di elaborare tale comparazione in ragione della diversa struttura dei nuovi LEA che, rispetto ai vigenti, hanno carattere costitutivo e non ricognitivo e né tale comparazione è rinvenibile nella relazione tecnica al dPCM;

dalla relazione tecnica al dPCM, in riferimento all'impatto economico, emergono diverse compensazioni finanziarie correlate proprio alle economie/risparmi derivanti dall'eliminazione di prestazioni attualmente garantite e nuovi oneri/costi aggiuntivi derivanti dall'introduzione di nuove prestazioni;

nelle esenzioni per malattie croniche presenti sul sito del Ministero della salute, in relazione all'ipertensione, risultano attualmente in esenzione anche il potassio, l'esame delle urine, l'holter delle 24 ore e la radiografia toracica, prestazioni che invece che non saranno più garantite nei nuovi LEA. Nella relazione tecnica sono riferite altre e numerose compensazioni senza che sia specificatamente indicato quali prestazioni sono state eliminate e la motivazione. Si presume che il Ministero della salute e gli uffici tecnici che hanno elaborato i nuovi LEA siano in possesso di tale elencazioni e delle motivazioni;

la conoscenza di tale elenco appare essenziale per comprendere con esattezza quali siano i cambiamenti effettivi operati con i nuovi LEA e consentire quindi una consapevole valutazione dell'atto governativo;

esprime:

### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1. siano garantite le adeguate risorse economiche necessarie a sostenere l'esigibilità dei LEA, come si evince dal Patto per la salute 2014-2016 che già per il 2016 prevedeva un livello di finanziamento di 115,444 miliardi ed, in subordine, come evincibili dall'Intesa Stato-regioni dell'11 febbraio 2016, come precisate in premessa;

2. fornisca il Governo un elenco puntuale delle prestazioni nuove inserite nei LEA e delle prestazioni diversamente o non più garantite nonché le motivazioni scientifiche in base alle quali si è proceduto a tali modifiche;

3. si preveda, nell'ottica di assicurare una reale incidenza sulle leggi di mercato e abbassare i costi dei vaccini, la vendita non in associazione di vaccini così da assicurare anche la libera scelta ai trattamenti sanitari da parte degli assistiti ed introdurre efficaci norme sul conflitto d'interesse e sulla trasparenza, nonché s'introducano campagne istituzionali di informazione e di educazione sanitaria che inducano ad una scelta informata e consapevole sull'uso prudente di antimicrobici, volte ad incoraggiare tutti i cittadini ad agire in modo proattivo per ridurre le malattie infettive e la minaccia alla resistenza antibiotica;

4. si introducano indicazioni concernenti l'equivalenza terapeutica affinché nella concorrenza del prezzo più basso si tenga conto della medesima efficacia terapeutica in riferimento alla erogazione, da parte delle farmacie convenzionate, dei farmaci di fascia a);

5. si rivaluti l'opportunità d'inserire nei LEA, e quindi eliminare dal provvedimento, la previsione di prestazioni aggiuntive da parte di farmacie, anche private, prestazioni che ad oggi sono invece ordinariamente garantite dal SSN (come ad

esempio il servizio di prenotazione di visite ambulatoriali), al fine di scongiurare un ulteriore passo verso il processo di privatizzazione del SSN e di scongiurare altresì che siano fatte pagare agli assistiti le remunerazioni per tali servizi che, come si evince dalla disposizione in esame, sono in ogni caso ad invarianza finanziaria;

6. si intervenga affinché, anche al fine di abbattere i costi della spesa farmaceutica, la dispensazione dei farmaci appartenenti al «Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale – territorio», dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopra citato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera, avvenga esclusivamente tramite la distribuzione diretta delle ASL o degli ospedali;

7. si inseriscano nel provvedimento all'esame i criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni che il decreto medesimo demanda alle Regioni e si fissino tempi certi per l'adozione dei provvedimenti da parte delle regioni;

8. si chiarisca, con ogni mezzo ritenuto opportuno, quali siano le motivazioni, anche scientifiche, che generano il rilevante risparmio di 135 milioni di euro in relazione agli ausili assorbenti ed in riferimento alla centralizzazione degli acquisti, di 63 milioni di euro in relazione a dispositivi ortopedici, di 16 milioni in relazione all'ipertensione e s'intervenga affinché tale esborso non sia sostenuto dai cittadini;

9. si introduca nel provvedimento all'esame anche il repertorio dei dispositivi protesici erogabili nonché il nomenclatore tariffario così da avere e/o fornire strumenti adeguati per valutare esaustivamente l'impatto economico del provvedimento all'esame e la susseguente efficacia e s'inseriscano altresì nel provvedimento all'esame (non demandando alle regioni) i requisiti di accreditamento dei soggetti erogatori dei dispositivi protesici;

10. si inseriscano nel provvedimento, in relazione ai percorsi assistenziali integrati, i principi e i criteri direttivi per garantire l'omogeneità e l'integrazione sul territorio nazionale nonché l'utilizzo delle risorse, comprese con riferimento al Fondo per le non autosufficienze introdotto con la stabilità 2016, al fine di sostenere l'assistenza diretta per le persone con gravissima disabilità e per gli anziani non autosufficienti, favorendo la loro permanenza nel domicilio;

11. si faccia esplicito riferimento, in relazione all'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, per le donne, i minori, le coppie e le famiglie, ai consultori contemplandone anche un'efficace potenziamento e una capillare diffusione;

12. si intervenga affinché i trattamenti di lungo assistenza, anche in forma semiresidenziale, alle persone non autosufficienti nonché i trattamenti socio-riabilitativi per le persone con disturbi mentali, per le persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e di ogni età, siano integralmente a carico del SSN laddove invece la disposizione prevede solo un rimborso parziale in base alla tariffa giornaliera;

13. si indichi nella disposizione, in relazione a diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie, un esplicito riferimento alla legge n. 167 del 4 agosto 2016, affinché sia chiaro che le prestazioni in essa previste siano tutte garantite, ivi inclusa la previsione che gli screening siano garantiti a tutti i neonati a prescindere dalla struttura di nascita;

14. si introduca, in riferimento alle procedure analgesiche nel corso del travaglio e del parto, un chiaro riferimento alle procedure sia farmacologiche e sia naturali, con garanzia anche dell'analgesia epidurale e del personale all'uopo dedicato, nonché un'adeguata attività di *counselling* per la libera e informata scelta della donna;

15. nell'ottica di incentivare il parto fisiologico e disincentivare i parti cesarei



inappropriati, si indichi la percentuale già desumibile dagli standard internazionali, intervenendo sul DRG e sul costo di rimborso del parto cesareo (rimborsare solo nel rispetto di tali percentuali) nonché sui meccanismi di accreditamento e convenzionamento con le strutture private ove è più diffuso il ricorso al taglio cesareo, escludendo anche qualsiasi possibilità di accreditamento per quelle strutture che prevedono meccanismi incentivanti per i medici che generano maggiori rimborsi; si preveda altresì, sempre nell'ottica di ridurre il ricorso al taglio cesareo inappropriato, un riferimento anche al VBCA e all'individuazione di protocolli che lo rendano possibile;

16. in riferimento al trasferimento di talune prestazioni in regime di *day surgery*, di day hospital e in regime ambulatoriale si indichino quali siano queste prestazioni nonché che sia adottata la massima prudenza e chiarezza nell'identificazione delle strutture ambulatoriali a ciò accreditate, assicurando che le strutture pubbliche abbiano le dotazioni umane e tecnologiche atte a garantire che le prestazioni trasferite siano effettuate in condizioni di massima sicurezza per gli assistiti

17. si specifichi che il reperimento di cellule staminali a carico del SSN avvenga comunque in « banche pubbliche » che rispettino le norme o i principi che sostengono la donazione di cellule staminali a fini solidaristici e non la donazione autologa;

18. si intervenga affinché nella disposizione all'esame sia chiaro che tutti i costi connessi alle procedure di procreazione medico assistita, sia omologa e sia eterologa, sono a carico del SSN e si indichino i principi e i criteri direttivi a cui le regioni devono attenersi per garantire tale prestazione;

19. si intervenga affinché l'amniocentesi e la villocentesi siano garantite a tutte le donne in gravidanza, con costi a carico del SSN, a prescindere dall'età materna e dagli esiti degli *screening* indicati nella disposizione all'esame, o in subordine che si ripristini la gratuità per le donne di oltre 35 anni di età, garantendo altresì un'adeguata informazione sul grado di attendibilità e di rischio delle diverse indagini prenatali, così da consentire alla donna una scelta informata e consapevole sulle procedure diagnostiche disponibili;

20. si intervenga affinché il regime tariffario delle prestazioni sia indicato nella disposizione all'esame, la cui assenza rischia di compromettere la sostenibilità economica dell'intero decreto;

21. si introducano nel provvedimento all'esame misure atte a risolvere definitivamente il problema delle liste di attesa, prevedendo misure penalizzanti a carico dei direttori generali delle strutture sanitarie che non garantiscono un'adeguata trasparenza e meccanismi oggettivi e uniformi di accesso delle liste di attesa.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DALLE  
DEPUTATE NICCHI E GREGORI**

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) » (Atto n. 358),

premessi che:

con lo schema di decreto in esame, che aggiorna e sostituisce il vigente dPCM del 29 novembre 2001, si specificano le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio sanitario nazionale, e riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza da garantire a tutti i cittadini;

è importante che finalmente, dopo ben quindici anni, si provveda all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Seppure vi siano aspetti certamente positivi e migliorativi rispetto al vigente dPCM, non può non rilevarsi come questo atteso aggiornamento sia purtroppo un'occasione persa per riuscire finalmente a garantire una reale universalità ed equità nel diritto alla salute;

lo schema di decreto in esame pone una particolare e costante attenzione agli aspetti concernenti l'appropriatezza organizzativa e ai criteri di appropriatezza per tutti i regimi di ricovero;

il costante riferimento ai criteri di appropriatezza, e alla necessità di una razionalizzazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie, tradisce l'attenzione del Governo più verso alla sostenibilità finan-

ziaria e il rispetto dei vincoli di bilancio dei nuovi livelli essenziali di assistenza, che non alla necessità di garantire in maniera realmente universale e finalmente omogenea sul territorio nazionale, l'assistenza sanitaria. Insomma, l'appropriatezza delle prestazioni voluta dal Governo, nasce in realtà più da un'esigenza di sostenibilità economica che da scelte cliniche e sanitarie. La stessa Relazione tecnica del Governo – per fare solo un esempio – stima che la riduzione dei ricoveri medici e chirurgici possa generare una riduzione della spesa a carico del SSN pari a 50 milioni di euro;

da troppi anni siamo in presenza di una riduzione della disponibilità dei LEA con il ricorso all'appropriatezza. Molte prestazioni, in nome dell'appropriatezza, sono state e sono precluse a troppi cittadini;

attualmente i servizi sanitari regionali non garantiscono più equità di accesso e uniformità dei livelli di assistenza sul territorio nazionale. E il rischio più concreto è che questi nuovi LEA, anche per via delle risorse su cui possono contare, non siano in grado di garantire il riequilibrio territoriale e la piena esigibilità delle prestazioni;

i nuovi livelli essenziali di assistenza possono contare su 800 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016 e vincolati nel Fondo sanitario nazionale. Un importo inadeguato che è evidente-

mente un compromesso al ribasso chiesto principalmente dal Ministero dell'Economia, e che rischia con tutta probabilità di non consentire l'esigibilità e l'uniformità delle prestazioni, del diritto alla salute e dell'assistenza socio-sanitaria;

e l'insufficienza degli 800 milioni di euro preoccupa le stesse regioni, che puntano molto a una verifica e un monitoraggio per valutare il reale impatto economico dei nuovi livelli essenziali di assistenza;

nei nuovi LEA, seppure si amplia la copertura assistenziale per alcune patologie rare e per l'erogazione delle nuove prestazioni diagnostiche e terapeutiche, nulla si dice degli esclusi dalla titolarità del diritto e dalla sua esigibilità. Così come criticabili sono l'aumento della partecipazione di spesa e i costi indotti da nuove forme di erogazione, nonché la riclassificazione di prestazioni di ricovero in prestazioni ambulatoriali soggette a ticket;

per l'assistenza ospedaliera, e in particolare riguardo ai criteri di appropriatezza per tutti i regimi di ricovero, si prevede il trasferimento, entro il 15 marzo 2017, di diverse prestazioni dai regimi di *day surgery* e di *day hospital* al regime ambulatoriale. Questo comporterà automaticamente un incremento delle prestazioni sanitarie soggette alla partecipazione al costo (*ticket*), e quindi in un evidente maggiore onere a carico dei cittadini;

la stessa Relazione tecnica del Governo stima in oltre 18 milioni di euro, i maggiori ticket a carico dei cittadini conseguenti al trasferimento delle prestazioni in regime ambulatoriale;

va inoltre evidenziato come il diritto alla piena esigibilità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, deve essere esteso anche al diritto di cura e di accesso ai farmaci per tutti i cittadini;

sotto questo aspetto non si può non rilevare l'alto costo di prodotti sostenuti da prove di efficacia, come i farmaci contro l'epatite C e i nuovi vaccini. In mancanza di specifici provvedimenti la

crescita è destinata a incrementare nel prossimo futuro, con l'immissione sul mercato di nuovi farmaci biologici in campo oncologico e di alcuni farmaci per le malattie infettive o neurologiche, per cui le aziende tendono a fissare un prezzo molto elevato;

le risorse assegnate ai farmaci innovativi dalla legge di bilancio 2017, compresi quelli destinati alla cura dell'epatite C, seppur da valutare positivamente, si mostrano inadeguati. Ogni regione deve avere le risorse finanziarie per acquistare il farmaco a prezzo intero e diverse di queste non hanno fondi sufficienti. A causa dell'alto costo il SSN ha finora deciso di limitarne l'erogazione partendo dai pazienti più gravi. Un razionamento economico di cure efficaci inaccettabile;

l'attuale e iniqua situazione è che solo i pazienti nello stadio più avanzato della malattia hanno diritto al trattamento, quando un trattamento precoce eviterebbe non solo le sofferenze ai pazienti, ma anche i costi assistenziali connessi;

relativamente alle « Aree di attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica », non è ricompresa l'attività inerente la salute riproduttiva e la tutela della fertilità. Sempre nell'ambito della salute riproduttiva e della tutela della maternità si evidenzia come il testo in esame, non preveda l'esclusione dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie nel caso di parto prematuro;

inoltre con riguardo alla tutela della maternità e delle scelte procreative della donna era auspicabile la previsione di una modifica delle norme relative alla chiusura dei punti nascita con meno di 500 parti, anche al fine di considerare anche il dato qualitativo o di particolarità territoriale;

riguardo alla continuità assistenziale, si specifica che il Servizio sanitario nazionale garantisce la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per

tutti i giorni della settimana. Le aziende sanitarie organizzano le attività sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non differibili. Tuttavia, il Governo è fermo alle dichiarazioni di intenti e ha approvato il nuovo atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione della medicina generale in cui, tra le altre cose, si taglia l'orario dei medici di continuità assistenziale (ex guardia medica), interrompendolo alla mezzanotte e demandando la presa in carico dei bisogni dei cittadini al servizio di emergenza-urgenza (il 118);

nella forma si salva la copertura nell'arco delle 24 ore, dal momento che la presa in carico viene effettuata dal personale del 118 (medici e/o infermieri e/o personale del terzo settore); nella sostanza c'è un taglio netto alle prestazioni, perché la guardia medica è più capillare e il 118 è spesso impegnato in urgenze non differibili;

per quanto riguarda l'area socio-sanitaria (Capo IV) vengono individuati i percorsi domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali che prevedono l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali;

si sottolinea come lo schema di decreto seppure individua e descrive le diverse tipologie di assistenza caratterizzate da diversi livelli di complessità ed impegno assistenziale, non fa altro che confermare in sostanza quanto già previsto dalla normativa vigente. Anche per l'assistenza socio sanitaria residenziale e semiresidenziale, i nuovi LEA fotografano la situazione attuale, tralasciando – come ben sottolinea il Servizio Studi della Camera – metodologie di intervento innovative quali quelle previste dalla legge 112/2016, la cd. legge «Dopo di noi»;

la Relazione tecnica del Governo, evidenzia come dal punto di vista dell'impegno finanziario, le disposizioni relative all'area dell'assistenza socio-sanitaria non introducono novità rispetto alla normativa

vigente. Per ciascuna area dell'assistenza socio sanitaria, sono state infatti riportate, senza alcuna modifica, le previsioni del dPCM del 14 febbraio 2001, ora in via di sostituzione dal provvedimento in esame;

la suddetta invarianza finanziaria in un ambito decisivo quale l'Area socio-sanitaria e di distretto, è ancora più grave proprio nel momento in cui in questi anni si è deciso di tagliare sugli ospedali e sui posti letto proprio in nome di una presunta valorizzazione dell'assistenza territoriale, che non c'è stata e che con questi LEA non ci saranno;

vale la pena sottolineare come in questi anni le risorse trasferite dall'ospedale al territorio si sono dimostrate assolutamente insufficienti, con la conseguenza di assistere a un'assistenza ospedaliera sempre più in difficoltà, e Pronto soccorso al collasso;

lo stanziamento insufficiente di 800 milioni di euro per i nuovi livelli essenziali di assistenza, rischia – tra l'altro – di non consentire l'esigibilità e uniformità del diritto all'assistenza socio-sanitaria nel suo inscindibile complesso;

in questo ambito, e riguardo specificatamente la disabilità, ricordiamo che sono circa tre milioni le persone nel nostro Paese in condizioni di non autosufficienza, ed è a queste persone e a quelle direttamente e indirettamente coinvolte nell'assistenza e nella loro cura, che lo Stato deve dare risposte concrete e garantire tutte le indispensabili prestazioni assistenziali e sanitarie;

tutto il Capo IV non è coordinato con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e con la necessaria attenzione che si deve dare alla persona, nell'individuazione di un percorso coordinato di presa in carico globale. È del tutto assente una visione di carattere sociale ed inclusivo di cui dovrebbero essere informati i percorsi di presa in carico, specie delle persone con disabilità;

oltre ai lavoratori e alle lavoratrici che si occupano del settore delle *Long*

*Term Care* (Cure a lungo termine), ci sono i familiari, e in questo ambito soprattutto le donne, su cui ricade la gran parte del lavoro di cura e assistenza quotidiana ai disabili e alle persone anziane con limitata o nulla autonomia, e troppo spesso lasciati soli o non sostenuti adeguatamente;

i dati Censis 2016 ci ricordano come “il 50,2 per cento delle famiglie con una persona non autosufficiente ha a disposizione risorse familiari scarse o insufficienti. Per fronteggiare il costo privato dell’assistenza ai non autosufficienti 910 mila famiglie italiane hanno dovuto « tassarsi » – cioè intaccare le loro riserve economiche – e 561 mila famiglie hanno utilizzato tutti i propri risparmi e/o dovuto vendere la casa e/o dovuto indebitarsi”;

la costante riduzione di questi anni, delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito dei Fondi relativi al finanziamento delle politiche sociali e sanitarie, non fa che acuire le suddette criticità, e lo schema di decreto in esame, non da alcuna prospettiva di soluzione a queste drammatica realtà;

ricordiamo in proposito, che proprio per chiedere alcune indispensabili modifiche al decreto di revisione dei LEA in esame, nonché il riconoscimento del diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari delle persone non autosufficienti, quale diritto esigibile, una Petizione popolare nazionale è stata depositata la primavera scorsa al Senato (petizione n. 1547) e alla Camera (petizione n. 1085), e quindi assegnate alle Commissioni competenti per materia;

secondo lo Schema in commento, in futuro il SSN sarebbe tenuto a coprire esclusivamente i costi delle prestazioni di assistenza tutelare di tipo « professionale », nella misura già prevista del 50 per cento, escludendo quindi ogni sostegno economico a favore di chi, direttamente o mediante l’aiuto di terzi e pur con la supervisione del personale sanitario, intenda occuparsi o di fatto si stia già occupando di familiari malati,

esprime:

**PARERE CONTRARIO**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 364 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 364.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Invita il relatore, onorevole Falcone, a svolgere la relazione introduttiva.

Giovanni FALCONE (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto ministeriale in titolo che dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2015 nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Lo schema è stato adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto delle risorse che lo Stato assegna agli enti ed organismi indicati dalla legge medesima.

La citata norma dispone che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto è

annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono anche inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti.

Il riparto delle risorse deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e dunque entro il 31 gennaio, termine questo nella prassi considerato non vincolante, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Ai sensi del successivo comma 43, la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente nella Tabella C della ex legge finanziaria (poi di stabilità): tale previsione, a partire dal 2017, sarà riferita alla seconda sezione della legge di bilancio e, in particolare, alla tabella concernente il relativo Ministero (in questo caso il MIPAAF), in base alla recentissima riforma dei documenti di bilancio.

Ricorda poi che l'ultimo schema di riparto della tipologia oggi in esame, riferita al 2014, è stato presentato alle Camere nel novembre 2014 (atto del Governo n. 122), sul quale la 9ª Commissione agricoltura del Senato ha espresso parere favorevole con osservazione il 2 dicembre 2014, mentre la XIII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole l'11 dicembre del medesimo anno.

Le somme ammesse a riparto, per il 2015, dallo schema di decreto in esame, sono pari a 421.945 euro, mantenute in bilancio, al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, in conto residui.

Relativamente agli anni successivi a quello in esame, si segnala che il disegno di legge di assestamento per il 2016 ha previsto uno stanziamento, in conto competenza, per il suddetto capitolo 2200 del MIPAAF di 380.881 euro, mentre il disegno di legge di bilancio per il 2017, appena approvato dal Parlamento, espone sul capitolo 2200 uno stanziamento pari a 379.631 euro per il 2017, a 373.591 euro

per il 2018 e a 379.631 euro per il 2019, sia in conto competenza, sia in conto cassa.

Venendo infine al contenuto dello schema di decreto all'esame, fa presente che le somme ammesse a riparto per il 2015 pari, come detto, a 421.945 euro, sono assegnate al CREA (ex INEA), per 215.104 euro e a 3 Organismi internazionali che operano nel settore agricolo (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes – OEPP; ITAL-ICID – Comitato italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica, che aderisce all'ICID internazionale – International Commission on Irrigation and Drainage; Européenne Federation de Zootechnie EAPP), per complessivi 206.841 euro.

Con specifico riferimento alla somme assegnate al CREA (ex INEA), fa presente che nelle premesse allo schema di decreto ministeriale in esame – e più diffusamente nella relazione tecnica annessa – si evidenzia, a motivazione di tale finanziamento, la necessità di attivare proposte progettuali redatte dal CREA, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei Servizi fitosanitari, volte ad individuare criteri per la valutazione dei rischi derivanti dall'introduzione, diffusione e stabilizzazione (Pest Risk Analysis – PRA) di avversità di quarantena o emergenti e di definire le azioni al fine di ridurre i rischi.

Con riguardo invece alle somme assegnate ai 3 Organismi internazionali che operano nel settore agricolo, specifica che all'OEPP è assegnata la somma di 162.200 euro, all'ITAL-ICID è assegnata la somma di 30.000 euro e alla Européenne Federation de Zootechnie – EAPP, la somma di 14.641 euro.

Conclusivamente, riservandosi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta, osserva che, mentre nel passato riparto, riferito all'anno 2014, la denominazione dei primi due organismi di rilievo internazionale sopra indicati era la stessa, la denominazione del terzo ente – che appare coincidere nella sostanza a quello indicato nel presente schema di decreto – era Federazione Europea di

zootecnia (*European Federation of Animal Science* o FEZ), al quale era stata assegnata la medesima somma di 14.641 euro che si propone di assegnare, per il 2015, alla « *Europeenne Federation de Zootechnie – EAPP* ».

Giuseppe L'ABBATE (M5S), con specifico riferimento alle somme destinate al CREA, chiede per quali ragioni tale stanziamento non fosse contenuto nella recentissima legge di bilancio per il 2017.

Luca SANI, *presidente*, dopo aver ricordato al deputato L'Abbate che lo schema di decreto all'esame dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2015 nello stato

di previsione della spesa del MIPAAF, assegnando le somme mantenute in bilancio, al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, in conto residui, laddove la legge di bilancio provvede allo stanziamento di nuove risorse, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.



## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 97

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presi-  
denza della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 14.45 alle 15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione di aggiornamento sulla situazione dei lavori di bonifica del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo chimico (relatori: on. Bratti, sen. Paolo Arrigoni) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	98
ALLEGATO ( <i>Relazione di aggiornamento sulla situazione dei lavori di bonifica del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo chimico</i> ) .....	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98

*Mercoledì 14 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

**Esame della proposta di relazione di aggiornamento sulla situazione dei lavori di bonifica del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo chimico (relatori: on. Bratti, sen. Paolo Arrigoni).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 7 novembre i relatori avevano presentato una proposta di relazione. Sulla base delle osservazioni e delle proposte di modifica pervenute, hanno poi predisposto un nuovo testo, che è stato trasmesso a tutti i componenti la Commissione.

Dopo avere svolto alcune considerazioni, non essendovi obiezioni, avverte che la presidenza porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di

relazione. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione il nuovo testo presentato dai relatori.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato*).

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato con il Doc. XXIII, n. 22.

#### **La seduta termina alle 8.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 9.10.

## ALLEGATO

**Relazione di aggiornamento sulla situazione dei lavori di bonifica del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo chimico (relatori: on. Bratti, sen. Paolo Arrigoni).**

## INDICE

---

1. Introduzione .....	<i>Pag.</i>	100
2. La precedente relazione .....	»	100
3. Campagna di monitoraggio 2015 .....	»	102
3.1. Area IES .....	»	103
3.2. Area Industria Colori Freddi San Giorgio ....	»	105
3.3. Area Versalis-Syndial .....	»	107
3.3.1 Aggiornamento sull'impianto di trattamento delle acque di falda (TAF) in area Collina .....	»	109
3.3.2 Bonifica area Collina R1 .....	»	109
3.3.3 Bonifica area Collina R2 .....	»	110
3.3.4 Bonifica dell'area Valliva .....	»	110
3.3.5 Bonifica dell'area ex Sala Celle .....	»	110
3.3.6 Rimozione vasche Montedison in area L .	»	111
3.3.7 Intervento su terreni ed acque di falda con tecnologia Multi Phase Extraction (MPE) .	»	111
3.3.8 Bonifica area B+L .....	»	111
4. Valutazioni sullo stato della contaminazione .....	»	112
5. Conclusioni .....	»	115

## 1. Introduzione

Nella seduta del 9 febbraio 2016 la Commissione ha approvato una relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici nel « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna).(1)

Due risoluzioni parlamentari che fanno proprie la relazione sono state approvate dalle Assemblee della Camera dei deputati il 15 febbraio 2016 e dal Senato il 31 marzo 2016.

Per quanto riguardava il SIN « Laghi di Mantova e polo chimico », oggetto di esame in quell'inchiesta, si era precisato nella relazione che la stessa non poteva considerarsi conclusiva, in assenza di dati completi in particolare per quanto riguardava gli esiti della più recente campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee.

Così si esprimeva la Commissione sul punto dell'incompletezza dei dati nella relazione approvata il 9 febbraio 2016:

« La Commissione ha sollecitato l'Arpa Lombardia – Dipartimenti di Brescia e Mantova, a fornire dati sul SIN Laghi di Mantova e polo chimico rilevati nell'ambito della campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee del 2015. La risposta pervenuta il 22 gennaio 2016 non è esauriente (2), ed evidenzia gli effetti negativi di un contesto non collaborativo e per certi aspetti conflittuale che caratterizza – come si è già sopra evidenziato – la situazione di quel sito. In sostanza, nonostante la campagna si sia svolta a partire dal giugno 2015, e nonostante le ripetute richieste di questa Commissione, l'Arpa non è stata in grado di fornire dati analitici e utili a una valutazione aggiornata della situazione ambientale del sito. Va tuttavia rilevato che sin dal 7 luglio 2015 la stessa Arpa aveva segnalato al Ministero dell'ambiente, con una nota, pure qui trasmessa il 22 gennaio 2016, le criticità riscontrate(3) con particolare riguardo ai ritardi delle aziende, al cattivo stato di manutenzione dei piezometri, alla

ripartizione degli oneri economici. Non sono note risposte provenienti dal Ministero dell'ambiente. »

Ferma restando, quindi, la necessità di approvare una relazione sull'intero fenomeno delle bonifiche dei siti contaminati raggruppabili nel cosiddetto « Quadrilatero del Nord » della chimica, quanto a Mantova, il mancato invio dei dati da parte dell'Agenzia non consentiva una valutazione aggiornata né di comprendere se fosse stato superato il « picco del benzene », se fosse stata cioè asportata la metà degli idrocarburi nelle numerose aree contaminate da questa sostanza (in particolare IES, Syndial e Versalis); secondo i monitoraggi del 2013 il benzene stava inquinando la falda in particolare delle aree IES e Versalis con valori superiori di migliaia di volte i limiti di legge. Né risultava possibile comprendere se fosse ancora in atto il passaggio nel corpo idrico principale (i laghi di Mantova) di sostanze inquinanti evidenziato nel 2013.

## 2. La precedente relazione.

Si ritiene utile riassumere di seguito quanto accertato dalla Commissione e riportato nella relazione approvata il 9 febbraio 2016 circa la situazione del sito.

Il SIN « Laghi di Mantova e Polo chimico » è stato istituito con la legge n. 179 del 2002 ed è stato perimetrato con decreto ministeriale del 7 febbraio 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2003.

Il perimetro include un territorio di circa 1.030 ettari, di cui fanno parte aree pubbliche, quali i laghi di Mezzo e Inferiore, la riserva naturale della Vallazza e alcuni tratti del fiume Mincio con le relative sponde e aree private, in principalità l'area del polo industriale.

(1) Doc. XXIII n. 11.

(2) Doc. n. 978/1; si tratta di una risposta interlocutoria, nella quale ARPA fornisce dati parziali e svolge considerazioni su talune difficoltà di gestione.

(3) Doc. n. 978/2, nota ARPA Lombardia avente ad oggetto: « SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico, Campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee 2015. Criticità riscontrate da ARPA ».

Circa il 60 per cento è costituito da aree a terra, mentre il 40 per cento circa è costituito dai laghi di Mezzo e Inferiore e dal fiume Mincio.

Sulla base dei dati disponibili al momento dell'inchiesta della Commissione – e non significativamente mutati ad oggi – nei suoli è presente una contaminazione da metalli, da btexs, da idrocarburi leggeri e pesanti e da diossine, mentre le acque di falda presentano una contaminazione da metalli, composti organici aromatici, composti alifatici clorurati cancerogeni, composti alifatici clorurati, ipa, mtbe, etbe e idrocarburi totali.

In generale, nel sito perimetrato è stata rinvenuta una forte contaminazione di suolo, sottosuolo e falda acquifera da metalli pesanti, principalmente mercurio per le aree lacustri e fluviali.

A loro volta, le acque di falda presentano una contaminazione da solventi organici aromatici (benzene, stirene e cumene), idrocarburi, solventi organo-alogenati e metalli pesanti.

Quale caratteristica particolare, nelle acque di falda è stata riscontrata la presenza di fase surnatante costituito da un misto schiumoso e di grosso spessore di sostanze solide e liquide, amalgamate, provenienti da lavorazioni chimiche e, in particolare, da idrocarburi che galleggiano sulle acque di falda.

La finalità degli interventi dovrebbe principalmente essere finalizzata ad evitare che la contaminazione della falda e dei canali raggiunga il fiume Mincio e le aree umide a valle.

Le aree occupate da aziende private coinvolgono i seguenti soggetti: Versalis SpA (prima Polimeri Europa – produzione di stirolo, polistirolo, idrogenati, alchifenoli, fenolo e acetone), Syndial SpA (aree non attive), IES spa (Raffineria), ITAS SpA (trafilatura della vergella d'acciaio), Sogefi Filtration (produzione di filtri), Colori Freddi Srl (produzione di colori ad acqua per l'edilizia e smalti), Bellely Energy Srl (progettazione e produzione di componentistica di impianti per l'industria chimica, petrolchimica, termoelettrica), Enipower,

Claipa (punto vendita carburanti), Brescialat (ex azienda agricola Le Betulle), Fratelli Posio (ferramenta), ex punto vendita ENI R&M, Sol (area inclusa nel SIN di modesta estensione, mentre l'intera area produttiva è fuori SIN).

I contaminanti principali riscontrati all'interno del sito, al momento dell'approvazione della relazione sul « Quadrilatero del Nord », risultavano da una campagna di monitoraggio del 2013 i cui esiti erano stati riportati in una relazione trasmessa alla Commissione da Arpa Mantova (4).

Dalle risultanze di quelle indagini eseguite dall'Arpa – coinvolgenti quattordici aziende ricadenti all'interno del SIN con il campionamento di 217 piezometri – è emersa una situazione preoccupante per la salute pubblica e per l'ambiente, che in particolare poneva in evidenza:

la presenza di sostanze contaminanti (idrocarburi totali, benzene, mtbe, etbe, solventi clorurati) nelle acque sotterranee a valle della barriera idraulica IES, in aree di proprietà della stessa IES e di Bellely Energy;

la presenza di mercurio in falda in prossimità dell'edificio « sala celle » dell'ex impianto cloro-soda in area di proprietà della Versalis;

la presenza di contaminazione da solventi clorurati in area Versalis, in particolare nella zona compresa tra la zona impianto ST20 e zona CER, correlata alla presenza in loco di una possibile sorgente di contaminazione;

la contaminazione della falda da solventi clorurati in corrispondenza dell'Industria Colori Freddi San Giorgio.

Il benzene, si è scritto nella relazione, « è il parametro che presenta la contaminazione più elevata e diffusa con valori che in alcuni casi superano i valori di legge di alcune decine di migliaia di volte. Le concentrazioni più elevate di benzene sono state riscontrate nei piezometri interni agli stabilimenti, in particolare in

(4) Doc. 535/2.

prossimità delle aree caratterizzate dalla presenza di surnatante (zona ST20, zona CER e parco serbatoi in aerea Versalis), area collina di Syndial, raffineria IES, deposito nazionale IES, area villette IES. Risulta inoltre che elevate concentrazioni di benzene si riscontrano anche in alcuni piezometri posizionati a valle della barriera idraulica IES testimoniando la fuoriuscita di sostanze contaminanti dal confine di stabilimento. Infine, è stata rilevata la presenza di benzene anche nel piezometro 092 in zona darsena Belleli al ridosso delle zone umide e del fiume Mincio.»

Il rapporto dell'Arpa concludeva con le seguenti raccomandazioni:

« per quanto riguarda la società IES la richiesta della presentazione di un progetto unico di bonifica della falda che contempili sia il recupero del prodotto surnatante sia lo sbarramento idraulico a valle per impedire la contaminazione delle aree umide e del fiume Mincio;

con riferimento alla proprietà Versalis, la presenza di mercurio in falda in prossimità dell'edificio dell'ex impianto cloro-soda testimonia come sia attivo il passaggio di tale contaminante dal terreno alle acque sotterranee. Con ciò evidenziando come urgenti gli interventi già proposti nella conferenza dei servizi del 25 luglio 2013 e ribaditi nella conferenza di servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'ambiente in data 17 marzo 2014;

sempre con riferimento alla proprietà Versalis, considerata la contaminazione da solventi clorurati, l'Arpa chiede la presentazione di un piano di indagine per verificare la qualità dei terreni e delle acque sotterranee nonché un'integrazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee per verificare l'efficacia dello sbarramento idraulico anche in profondità;

con riferimento alla collina di Syndial, tenuto conto dell'elevato inquinamento della falda principale, si chiede alla ditta di realizzare quanto prima le attività

di confinamento fisico della falda sino a 24 metri di profondità, come previsto dal progetto di bonifica già approvato dal Ministero dell'ambiente;

con riferimento all'Industria Colori Freddi di San Giorgio, considerata l'elevata contaminazione della falda da solventi clorurati, tenuto conto che le ripetute richieste e ordinanze di esecuzione del progetto di bonifica sono state disattese, Arpa ritiene che debbano essere attivati i poteri sostitutivi per individuare e bonificare le sorgenti di contaminazione.»

La Commissione, nella relazione, ha descritto gli interventi attivati, rimarcandone lo stato di attuazione differenziato, anche per quanto riguarda i sistemi di emungimento delle acque di falda.

### 3. Campagna di monitoraggio 2015.

La Commissione attendeva dunque l'esito della campagna di monitoraggio del giugno 2015 coordinata da Arpa per avere un quadro più chiaro della situazione e per comprendere se i nuovi progetti di bonifica approvati dal Ministero dell'ambiente abbiano prospettive di successo, strettamente collegate alla possibilità di ripartire con eventuali attività produttive.

Il ritardo nella trasmissione della relazione di Arpa Lombardia, come afferma la stessa Agenzia (5), è derivato anche dai tempi lunghi con cui alcune società coinvolte nel monitoraggio hanno inviato i loro risultati: gli ultimi dati analitici erano stati trasmessi in data 24 febbraio 2016.

In particolare, tra i punti in sospeso, di cui si attendeva aggiornamento, vi erano la possibile persistenza di fonti attive di inquinamento, l'estensione del surnatante nell'area IES-Belleli e in generale l'efficacia dei monitoraggi piezometrici e delle opere di messa in sicurezza.

In particolare tale campagna prevedeva un controllo della qualità idrochimica

(5) Doc. n. 1155/1-2.

delle acque sotterranee sia nei piezometri interni agli stabilimenti, sia nei piezometri esterni ubicati lungo gli allineamenti individuati nello « Studio per l'integrazione e la revisione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee » (relazione Arpa prot. n. 173224 del 18 dicembre 2007), nonché in tutti i piezometri realizzati nell'ambito delle diverse indagini eseguite in date successive a tale studio, per un totale di 203 piezometri analizzati dalle aziende e 52 in contraddittorio da Arpa Lombardia.

All'interno delle aziende che hanno partecipato alla Campagna acque 2015 sono stati monitorati 203 piezometri di cui sei di EniPower Mantova, nove di Belleli Energy CPE, sessantadue di Versalis (ex Polimeri Europa), quattro di Itas, cinque di Sogefi, quaranta di Syndial, sessantuno della Raffineria IES, tre della provincia di Mantova, quattro di SOL, sette di TEA, due di F.lli Posio.

I soggetti che hanno inviato documentazione utile ad aggiornare il quadro conoscitivo e lo stato di attuazione dei procedimenti di bonifica dell'area SIN Mantova sono: la prefettura di Mantova, che ha svolto una breve istruttoria raccogliendo la documentazione inviata dalla provincia di Mantova, il comune di Mantova e locali forze di polizia; l'Industria Colori Freddi S. Giorgio Srl; la IES Italiana Energia e Servizi SpA, la regione Lombardia, Syndial e Versalis del gruppo ENI.

La sintesi della documentazione trasmessa è di seguito articolata per le principali aree di intervento, mentre in un successivo paragrafo sono riportate le considerazioni conclusive derivanti dalla relazione di Arpa Lombardia relative al complesso della situazione della contaminazione del SIN di Mantova e altri elementi generali forniti dai soggetti sopra citati.

### 3.1. Area IES.

Per l'area di proprietà della società IES vengono di seguito riportati i risultati della campagna di monitoraggio delle acque

sotterranee eseguita nel mese di giugno 2015 da Arpa Lombardia, approvata dal Ministero dell'ambiente in sede di conferenza dei servizi del 19 maggio 2016, i cui risultati sono stati acquisiti dalla Commissione (6).

La distribuzione del prodotto surnatante presso la Raffineria IES e lo stabilimento Belleli Energy CPE, ricostruita utilizzando il metodo dei poligoni di Thiesen, relativa a giugno 2015, messa a confronto con quella di novembre 2013, mostra come nel giugno 2015 la superficie interessata dalla presenza di surnatante, indipendentemente dallo spessore, si sia ridotta di circa il 10 per cento passando da un'estensione di circa 115.600 metri quadrati nel novembre 2013 ad una superficie di 105.000 metri quadrati nel giugno 2015.

Evidenzia inoltre che il surnatante presente sotto lo stabilimento Belleli Energy si trova oltre gli sbarramenti idraulici della IES e che il pennacchio di contaminazione che si genera in falda a causa della presenza di surnatante in questa zona scorre apparentemente indisturbato verso le aree umide e il fiume Mincio. L'origine del prodotto organico in zona Belleli Energy è stata ricondotta alla Raffineria IES, che attualmente lo sta recuperando utilizzando degli skimmer attivi, ossia dei sistemi che recuperano il prodotto che si è accumulato all'interno della colonna del piezometro senza però creare alcun richiamo dinamico dalle aree circostanti.

Tale situazione fa ritenere necessario che la società IES potenzi il sistema di recupero del surnatante valutando la fattibilità di impiegare sistemi di recupero più efficaci, ad esempio realizzando dei pozzi veri e propri oppure applicando il vuoto (sistema MPE) in modo da incrementare l'azione di richiamo del surnatante dalle aree adiacenti. Si ritiene inoltre necessario attivare sistemi di recupero anche in corrispondenza del piezometro BP002, ubicato in un'area di proprietà di

(6) Doc. n. 1451/2.

RFI, che pur presentando uno spessore significativo di surnatante non è sottoposto ad alcun recupero.

In relazione alle elevate concentrazioni di composti alifatici clorurati – in particolare cloruro di vinile – riscontrate in area IES ex Belleli, tenuto conto che tale area si trova a valle degli sbarramenti idraulici del Polo chimico, è necessario che la società IES debba prevedere l'attivazione di sistemi di messa in sicurezza della falda anche in questa zona prossima alle aree umide e al fiume Mincio.

Si confermano le elevate concentrazioni di benzene in alcuni piezometri posizionati a valle della barriera idraulica della società IES (anche in area Valliva). Un superamento del parametro benzene si rileva anche nell'area IES denominata « ex Belleli » nel corso del monitoraggio eseguito nell'agosto 2014, a monte della darsena Belleli, a ridosso delle aree umide e del fiume Mincio.

È stato registrato un solo superamento dei limiti di legge del parametro pcdd/pcdf nell'area IES ex Belleli.

Tenuto conto della pericolosità del parametro pcdd/pcdf e dell'ubicazione dell'area IES ex Belleli in prossimità del fiume Mincio, la situazione di contaminazione riscontrata costituisce un elemento di criticità da tenere sotto controllo nelle prossime campagne coordinate di monitoraggio (e, prima ancora, sul quale intervenire sollecitamente).

L'amministrazione provinciale di Mantova (7) ha dichiarato l'avvio del procedimento finalizzato alla certificazione di avvenuta messa in sicurezza operativa per le aree 2 e 3 dell'impianto di desolfurazione gasoli interno. Ulteriori elementi sono confluiti nella procedura del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e risultano dalla conferenza di servizi tenutasi il 19 maggio 2016.

Il comune di Mantova (8) ha comunicato l'avvio del progetto di MISO falda – fase 1, autorizzato dal Ministero dell'ambiente con decreto n. 531/STA del 20 novembre 2015, alternativo al progetto Sogesid.

Arpa Lombardia segnala, per quanto riguarda l'area IES, che, in sede di conferenza di servizi del 19 maggio 2016, sono stati discussi i documenti « Analisi di rischio sanitario ambientale dell'area Villetta e analisi di rischio sanitario e progetto di MISO ».

La regione Lombardia (9) ha comunicato che sono in corso le attività per l'ampliamento dell'impianto di trattamento delle acque di falda della raffineria IES e che l'azienda ha inoltre inviato in data 27 luglio 2016 l'aggiornamento dell'analisi di rischio sanitario e ambientale e il progetto di MISO falda – fase 1.

La società IES ha comunicato i seguenti aggiornamenti (10):

completamento della caratterizzazione delle aree di nuova acquisizione (area denominata « Ex Belleli ») ed invio dei risultati in data 16 febbraio 2016 con prot. IES n. 1118;

comunicazione che il quantitativo di surnatante recuperato dal novembre 2008 a febbraio 2016 si attesta a circa 1.150 metri cubi; ad oggi esiste un sistema di messa in sicurezza operativa (MISO) nell'area, presentato agli enti con il progetto MISO falda – fase 1 e approvato dal Ministero dell'ambiente con decreto n. 531/STA del 20 novembre 2015.

IES aveva trasmesso, in data 27 novembre 2015, il progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli della Raffineria (progetto di MISO suoli), nonché la rielaborazione dell'analisi di rischio relativa alle sole aree interne al confine fiscale (area Raffineria, area Deposito nazionale, area Serbatoi Belleli) come richiesto dalla conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014.

L'11 dicembre 2015 è stato richiesto il parere tecnico a Ispra e Arpa. In data 19 maggio 2016 si è tenuta la conferenza di servizi del Ministero dell'ambiente in cui

(7) Doc. 1451/2 allegato 1 e Doc. 1448/2.

(8) Doc. 1451/2 allegato 2.

(9) Doc. 1451/2 allegato 5.

(10) Doc. 1450/2.



sono state richieste integrazioni e modifiche al progetto presentato da IES. In data 27 luglio 2016 IES ha inviato la revisione del progetto di messa in sicurezza operativa e analisi del rischio in ottemperanza a quanto richiesto in sede di conferenza dei servizi. Questo per rispondere alla nota del comune di Mantova relativa al fatto che, non essendo in atto sistemi di sicurezza operativa nell'area, non era applicabile l'articolo 36, comma 1 della legge n. 134 del 2012, al fine di escludere la bonifica per la trasformazione in depositi degli impianti di raffinazione della IES.

La conferenza di servizi istruttoria del 14 luglio 2015 aveva formulato le seguenti richieste: trasmettere i risultati delle indagini integrative da effettuare nelle aree esterne alla raffineria, effettuare interventi di messa in sicurezza d'emergenza e/o bonifica anche nell'area esterna al confine fiscale della raffineria, trasmettere un documento contenente i risultati delle indagini integrative da effettuare nelle aree esterne, trasmettere i risultati del piano di caratterizzazione dell'area ex Belleli e presentare una revisione dell'analisi di rischio per l'area Villette.

La relazione della Commissione indicava che «l'Azienda non ha trasmesso la documentazione relativa alle indagini di caratterizzazione integrativa delle aree esterne e dell'area rilevata ed anzi ha presentato ricorsi al TAR Brescia in merito alle citate richieste. In merito all'area Villette invece a dicembre 2015 la IES ha trasmesso la revisione dell'analisi di rischio sanitario ambientale dell'area Villette. Su tale documento era in corso l'istruttoria tecnica ed è stato richiesto il parere tecnico agli enti scientifici (Ispra/Arpa).»

IES precisa ora che in data 19 maggio 2016 la conferenza di servizi del Ministero dell'ambiente ha richiesto al comune di Mantova di esprimersi ufficialmente in merito alla colonna da utilizzare per il confronto con le CSC e allo scenario di utilizzo del sito da impiegare nell'analisi di rischio sanitario ambientale e a IES di rielaborare il documento nel rispetto delle prescrizioni formulate in fase di confe-

renza di servizi. Ha richiesto inoltre la convocazione, da parte del Ministero dell'ambiente stesso, di un incontro tecnico con Ispra, Iss, Inail, Arpa e IES in merito all'analisi di rischio in area Villette per garantire adeguato contraddittorio rispetto alle prescrizioni formulate e a IES, sulla base degli esiti della valutazione di rischio, di adottare immediatamente misure di prevenzione fornendo un idoneo documento all'Asl, Iss ed Inail per la tutela dei lavoratori.

In data 12 luglio 2016, a seguito dell'impegno della società IES (nota prot. 4156 del 20 giugno 2016) a sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo a garanzia dell'esclusione di qualsiasi utilizzo residenziale dell'area, il comune di Mantova ha ritenuto che IES potesse far riferimento, nell'elaborazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale del sito, alle CSC della colonna B, tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. La sopracitata analisi di rischio è in corso di rielaborazione e valutazione.

### 3.2. Area Industria Colori Freddi San Giorgio.

Anche per l'area di proprietà della società Industria Colori Freddi San Giorgio vengono di seguito riportate le conclusioni della campagna di monitoraggio delle acque sotterranee eseguita nel mese di giugno 2015 da Arpa Lombardia approvata dal Ministero dell'ambiente in sede di conferenza di servizi del 19 maggio 2016.

Il comune di Mantova, a fronte di un'indisponibilità della società Industria Colori Freddi S. Giorgio a partecipare alla campagna acque 2015, si è sostituito e ha incaricato la società TEA di effettuare il campionamento dei sei piezometri e del pozzo di messa in sicurezza (N-bis) presenti all'interno dell'area Colori Freddi San Giorgio. Le analisi chimiche dei sette campioni di acque sotterranee sono state effettuate da Arpa. I risultati del monitoraggio delle acque sotterranee eseguito nel corso del 2015 confermano lo stato di

contaminazione rinvenuto in precedenza in base al quale la provincia di Mantova, con atto dirigenziale 21/110 del 20 maggio 2012, aveva emesso un'ordinanza ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei confronti dell'Industria Colori Freddi quale responsabile dell'inquinamento delle acque di falda da composti alifatici clorurati per l'area di sua proprietà nonché delle aree poste a valle idrogeologica.

Nell'ambito della campagna di monitoraggio delle acque sotterranee 2015, che ha interessato sia i piezometri interni al sito Colori Freddi San Giorgio sia quelli posti a valle idrogeologica, è stata riscontrata anche una contaminazione delle acque sotterranee di origine idrocarburica, in particolare da composti organici aromatici e idrocarburi totali; contaminazione di questa natura era già stata rilevata nel corso delle campagne coordinate eseguite tra il 2003 ed il 2007 quando la società collaborava partecipando ai monitoraggi delle acque nel SIN.

Tale situazione consente di ipotizzare la presenza di possibili fonti di contaminazione presso l'area di proprietà di Colori Freddi S. Giorgio (quali rifiuti interrati o serbatoi interrati dismessi ma non rimossi).

A fronte dell'indisponibilità dell'azienda a procedere con la realizzazione di indagini volte a caratterizzare e bonificare l'area in questione, al fine di poterla indagare e vista la criticità ambientale del sito, gli enti si sono attivati per poter eseguire, in via sostitutiva, il Piano di caratterizzazione ambientale presentato dal comune di Mantova con il supporto tecnico dell'Arpa ed approvato dalla conferenza dei servizi decisoria del 14 luglio 2015.

In particolare le contaminazioni da tetracloroetilene, tricloroetilene e cloruro di vinile in corrispondenza della Colori Freddi San Giorgio rilevano valori compresi tra 4 e 15.000 volte i limiti di legge, mentre le concentrazioni di tetracloroetilene e tricloroetilene diminuiscono progressivamente verso valle, in corrispon-

denza delle aziende Posio, Sogefi, Itas, Deposito nazionale e area Villetta IES.

La situazione è differente per il parametro cloruro di vinile che presenta, in alcuni casi, concentrazioni più basse all'interno del colorificio e crescenti verso valle. Questa distribuzione, unitamente all'assenza di contaminazione nei piezometri P1 e P2 ubicati a monte idrogeologico del colorificio, sembra confermare come l'origine dei solventi clorurati sia da ricercare all'interno della Colori Freddi San Giorgio e come nel trasporto verso valle avvenga una progressiva « degradazione » dei composti clorurati mediante un meccanismo di dealogenazione.

Il cloruro di vinile presenta una situazione di elevata criticità in quanto si riscontra anche in piezometri ubicati oltre gli sbarramenti idraulici presenti nel polo chimico, in aree Valliva di proprietà IES e in alcuni piezometri ubicati in area IES ex Belleli in prossimità delle aree umide e del fiume Mincio.

L'Industria Colori Freddi S. Giorgio nel documento inviato alla Commissione (11), con intento integrativo di quanto riportato nella relazione, ricostruisce le attività di caratterizzazione, monitoraggio e messa in sicurezza realizzate nel proprio stabilimento.

In particolare segnala che nel periodo 2002-2009 il Colorificio ha svolto le attività di caratterizzazione e di monitoraggio ambientale e successivamente, ritenendosi estranea a fatti di inquinamento, ha sospeso tale attività mantenendo in funzione solo il MISE all'interno della proprietà, del quale il colorificio ha provveduto alla progettazione (anni 2003-2005) e alla realizzazione (2005) di un impianto MISE. Detto impianto è tuttora funzionante ed interamente gestito dall'azienda.

Nel 2009 il Colorificio ha disposto un'indagine finalizzata a verificare l'eventuale presenza di sorgenti di contaminazione dei suoli e della falda idrica sotterranea e a verificare che il ciclo produttivo della società risultasse virtuoso e tale da

(11) Doc. 1426/2, ricevuto il 27 luglio 2016.

non causare direttamente o indirettamente sversamenti di materiali contaminanti che potessero determinare un'alimentazione continua e prolungata della contaminazione di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e superficiali.

L'indagine comprendeva anche la ricerca di eventuali sorgenti sotterranee attraverso l'utilizzo di georadar. L'utilizzo di tale tecnica era previsto anche dalle operazioni di caratterizzazione ipotizzate dal comune di Mantova sulla stessa area. L'indagine georadar non ha evidenziato la presenza di elementi sotterranei che avrebbero potuto costituire la sorgente di contaminazione. La relazione che presenta i risultati dell'indagine è stata messa a disposizione della Commissione e delle autorità competenti. La stessa relazione non è stata fornita alla conferenza dei servizi in quanto la società ha scelto di non parteciparvi.

Nel 2015 il Colorificio ha commissionato all'Università di Modena e Reggio Emilia la redazione di una relazione volta a organizzare, riassumere ed analizzare le indagini ambientali fino ad allora svolte e l'attività del MISE.

La conclusione e diffusione della relazione sopra indicata è in attesa delle risultanze analitiche della campagna di monitoraggio ambientale del giugno 2015 effettuate da Arpa e delle quali l'azienda lamenta la mancata trasmissione da parte dell'Agenzia, nonostante ad essa richieste in data 11 gennaio 2016 e poi 10 maggio 2016 e 7 luglio 2016.

Il locale comando provinciale del Corpo forestale dello Stato per quel che concerne le attività di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda stante la protratta inadempienza da parte della proprietà del Colorificio Freddi a far data dal 2009 rispetto agli obblighi di bonifica dei terreni inquinati ha precisato che è stata trasmessa alla procura della Repubblica di Mantova una notizia di reato per violazione dell'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comune di Mantova intende dar corso alle procedure sostitutive previste dalla norma per la caratterizzazione del

sito e la sua bonifica, non appena ricevuto dal Ministero dell'ambiente il finanziamento previsto dall'accordo di programma integrativo del 12 maggio 2016.

Dette risorse consentiranno, infatti, l'attivazione delle procedure di sostituzione con compimento da parte dell'amministrazione locale delle previste attività di indagine e di intervento, salvo successiva rivalsa sulla società Colori Freddi Srl.

### 3.3. Area Versalis-Syndial.

Per quanto riguarda le aree Versalis-Syndial, dalle fonti già citate si ricavano le seguenti considerazioni.

Anche in corrispondenza dello stabilimento Versalis è presente del prodotto organico surnatante la cui origine è da ricondurre agli impianti/attività presenti all'interno dello stabilimento. La distribuzione spaziale del prodotto surnatante è stata ricostruita interpolando, con il metodo dei poligoni di Thiessen, le misure di spessore di surnatante nei pozzi appositamente realizzati nel giugno 2015.

Dalle elaborazioni eseguite si è osservato che la superficie complessivamente interessata dalla presenza di surnatante nel giugno 2015 corrisponde a circa 33.200 metri quadrati mentre nel novembre 2013 risultava di circa 28.000 metri quadrati.

Tale incremento è riconducibile alla ricomparsa di surnatante in zona Parco Serbatoi dove nel 2013 era invece risultato assente.

Si evidenzia inoltre il rinvenimento di prodotto organico surnatante nel piezometro A, ubicato in un'area di proprietà Versalis adiacente ma esterna alle palancole infisse da Syndial in area Collina, in una zona che non è interessata dagli interventi di bonifica in corso.

La contaminazione da mercurio in falda è stata riscontrata in corrispondenza del piezometro CS5 bis ubicato a valle della sala celle dell'ex impianto cloro-soda in funzione nello stabilimento petrolchimico fino al 1991. La concentrazione di mercurio rinvenuta (24,6 ug/l a fronte di un limite di legge pari a 1 ug/l) conferma

la contaminazione delle acque sotterranee riscontrata nei monitoraggi precedenti effettuati a partire dal 2011, data di installazione del piezometro. Tale contaminazione è da mettere in relazione alla presenza di mercurio rinvenuto nel terreno, anche in forma di palline, in alcuni sondaggi realizzati sotto la ex sala celle.

Concentrazioni elevate di idrocarburi totali si riscontrano in aree di proprietà Versalis, Syndial e raffineria IES in relazione alle tipologie delle attività condotte presso queste aziende.

Presenza di idrocarburi in concentrazioni eccedenti il limite di legge si riscontra anche nel piezometro EP12 ubicato in area di proprietà Enipower Mantova e nei piezometri ubicati in area Villette di proprietà della ex Raffineria.

Nella campagna di monitoraggio si è riscontrata contaminazione da idrocarburi anche nella porzione più settentrionale del sito, in area di proprietà dell'Industria Colori Freddi San Giorgio e F.lli Posio, poste a nord del deposito nazionale IES.

Si conferma la presenza di contaminazione di natura idrocarburica in alcuni piezometri e pozzi (DIV5, PR100 e PPIPE2) ubicati in area di proprietà Versalis lungo il canale diversivo che svolge un'azione di richiamo della falda a causa della struttura drenante presente sotto l'alveo.

Contaminazione da ipa (idrocarburi policiclici aromatici) in falda è presente in modo puntuale soprattutto nel piezometro Versalis EN20-*bis* in zona parco serbatoi, con superamenti dei limiti di legge e dei valori Iss per i parametri benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,h)antracene, acenaftilene, acenaftene, fenantrene, fluorene e naftalene.

Il parametro ipa che presenta superamenti più diffusi risulta essere il naftalene, con concentrazioni superiori al valore di riferimento Iss (5ug/l) in area Villette IES, in zona parco serbatoi Versalis e in area collina Syndial.

La contaminazione da btex (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) interessa nu-

merosi piezometri che ricadono in area Versalis, raffineria IES e area collina di Syndial.

Come per le precedenti campagne di monitoraggio, il benzene è il parametro che presenta la contaminazione più elevata e diffusa, con valori che in alcuni casi superano il limite di legge di alcune centinaia di migliaia di volte (il piezometro Versalis EN7, in cui viene rilevato uno spessore di surnatante pari a 3 cm, presenta una concentrazione di benzene pari a 177000 ug/l a fronte di un limite di legge pari a 1 ug/l). Le concentrazioni più elevate di benzene sono state riscontrate nei piezometri interni agli stabilimenti, in particolare in prossimità delle aree caratterizzate dalla presenza di surnatante (zona ST20, zona CER e Parco serbatoi in area Versalis), area collina di Syndial, raffineria IES, deposito nazionale IES, area villette IES e Belleli Energy CPE.

Contaminazione da benzene è stata riscontrata in area Versalis anche in corrispondenza dei pozzi posizionati lungo il canale diversivo. Il benzene è stato inoltre rilevato anche nel piezometro Syndial denominato T, a ridosso del canale di presa a valle della barriera idraulica di Versalis costituita dai pozzi EM1+EM8.

La contaminazione da stirene e cumene interessa principalmente le aziende all'interno dello stabilimento petrolchimico ENI (Versalis e Syndial).

Si conferma la contaminazione da cumene in corrispondenza del piezometro EP12 in area di proprietà Enipower, ubicato vicino a piezometri in area Versalis anch'essi contaminati, e in area villette IES in corrispondenza dei due piezometri PVIL1 e PVIL2.

Il cloruro di vinile presenta una situazione di elevata criticità in quanto si riscontra anche in piezometri ubicati oltre gli sbarramenti idraulici presenti nel Polo Chimico, in prossimità delle aree umide e del fiume Mincio. Cloruro di vinile si riscontra inoltre nel piezometro Versalis VP6 posto a valle della barriera idraulica costituita dai pozzi denominati PSG e nel piezometro Syndial T a valle della barriera idraulica dei pozzi EM.

Per quanto riguarda le aree interne allo stabilimento Versalis, i piezometri per i quali i laboratori hanno espresso i risultati utilizzando valori di quantificazione analitica superiori ai limiti di legge (LOQ »CSC) sono in un numero tale da non consentire la ricostruzione della distribuzione della contaminazione che era stata accertata nel corso delle precedenti campagne coordinate, in particolare in corrispondenza e a valle dell'ex impianto 1,2 dicloroetano.

Si conferma quanto già evidenziato nel corso della precedente campagna coordinata, ossia come diversi piezometri ubicati all'interno dello stabilimento petrolchimico risultino contaminati da triclorometano (cloroformio), in particolare in prossimità dell'edificio sala celle dell'ex impianto cloro-soda in area di proprietà Versalis e in alcuni pozzi/piezometri posizionati lungo il canale diversivo.

Nel corso della campagna coordinata 2015, le società Enipower e Syndial hanno proceduto alla determinazione dei parametri pcb e pcdd/pcdf. È stato registrato un solo superamento dei limiti di legge del parametro pcdd/pcdf in area Enipower. Tale superamento è tuttavia significativo stante la scarsa idrosolubilità di pcdd/pcdf.

Syndial ha inviato un documento (12) che sintetizza gli interventi di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica e monitoraggio realizzati fino al 2015 nelle aree contaminate di pertinenza Versalis e fornisce un aggiornamento al 31 luglio 2016 rispetto allo stato di fatto delineato nella relazione della Commissione.

Tale aggiornamento è presentato mantenendo le suddivisioni indicate nella relazione e suddividendo le aree tra quelle di proprietà Syndial e quelle di proprietà Versalis.

### 3.3.1 Aggiornamento sull'impianto di trattamento delle acque di falda (TAF) in area Collina.

In accordo con il decreto del Ministero dell'ambiente del 14 giugno 2011, l'im-

pianto di trattamento acque di falda, in esercizio nel sito dal 2010, sarà sostituito ed integrato, entro il 2016, dai seguenti tre moduli di trattamento acque:

a. un impianto di trattamento acque di *dewatering* (TAD) a servizio del cantiere di bonifica area Collina;

b. un impianto di trattamento acque di ruscellamento superficiale (TAR) a servizio del cantiere di bonifica area Collina;

c. l'attuale impianto trattamento acque di falda verrà smontato e ricollocato in area perimetrale per consentire l'esecuzione degli interventi di bonifica dell'area Collina.

### 3.3.2 Bonifica area Collina R1.

Il completamento della perimetrazione (palancolato perimetrale di lunghezza complessiva pari a 1205 m) è avvenuta entro il mese di dicembre del 2015, mentre nel mese di maggio 2016 sono stati completati i setti interni (lunghezza complessiva 514 metri).

Sono attualmente in corso le attività di realizzazione dei pozzi di *dewatering* prepedeutici alle attività di scavo.

È stata definita, in accordo con gli enti di controllo ed a seguito di uno studio specifico, la possibilità di avviare i lavori di scavo, previsti per il mese di settembre 2016, per il primo strato di riferimento senza ricorrere al confinamento.

È stata altresì progettata la copertura mobile per garantire l'esecuzione delle attività di scavo, per gli orizzonti inferiori al primo strato, in ambiente confinato. I lavori per la realizzazione del sistema di confinamento sono previsti a partire dal mese di ottobre 2016.

Per il progetto di bonifica dell'area Collina, Syndial ha sostenuto finora una spesa complessiva di circa 25 milioni di euro e nel corso dell'anno 2016 sosterrà ulteriori costi pari a circa 15 milioni di

(12) Doc. 1449/2.

euro; il costo complessivo dell'intervento di bonifica autorizzato è stato stimato in 85 milioni di euro.

È in corso un aggiornamento della previsione di spesa a vita intera, che si prevede in incremento per effetto delle maggiori difficoltà tecniche che si stanno riscontrando in fase di esecuzione.

### 3.3.3 Bonifica area Collina R2.

In data 8 marzo 2016 è stato emesso il decreto ministeriale n. 4389/STA di approvazione del progetto operativo di bonifica limitatamente alla fase di rimozione dei rifiuti e dei riporti misti a scarti industriali. Syndial ha dato avvio alle attività di cui al POB mediante la predisposizione del piano di caratterizzazione previsto dallo stesso, che sarà consegnato entro il 2016.

### 3.3.4 Bonifica dell'area Valliva.

In data 14 luglio 2015 si era svolta una conferenza di servizi istruttoria nella quale erano state formulate osservazioni in merito all'analisi di rischio trasmessa nel 2014. La conferenza di servizi, atteso che risultava essere ancora in corso l'esame tecnico su parte della documentazione presentata, aveva rinviato le valutazioni in merito alla stessa.

Il 14 ottobre 2015 si è tenuto un incontro a Mantova al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'ambiente e degli enti locali. Nell'incontro sono state discusse le proposte di intervento sull'area W ed eseguito un sopralluogo nella stessa.

In data 1° dicembre 2015, Syndial ha inviato un documento recante il dettaglio delle attività proposte per l'area W. Ad esito di un tavolo tecnico tenutosi presso il Ministero dell'ambiente il 23 febbraio 2016, tale documento è stato aggiornato e nuovamente trasmesso con lettera del 28 aprile 2016 al fine di ottenere assenso dagli enti per avviare le seguenti attività:

a. verifica della tipologia di materiale presente nella vasca di colmata e dello stato conservativo della stessa;

b. analisi di rischio ecologico;

c. eventuale applicazione della tecnologia di *phytoremediation*, a valle dei risultati del punto precedente.

Syndial ha inoltre proposto l'istituzione di un tavolo tecnico dedicato all'analisi di rischio ecologico (ERA) per la condivisione dei criteri proposti e la definizione del modello concettuale dell'area.

Il Ministero dell'ambiente, in data 12 maggio 2016, ha fornito riscontro solo in merito al punto a) di cui sopra, ovvero di procedere con l'esecuzione delle attività atte a verificare la tipologia di materiale nella vasca di colmata e lo stato conservativo della copertura stessa. Per ottemperare a tale richiesta del Ministero dell'ambiente, Syndial ha richiesto al parco del Mincio (con comunicazione del 20 maggio 2016) di poter avviare le attività di verifica. L'Ente Parco ha espresso parere favorevole all'esecuzione nel periodo 26 settembre 2016 – 1° marzo 2017.

Solo a seguito di tale approfondimento il Ministero dell'ambiente dovrebbe esprimersi anche in relazione ai punti b) e c) sopra indicati.

### 3.3.5 Bonifica dell'area ex Sala Celle.

Si tratta dell'area in cui è ubicato il fabbricato in cui si trovavano le celle elettrolitiche dell'impianto cloro-soda. A seguito della caratterizzazione nel sottosuolo sono state rintracciate contaminazioni da mercurio superiori alle CSC.

Syndial ha proceduto, in considerazione dell'inagibilità del fabbricato, ad espletare le opportune verifiche al suo interno e a definire gli interventi preliminari di messa in sicurezza. Tali interventi strutturali sono stati ultimati nel mese di febbraio 2016.

Contemporaneamente si è proceduto con la predisposizione del piano di campionamento e analisi delle strutture del

fabbricato e delle matrici ambientali, documento trasmesso agli enti territoriali competenti per la condivisione nel mese di giugno 2015. Tale documento è stato revisionato a seguito di successivi incontri tecnici. Le attività di caratterizzazione sono state avviate nel mese di luglio 2016 in contraddittorio con Arpa.

### 3.3.6 Rimozione vasche Montedison in area L.

Syndial ha completato la realizzazione della tendostruttura per le attività di demolizione e di scavo delle vasche L a giugno 2016. Il 22 luglio 2016 la provincia di Mantova ha rilasciato l'autorizzazione alle emissioni della tendostruttura in capo a Versalis quale committente dell'opera. Versalis ha comunicato agli enti il cronoprogramma di avvio delle attività in capo a Syndial dal 16 agosto 2016.

Il completamento delle attività di scavo è previsto per marzo 2017; saranno successivamente completati gli smaltimenti dei rifiuti di demolizione e la verifica del fondo scavo e in seguito effettuato il riempimento con materiale certificato.

### 3.3.7 Intervento su terreni ed acque di falda con tecnologia Multi Phase Extraction (MPE).

Syndial ha completato la realizzazione dell'impianto pilota MPE con sette pozzi di emungimento a giugno 2016. La provincia di Mantova ha rilasciato autorizzazione alle emissioni dell'impianto in data 22 luglio 2016 in capo a Versalis, previo parere da parte del Parco del Mincio circa la non ricorrenza della valutazione di incidenza ambientale (13).

Syndial ha avviato il test run dell'impianto il 25 luglio 2016; l'avvio del test pilota è stato previsto per dimensionare il sistema di recupero del surnatante e ottimizzare i sistemi di trattamento degli effluenti gassosi.

L'impianto è stato avviato il 29 agosto 2016.

Con periodicità quindicinale, la Versalis S.p.A. trasmette le comunicazioni in merito allo stato avanzamento dei lavori al MATTM e per conoscenza a provincia di Mantova, ARPA Lombardia, comune di Mantova, Regione Lombardia e ATS Val Padana.

Come riferito alla Commissione (14) alla data del 5 novembre 2016 risultano emunti 32.828 m<sup>3</sup> di acqua di falda; estratti e inviati a termodistruzione 1.297 kg di prodotto surnatante; estratti e trattati nel modulo di ossidazione catalitica 288.980 Nm<sup>3</sup> di aria dai pozzi.

### 3.3.8 Bonifica area B+L.

Per quest'area, nell'ottobre 2014, la provincia di Mantova ha avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, secondo quanto previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo 152 del 2006.

In un'ottica di responsive care e per non rallentare le operazioni di risanamento ambientale, Versalis ha presentato agli enti locali, durante l'incontro tecnico del 2 dicembre 2014, la proposta del Piano di indagine integrativo, così come previsto dal POB decretato, attuando i principi previsti dalla legge n. 98 del 2013.

(13) Il progetto era stato autorizzato con decreto del Ministero dell'ambiente n. 4993 TRI/DI/B del 13 maggio 2014 e consiste nell'applicazione della tecnologia MPE-DPE (Multi Phase Extraction in modalità Dual Pump), per la rimozione del surnatante, sino al raggiungimento del limite tecnologico dell'impianto. L'avvio delle attività di campo è stato subordinato al rilascio dell'autorizzazione relativa al punto di emissione. In relazione alle modalità di trattamento delle acque emunte e del surnatante, Versalis ha presentato il 5 maggio 2015 una modifica non sostanziale dell'AIA. Il Ministero dell'ambiente (Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali) con decreto n. 72 del 22 marzo 2016, ritenendo le modifiche impiantistiche non tecnicamente connesse all'attività IPPC, non ha accolto l'istanza presentata da Versalis.

L'istanza per autorizzare le emissioni in atmosfera è stata quindi ripresentata, nel mese di aprile 2016, alla provincia di Mantova che ha ritenuto la stessa approvabile, in sede di conferenza di servizio del 25 maggio 2016, ma condizionando l'emissione del provvedimento al parere del Parco del Mincio in merito all'applicabilità della VIA. L'emissione è stata autorizzata, dopo il parere del Parco del Mincio, il 19 luglio 2016. Doc n. 1616/1 pervenuto il 29 novembre 2016 Doc 1447/2.

(14) Doc. n. 1616/1 pervenuto il 29 novembre 2016.

Nel marzo 2015, Arpa Mantova con propria nota ha accolto la suddetta proposta di piano e Versalis ha dato riscontro ribadendo la propria posizione e confermando propria disponibilità ad attivarsi da subito per attuare il piano come proposto. Ad oggi Versalis è in attesa di una risposta da parte degli enti pubblici competenti.

La regione Lombardia ha confermato alla Commissione (15) che Syndial ha terminato le operazioni di confinamento dell'area tramite palancolatura ed è operativa per iniziare le operazioni di bonifica tramite scavi e rimozione dei rifiuti, e che l'azienda Versalis ha dato avvio alle attività in campo per i seguenti progetti di bonifica: intervento su terreni e acque di falda con tecnologia MPE, intervento di rimozione vasche interrato in Area L, e indagini propedeutiche agli interventi di bonifica area fabbricato ex sala celle.

#### 4. Valutazioni sullo stato della contaminazione.

Le considerazioni conclusive sullo stato della contaminazione e delle procedure di bonifica svolte da Arpa Lombardia contengono una serie di valutazioni che si ritiene utile riportare di seguito poiché delineano in concreto criticità e ipotesi di prosecuzione delle attività necessarie.

L'elaborazione dei livelli di falda misurati durante la campagna acque 2015 ha messo in evidenza l'elevata influenza esercitata dai corsi d'acqua superficiali, ed in particolare il fiume Mincio, il canale Sisma e il canale Diversivo:

il fiume Mincio costituisce l'elemento idrografico più importante alla cui quota la falda tende a livellarsi e stare in equilibrio; il Mincio e le aree umide ad esso collegate costituiscono di fatto il bersaglio ultimo della contaminazione presente nel polo chimico;

il canale Sisma, essendo un corso d'acqua sospeso a causa della briglia presente alla foce, realizzata appositamente

per innalzare la quota del fondo e trattenere i sedimenti contaminati da mercurio, si comporta da elemento disperdente che ricarica la falda; nelle attuali condizioni il Sisma non dovrebbe quindi rappresentare un bersaglio della contaminazione;

Il canale Diversivo esercita invece un'importante azione drenante nei confronti della falda anche in sponda destra, lato petrolchimico, a causa delle caratteristiche costruttive che vedono sotto l'alveo lastricato in cemento uno spessore di circa 3 metri di ciottoli di grandi dimensioni finalizzato ad evitare le sottopressioni idrauliche; il Diversivo costituisce di fatto un bersaglio della contaminazione in particolare attraverso il flusso di sub-alveo; il flusso di falda verso il canale Diversivo è stato confermato anche dal modello matematico predisposto da Versalis per lo stabilimento ENI (trasmesso da Versalis con nota prot. DIR 37/2016 del 01 febbraio 2016), secondo cui nei periodi dell'anno in cui il livello idrico del canale Diversivo viene mantenuto basso può verificarsi un flusso dall'interno dello stabilimento verso il canale; la fascia interessata sarebbe, secondo il modello predisposto da Versalis, limitata ad un buffer di circa 100 metri dal canale. I risultati della Campagna acque 2015 indicano però che le acque sotterranee in questa fascia sono contaminate da idrocarburi, composti organici aromatici e solventi clorurati. Inoltre, secondo le elaborazioni sulla profondità della falda effettuata da Arpa utilizzando anche i livelli freaticometrici misurati in aree esterne allo stabilimento ENI, sembrerebbe che il richiamo del canale Diversivo sia più esteso ed arrivi fino alle aree poste più a nord (Industria Colori Freddi, deposito nazionale IES, ITAS, Sogefi, Enipower).

Pertanto, tenuto conto che la società Versalis svolge un costante monitoraggio idrologico ed idrogeologico i cui risultati,

(15) Doc. 1447/2.



nonostante le richieste di Arpa, la ditta « non ritiene necessario inviare » (ric. nota Versalis prot. prot. DIR 258/2015), si ribadisce la necessità che Versalis calcoli la portata e l'altezza idrica minima del canale Diversivo necessaria ad evitare che si instauri l'azione drenante e siano invece preponderanti i meccanismi di alimentazione della falda; sarà poi competenza della provincia e di AIPO (16) verificare la possibilità di mantenere nel tempo tale quota in relazione alla funzione di difesa idraulica propria del canale Diversivo.

In questa campagna di monitoraggio l'assenza di una esatta quantificazione dei composti alifatici clorurati in campioni fortemente contaminati da composti organici aromatici, ha reso sostanzialmente impossibile ricostruire una distribuzione completa dei solventi clorurati all'interno dello stabilimento ENI, in particolare in corrispondenza e a valle dell'ex impianto 1,2-Dicloroetano. Nell'ambito della prossima campagna di monitoraggio si valuterà la possibilità di sviluppare, in accordo con il laboratorio Arpa e i laboratori di parte, una metodica analitica che possa quantificare i composti clorurati in concentrazioni al di sotto dei limiti di legge.

Si conferma la presenza di mercurio nelle acque sotterranee in un piezometro a valle della sala celle dell'ex impianto cloro-soda, testimoniando come il passaggio di tale contaminante dal terreno alle acque sotterranee sia continuo e costante nel tempo. Tenuto conto che il progetto di « Intervento su terreni ed acque della falda area fabbricato ex sala celle » è stato approvato dal Ministero dell'ambiente con decreto 5211/TRI del 11 agosto 2014, si chiede alla ditta di inviare il cronoprogramma dei lavori previsti dal progetto.

La presenza all'interno del polo chimico di acque sotterranee fortemente contaminate, con concentrazioni elevate che rimangono pressoché costanti nel tempo, conferma la necessità di attivare veri e propri sistemi di bonifica in quanto la sola attivazione di misure di sbarramento idraulico non è sufficiente a far diminuire la contaminazione in falda. Si chiede pertanto alla società Versalis di accelerare i

tempi di realizzazione degli interventi già approvati per la rimozione del surnatante residuo, in particolare in zona parco serbatoi dove è comparso nuovamente il surnatante, e la bonifica delle acque sotterranee; si chiede inoltre alla ditta di relazionare in merito ai risultati dei test effettuati per verificare l'applicabilità del sistema di bonifica proposto (bonifica con pozzi MPE).

In relazione alla presenza di prodotto organico nel piezometro A, poiché tale piezometro è ubicato in un'area di proprietà Versalis esterna alle palancole realizzate da Syndial per la bonifica dell'area Collina, si chiede a Versalis di attivarsi per procedere alla messa in sicurezza/rimozione del prodotto organico nella zona in cui è ubicato il piezometro A.

Alla luce del nuovo modello matematico presentato da Versalis e tenuto conto che i piezometri realizzati da Sogesid a valle delle barriere idrauliche non vengono monitorati da Versalis e Syndial, si chiede a tali ditte di presentare una proposta di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee a valle degli sbarramenti idraulici.

Vista la contaminazione presente nelle acque sotterranee a valle della barriera idraulica IES, in aree di proprietà della stessa IES e di Belleli Energy, si sollecita la società IES ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere previste nel Progetto di MISO della falda – fase I, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente n. 531/STA del 20/11/2015; a tale proposito si chiede alla IES di trasmettere agli enti uno stato di avanzamento dei lavori e un cronoprogramma delle attività previste dal progetto e dal decreto di approvazione; in particolare si ricorda che, sulla base delle prescrizioni contenute nel decreto, la IES deve ancora trasmettere una cartografia con evidenziati i pozzi distinguendo quelli a portata costante, che costituiranno lo sbarramento idraulico vero e proprio, da quelli a portata variabile finalizzati anche al recupero del sur-

(16) Agenzia interregionale per il fiume Po.

natante; inoltre, per evitare che rimangano aree in cui il prodotto surnatante non viene recuperato, la IES deve individuare fuori dai coni di depressione dei pozzi barriera e attrezzati con dual pump, una rete di piezometri idonei a verificare l'eventuale presenza di surnatante all'esterno delle aree soggette a recupero e, nel caso di aree non adeguatamente monitorate, dovranno essere realizzati nuovi piezometri; qualora il surnatante fosse presente in spessori significativi e le prove di recuperabilità dessero esito positivo, la IES dovrà realizzare in tali zone attualmente non soggette a recupero dei nuovi pozzi attrezzati con *dual pump*.

Per quanto riguarda la presenza di surnatante in corrispondenza dello stabilimento Belleli Energy, tenuto conto che l'origine di questo prodotto è stata ricondotta alla Raffineria IES, che tale prodotto si trova oltre gli sbarramenti idraulici e costituisce una sorgente primaria che genera in falda un pennacchio di contaminazione diretto verso le aree umide e il fiume Mincio, si ritiene necessario che la società IES potenzi il sistema di recupero del surnatante valutando la fattibilità di impiegare sistemi di recupero più efficaci, ad esempio realizzando dei pozzi veri e propri oppure applicando il vuoto (sistema MPE) in modo da incrementare l'azione di richiamo del surnatante dalle aree adiacenti. Si chiede inoltre di attivare sistemi di recupero anche in corrispondenza del piezometro BP002, ubicato in un'area di proprietà di RFI, che pur presentando uno spessore significativo di surnatante non è sottoposto ad alcun recupero.

Al fine di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione e l'efficacia degli sbarramenti idraulici attualmente esistenti nel polo chimico, facendo seguito a quanto deliberato dalla conferenza di servizio del 31 luglio 2009 si ribadisce che nelle prossime campagne di monitoraggio dovranno partecipare le seguenti Aziende/proprietari/gestori di siti ubicati all'interno del SIN: Versalis SpA, IES Italiana Energia & Servizi SpA (compreso l'area IES ex Belleli), Enipower Mantova SpA, Syndial SpA, ENI SpA, Belleli Energy CPE

Srl, CLAIPA SpA, SOL SpA, ITAS Trafileria Brennero Srl, Posio F.lli SpA, Sogefi SpA, Industria Colori Freddi S. Giorgio Srl, Brescialat SpA (ex Az. Agricola Cascina Le Betulle), Sigg. Folloni/Domini, TEA SpA, AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) e provincia di Mantova; eventuali integrazioni alla rete di monitoraggio e al profilo analitico da ricercare saranno comunque comunicate da Arpa in fase di programmazione della prossima campagna coordinata.

In relazione alle elevate concentrazioni di composti alifatici clorurati, in particolare cloruro di vinile, riscontrate in area IES ex Belleli tenuto conto che tale area si trova a valle degli sbarramenti idraulici del polo chimico, si ritiene che la società IES debba prevedere l'attivazione di sistemi di messa in sicurezza della falda anche in questa zona prossima alle aree umide e al fiume Mincio.

In corrispondenza dell'Industria Colori Freddi San Giorgio, oltre alle elevate concentrazioni di composti alifatici clorurati la cui presenza è nota da tempo, è stata accertata anche la presenza di contaminazione da idrocarburi e composti organici aromatici; tenuto conto che gli enti hanno già avviato le procedure per realizzare le attività di caratterizzazione e bonifica del sito in sostituzione alla Ditta inadempiente, si auspica che i finanziamenti al comune di Mantova possano essere sbloccati per poter avviare quanto prima i lavori per individuare e rimuovere le sorgenti di contaminazione all'interno del Colorificio Freddi.

Sono infine da segnalare le seguenti circostanze comunque rilevanti per la complessiva situazione del sito.

Per quanto riguarda l'area del porto di Mantova è previsto il completamento della «Conca di Navigazione area Valdaro»: la regione Lombardia (17) informa che sono iniziate le attività di bonifica e comunica che l'azienda ITAS SpA è stata acquistata da CB Trafilati Acciai Spa di Tezze sul Brenta (Vicenza).

(17) Doc. 1447/2.

Arpa Lombardia (18), in data 18 luglio 2016, riferisce che si è tenuta una nuova conferenza dei servizi istruttoria presso il Ministero dell'ambiente in cui sono stati discussi i documenti relativi alla TEA (analisi di rischio SP 28 interessato dalla realizzazione della pista ciclopedonale) e all'area ITAS-Trafileria Brennero (analisi di rischio relativa alle acque sotterranee e relazione tecnica relativa all'istanza di modifica non sostanziale per il miglioramento tecnico impiantistico dei sistemi di MISE).

Il comune di Mantova (19) evidenzia che in data 12 maggio 2016 è stato sottoscritto l'accordo di programma integrativo all' « Atto Sostitutivo all'Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di Laghi di Mantova e Polo Chimico del 31 maggio 2007 » sottoscritto il 27 marzo 2013, finalizzato a disciplinare il finanziamento delle risorse ministeriali, pari a euro 1.800.000, per la prosecuzione degli interventi di bonifica sul sito di interesse nazionale di « Laghi di Mantova e Polo Chimico ». Continua il contenzioso da parte delle aziende del SIN, nel corso dell'ultimo anno (giugno 2015 – giugno 2016) sono stati presentati sei ricorsi contro provvedimenti della provincia e del Ministero dell'ambiente da parte di Syndial, Edison, Versalis, ENI SpA.

Inoltre informa che, pur trattandosi di insediamento produttivo esterno al perimetro del SIN « Laghi di Mantova e Polo Chimico », con decreto n. 149 del 30 giugno 2016 la provincia di Mantova ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale alla cartiera Villalagarina. L'istruttoria adottata dalla provincia è stata il « riesame con voltura » dell'AIA della ex cartiera Burgo. Il comune di Mantova dissente da tale procedura e presenterà ricorso al TAR poiché ritiene necessario sottoporre i nuovi impianti (termocombustore a letto fluido invece che a griglia, ove i rifiuti utilizzati hanno codici CER diversi da quelli precedentemente utilizzati dalla cartiera Burgo e turbogas al posto di una centrale termica,) e la nuova attività di

produzione (cartoncino ondulato invece della carta ) a procedura di valutazione di impatto ambientale.

### 5. Conclusioni.

Nelle conclusioni della relazione approvata dalla Commissione il 9 febbraio 2016 si legge, a proposito del SIN « Laghi di Mantova e polo chimico »: « la relativa lentezza nello sviluppo delle attività in più aree interne al sito sembra derivare dalla pluralità di soggetti privati e di progetti e dalla pluralità di interventi di soggetti pubblici con ruoli asimmetrici: situazione che ha in passato prodotto una correlativa difficoltà di organizzare un'interlocuzione efficace con i soggetti privati coinvolti e un contenzioso giudiziario generato anche dall'assenza di un orientamento finalistico degli interlocutori ».

Nelle risoluzioni parlamentari approvate dalle Assemblee della Camera dei deputati, il 15 febbraio 2016, e del Senato, il 31 marzo 2016, si esplicita altresì che i metodi proposti per Mantova dalle varie aziende, ad eccezione dei casi in cui si parli di rimozione dei terreni, assumono caratteristiche di messa in sicurezza e non di completa bonifica; che mancano la redazione di piani di emergenza di tutto il sito SIN, di un piano economico complessivo, di un piano occupazionale, considerata la rilevanza del mantenimento e sviluppo di attività imprenditoriali all'interno del sito nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Nel periodo di tempo trascorso non emergono sostanziali novità.

Si colgono, nella lunga e non risolutiva vicenda che non ha sin qui portato alla bonifica del sito, gli elementi che in casi analoghi hanno prodotto ritardi e limiti. Così è a dirsi in primo luogo della disomogeneità degli interlocutori privati e dell'assenza di una struttura di coordinamento o consortile. Per altro verso, come si legge nella relazione approvata dalla

(18) Doc. 1452/2 allegato 3.

(19) Doc. 1452/2 allegato 2.

Commissione il 9 febbraio 2016 «la recente evoluzione normativa, che da un lato disciplina le transazioni tra soggetti pubblici e privati e dall'altro sanziona penalmente l'omessa bonifica, se accompagnata da una presenza efficace, incisiva e giuridicamente sostenuta degli attori pubblici – in primo luogo il Ministero dell'ambiente – è suscettibile di attrarre in area negoziale i comportamenti virtuosi, di far gestire adeguatamente i procedimenti amministrativi prevenendo il contenzioso, di relegare a margine le condotte dilatorie o omissive di cui valutare puntualmente e sin da ora l'eventuale rilevanza penale»: questo non è avvenuto sinora per il SIN «Laghi di Mantova e polo chimico»; né maggiore efficacia hanno potuto avere le interlocuzioni in forma di conferenza di servizi, relativamente al cui svilupparsi nel tempo vale – pur riconoscendo al ruolo del Ministero dell'ambiente una significativa maggiore incisività rispetto al passato – quanto pure affermato nella richiamata relazione, nella parte in cui si sollecita «un ruolo attivo della parte pubblica – e in primo luogo del Ministero dell'ambiente – nel perseguire non una logica meramente “procedurale” ma una logica “di risultato”, dimostrando la capacità di co-

niugare, nell'interlocuzione con gli enti territoriali e i soggetti privati, elevate competenze tecniche e giuridiche e capacità di visione strategica condivisa».

È nel frattempo intervenuta, in materia, la riforma dell'istituto della conferenza di servizi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), delle cui disposizioni generali e di coordinamento con le discipline settoriali, è da attendersi un'interpretazione nel senso sopra auspicato.

La situazione del SIN «Laghi di Mantova e polo chimico» è segnata da un'elevata pressione ambientale causata dalla somma di effetti di attività industriali a lungo sviluppatesi e ora cessate, in un contesto caratterizzato dalla contiguità con aree naturali di particolare sensibilità.

La possibile evoluzione ulteriormente negativa, derivante da cause ad oggi non rimosse, induce a mantenere elevato il livello di attenzione sulla necessaria netta riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi attesi e sulla loro concretezza ed efficacia.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,  
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 117

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 dicembre 2016. – Presi-  
denza del presidente Mario CATANIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13 alle 13.05.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

#### S O M M A R I O

##### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	118
Audizione di rappresentanti di Amnesty International Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	118

##### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 14 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Federico GELLI.*

##### La seduta comincia alle 8.50.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Audizione di rappresentanti di Amnesty International Italia.

*(Svolgimento e conclusione).*

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la parola al dottor Matteo del Bellis, curatore del rapporto dal titolo « Hotspot Italia – Come le

*politiche dell'Unione europea portano a violazioni dei diritti di rifugiati e migranti », pubblicato lo scorso 3 novembre 2016.*

Matteo DE BELLIS, *ricercatore del Segretariato Internazionale di Amnesty International*, svolge una relazione sul tema, depositando copia del rapporto.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Paolo BENI (PD), Edoardo PATRIARCA (PD) e Federico GELLI, *presidente*, ai quali risponde Matteo DE BELLIS, *ricercatore del Segretariato Internazionale di Amnesty International*.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il dottor de Bellis per il contributo fornito, che potrà portare ad ulteriori iniziative della Commissione, e dichiara conclusa l'audizione.

##### La seduta termina alle 9.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Esami testimoniali del Col. Giovanni Trivisonno e del Ten. Col. Antonio Odore, dell'UCoSeVA Aeronautica militare – Ufficio di vigilanza ispettiva (*Svolgimento e rinvio*) ..... 119

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Ten. Col. Marcello Bianchi, UCoSeVA AM – Ufficio vigilanza tecnico-amministrativa (*Svolgimento e conclusione*) ..... 120

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 14 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

**Esami testimoniali del Col. Giovanni Trivisonno e del Ten. Col. Antonio Odore, dell'UCoSeVA Aeronautica militare – Ufficio di vigilanza ispettiva.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, ricorda che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno

2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, agli esami testimoniali del Colonnello Giovanni Trivisonno, Capo ufficio f.f. dell'Unità di coordinamento dei servizi di vigilanza (UCoSeVA) area Aeronautica militare, e del Ten. Col. Antonio Odore, del medesimo ufficio, in qualità di persone informate dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo allo scopo di valutare l'esistenza di un rischio lavorativo per il personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Al fine di consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per

prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il Colonnello Giovanni Trivisonno di voler preliminarmente confermare alla Commissione che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge in primo luogo una serie di quesiti al Colonnello Giovanni Trivisonno.

Intervengono quindi, per porre ulteriori domande e formulare osservazioni i deputati Paolo COVA (PD), Maria AMATO (PD), Paola BOLDRINI (PD), Gianluca RIZZO (M5S).

Giovanni TRIVISONNO, *Capo ufficio f.f. dell'Unità di coordinamento dei servizi di vigilanza (UCoSeVA) – Aeronautica militare*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Colonnello Trivisonno per il contributo fornito ai lavori della Commissione e si riserva di proseguire l'esame dell'escusso in una successiva seduta.

Passa quindi all'esame testimoniale del Tenente Colonnello Antonio Odore, del medesimo UCoSeVA – Aeronautica militare.

Dopo aver ricevuto conferma che all'escusso non risulta di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare, gli rivolge una serie di quesiti.

Antonio ODORE, *Unità di coordinamento dei servizi di vigilanza (UCoSeVA) – Aeronautica militare*, risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia anche il Tenente Colonnello Odore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 14 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Esame testimoniale del Ten. Col. Marcello Bianchi, UCoSeVA AM – Ufficio vigilanza tecnico-amministrativa.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, ricorda che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Tenente Colonnello Marcello Bianchi, Capo del II Ufficio nell'ambito dell'Unità di coordinamento dei servizi di vigilanza (UCoSeVA) area Aeronautica militare, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nel quadro degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo allo scopo di valutare l'esistenza di un rischio lavorativo per il personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Al fine di consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il Tenente Colonnello Marcello Bianchi di voler preliminarmente confermare alla Commissione che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge una serie di quesiti al Tenente Colonnello Marcello Bianchi.

Intervengono quindi, per porre ulteriori domande e formulare osservazioni i deputati Gianluca RIZZO (M5S) e Luigi LACQUANITI (PD).



Marcello BIANCHI, *Capo del II Ufficio dell'Unità di coordinamento dei servizi di vigilanza (UCoSeVA) – Aeronautica militare*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Tenente Colonnello Bianchi per il contributo fornito ai lavori della Commis-

sione e dichiara concluso l'esame testimoniale.

**La seduta termina alle 16.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	122
Audizione dell'Amministratore delegato di Nolan, Norton Italia – KPMG Advisory, Roberto Gatti ( <i>Svolgimento</i> ) .....	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123
Comunicazioni del Presidente .....	123
ALLEGATO ( <i>Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i> ) .....	124

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 14 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione dell'Amministratore delegato di Nolan, Norton Italia – KPMG Advisory, Roberto Gatti.**

(*Svolgimento*).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore delegato di Nolan, Norton Italia – KPMG Advisory, Roberto Gatti, accompagnato da Paolino Madotto, e da Antonio Corrado, consulenti di Nolan, Norton Italia – KPMG Advisory, che ringrazia della presenza.

Roberto GATTI, *amministratore delegato di Nolan, Norton Italia – KPMG Advisory*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gian Mario FRAGOMELI (PD), Sergio BOCCADUTRI (PD), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Federico D'INCÀ (M5S), Mara MUCCI (CI), nonché Paolo COPPOLA, *presidente*.

Roberto GATTI, *amministratore delegato di Nolan, Norton Italia – KPMG Advisory*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

**Comunicazioni del Presidente.**

*Mercoledì 14 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

**La seduta comincia alle 9.45.**

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha approvato la deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti (*vedi allegato*).

Comunica quindi che i documenti pervenuti o acquisiti alla Commissione saranno disponibili presso l'archivio e consultabili secondo quanto stabilito dalla delibera sul regime degli atti.

Nella riunione appena svoltasi, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, ha adottato, una proposta di programmazione degli impegni di spesa da far valere sui residui di spesa per il 2016. Tale proposta verrà trasmessa alla Tesoreria della Camera per le attività contabili di competenza, salva eventuale autorizzazione del Collegio dei Questori.

Nella stessa riunione è stato altresì stabilito che la Commissione si avvalga della collaborazione a titolo gratuito dei dottori Luca Attias, Paolo Farragina, Michele Melchionda e Fabrizio Pedranzini. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Comunico infine che nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha deliberato che la Commissione si avvalga, con funzioni prevalentemente di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, della collaborazione continuativa dei militari della Guardia di finanza Nicola Parisi, Luogotenente, Marco Scarpellino, Maresciallo, Claudio Bellavista, Vice Brigadiere, nonché della collaborazione temporanea di Fulvio Cicalese, Maresciallo capo.

**La seduta termina alle 9.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE  
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI****ART. 1.***(Atti liberi).*

1. Gli atti liberi sono disponibili *on line* sul sito della Commissione previo vaglio dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**ART. 2.***(Documenti riservati).*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro digitale e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro digitale e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

*a)* atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

*b)* documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

*c)* documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

**ART. 3.***(Documenti segreti).*

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro digitale e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

*a)* atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

#### ART. 4.

*(Informatizzazione degli atti e della documentazione).*

1. È dato mandato al personale del Nucleo della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione, nonché a quello addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 3

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 5

AVVERTENZA ..... 5

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Emendamenti C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 6

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 12

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle*) ..... 13

### II Giustizia

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) ..... 18

ALLEGATO (*Proposta di parere*) ..... 22

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole*) ..... 19

**III Affari esteri e comunitari**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	24

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	34
--	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353 (Rilievi alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	35
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (Rilievi alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle</i> ) .....	50

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
--	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. Atto 363 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	49
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	57
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale dell'intervento della deputata Arianna Spessotto</i> ) .....	58
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà</i> ) .....	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	67
<b>XII Affari sociali</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i> ) .....	68
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	76
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso</i> ) .....	81
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dalle deputate Nicchi e Gregori</i> ) ...	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75
<b>XIII Agricoltura</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 364 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE  
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 97

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE  
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE  
CORRELATI**

Esame della proposta di relazione di aggiornamento sulla situazione dei lavori di bonifica del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo chimico (relatori: on. Bratti, sen. Paolo Arrigoni) (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 98

ALLEGATO (*Relazione di aggiornamento sulla situazione dei lavori di bonifica del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo chimico*) ..... 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 98

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA  
CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL  
COMMERCIO ABUSIVO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 117

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCO-  
GLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CON-  
DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLI-  
CHE IMPEGNATE**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 118

Audizione di rappresentanti di Amnesty International Italia (*Svolgimento e conclusione*) .. 118

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI  
GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IM-  
PIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E  
NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A  
PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE  
EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PAR-  
TICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI  
ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI  
NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI  
DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

COMMISSIONE PLENARIA:

Esami testimoniali del Col. Giovanni Trivisonno e del Ten. Col. Antonio Odore, dell'UCoSeVA Aeronautica militare – Ufficio di vigilanza ispettiva (*Svolgimento e rinvio*) ..... 119

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Ten. Col. Marcello Bianchi, UCoSeVA AM – Ufficio vigilanza tecnico-amministrativa (*Svolgimento e conclusione*) ..... 120

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITA-  
LIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E  
SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE  
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 122

Audizione dell'Amministratore delegato di Nolan, Norton Italia – KPMG Advisory, Roberto Gatti ( <i>Svolgimento</i> ) .....	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123
Comunicazioni del Presidente .....	123
ALLEGATO ( <i>Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i> ) .....	124

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0007580\*